

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

227° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	10
5 ^a - Bilancio.....	»	15
6 ^a - Finanze e tesoro	»	199
7 ^a - Istruzione.....	»	204
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	209
11 ^a - Lavoro.....	»	216
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	236

Commissioni riunite

10 ^a (Industria) e 12 ^a (Igiene e sanità)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori.....	<i>Pag.</i>	240
-------------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	243
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	259

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	261
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	263
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	»	268

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	269
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

12^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1745) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 27 novembre.

Il senatore COVIELLO è dell'avviso che non si possa procedere nell'esame senza la presenza del rappresentante del Governo, che deve replicare agli intervenuti e comunque presenziare alla eventuale illustrazione degli emendamenti.

Il presidente PONTONE precisa che il sottosegretario Valducci ha comunicato di essere in leggero ritardo a causa della sua partecipazione alle riunioni che si stanno svolgendo al Ministero delle attività produttive sulla situazione della Fiat.

Il relatore MUGNAI osserva che in considerazione del numero degli emendamenti presentati, del calendario dell'Assemblea ed anche della recente approvazione di una risoluzione del Parlamento Europeo sulla mate-

ria in esame sarebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame per ulteriori approfondimenti. Propone di sconvocare anche la seduta prevista per domani.

Il senatore COVIELLO condivide tale orientamento, auspicando comunque che vi possa essere una replica del Governo che potrebbe dare elementi utili anche agli stessi relatori, a meno che non si voglia, come in altri casi, precludere la discussione ad ogni possibile proposta migliorativa.

Il relatore MAGRI ricorda la disponibilità già ampiamente dimostrata dai relatori e dai Gruppi di maggioranza nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore MASCIONI, nel prendere atto della proposta del relatore, ribadisce che da parte del suo Gruppo non vi è alcun intento ostruzionistico. Sarebbe necessario, viceversa, utilizzare il periodo di sospensione per approfondire la possibilità di inserire nell'articolato quanto indicato dalla risoluzione del Parlamento Europeo.

Il presidente PONTONE, essendo nel frattempo sopraggiunto il sottosegretario Valducci, gli dà la parola per lo svolgimento della replica.

Il sottosegretario VALDUCCI ritiene che, a prescindere dagli sviluppi che potranno intervenire, permanga l'impegno dell'Italia ad attuare la direttiva europea in vigore. Fa presente, infatti, che molti paesi hanno già adempiuto a tale obbligo, con conseguenti vantaggi dal punto di vista delle attività di ricerca e industriali.

Ricorda che nel corso dell'esame alla Camera si è svolto un ampio approfondimento dell'intera materia, anche attraverso lo svolgimento di numerose audizioni. Il testo approvato contiene delle restrizioni rispetto alla direttiva e, inoltre, non bisogna dimenticare che oggetto della stessa è la brevettabilità delle biotecnologie e non la loro commercializzazione. Di tale ultimo argomento si occupano le specifiche legislazioni nazionali.

Sulla base delle considerazioni precedenti, considera opportuno accelerare lo svolgimento dell'esame e giungere all'approvazione del testo senza apportarvi modifiche di carattere sostanziale.

Il senatore COVIELLO ritiene che dovrebbero essere fornite risposte dal Governo, ed in particolare dal rappresentante del Ministero della salute, sulle questioni specifiche che sono state sollevate nel corso del dibattito e che formano oggetto di alcuni emendamenti.

Il senatore MASCIONI sollecita una decisione preliminare rispetto alla proposta di rinvio formulata dal relatore Mugnai.

Il senatore CARELLA ribadisce la disponibilità della sua parte politica a ritirare gli emendamenti di natura ostruzionistica in caso di accoglimento di alcune qualificanti proposte di modifica, in linea anche con la risoluzione adottata dal Parlamento europeo. Prende atto, peraltro, della volontà di rinvio dell'esame e del fatto che anche nella seduta odierna non è stato manifestato da parte dei Relatori e del Governo un chiaro orientamento nella direzione indicata.

Il senatore TRAVAGLIA si sofferma sul contenuto del punto 25 della risoluzione del Parlamento europeo per sottolineare come sembra esservi una contraddizione tra l'invito rivolto agli Stati membri ad applicare la direttiva 98/44/CE e quello rivolto alla Commissione europea di chiarire la formulazione dell'articolo 5 della medesima direttiva. Sarebbe opportuno, a suo avviso, procedere all'attuazione della direttiva senza ulteriori ripensamenti e senza anticipare quanto, eventualmente, dovrebbe essere deciso a livello europeo.

Il presidente TOMASSINI ritiene che si debba, a questo punto, prendere atto dei tempi dell'Assemblea e procedere ad un rinvio dell'esame che consentirà anche gli approfondimenti a cui si è riferito il senatore Mugnai. Ricorda, peraltro, che il testo alla Camera è stato approvato con una larga convergenza: ciò non impedisce di verificare la possibilità di correzioni migliorative, ma richiama i Gruppi di opposizione ad una coerenza di posizioni.

La relatrice BIANCONI ribadisce la proposta già formulata dal Relatore Mugnai, ricordando come vi sia stata da parte dei Gruppi di maggioranza la massima disponibilità rispetto alle richieste avanzate dai Senatori dell'opposizione. È dell'avviso che la sospensione dei lavori consentirà di valutare gli emendamenti e di concentrare l'attenzione delle Commissioni riunite sulle proposte più qualificanti, anche in considerazione degli orientamenti del Parlamento europeo.

La senatrice TOIA precisa che la sua parte politica non ha mai avuto intenzioni ostruzionistiche e che la richiesta di un breve rinvio per la presentazione degli emendamenti era finalizzata ad una migliore e più completa formulazione delle proposte di modifica. Ringrazia, pertanto, la Presidenza per averla accolta, anche se non ha avuto analogo accoglimento la sua richiesta di un breve prolungamento della discussione generale.

A suo avviso il testo è ulteriormente migliorabile rispetto alle modifiche già introdotte alla Camera che hanno precisato in modo positivo quanto contenuto nella direttiva europea. Ritiene, ad esempio, che non vi sia una chiara separazione tra invenzione e scoperta: distinzione che nel campo delle biotecnologie riveste un particolare rilievo. Su questo tema sarebbe quindi opportuna una attenta riflessione. Osserva che vi è una oggettiva convergenza tra le proposte che la sua parte politica ha avanzato e il contenuto della risoluzione adottata dal Parlamento europeo.

Auspica che vi sia disponibilità anche da parte del Governo e dei Gruppi di maggioranza.

Il senatore BARATELLA precisa che vi è una stretta correlazione tra la brevettabilità della biotecnologie e la loro commercializzazione. Proprio da tale correlazione deriva il dibattito che si è svolto.

Fa presente che gli era sembrato di cogliere una certa disponibilità da parte dei Relatori a tener conto in modo costruttivo di talune proposte di modifica preannunciate dai Gruppi di opposizione. Auspica che tale atteggiamento sia confermato nel prosieguo dell'esame, per il quale occorre stabilire tempi definiti.

Il relatore MUGNAI assicura che saranno attentamente considerate le proposte di carattere migliorativo.

Il senatore MASCONI osserva che il punto 25 della risoluzione del Parlamento europeo deve essere interpretato anche alla luce di quanto indicato dal punto 15 in relazione alle competenze demandate degli Stati membri nel campo delle norme etiche.

Il presidente PONTONE propone, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

Convengono le Commissioni riunite.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PONTONE avverte che la seduta delle Commissioni 10^a e 12^a riunite, già convocata per domani 4 dicembre alle ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

220^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,35

IN SEDE REFERENTE

(553) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione

(1712) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione

(1749) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CUTRUFO. – Modifica degli articoli 9 e 32 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre.

A integrazione delle considerazioni svolte nella seduta precedente, il relatore PIROVANO ricorda che la Costituzione, prima della riforma del 2001, non conteneva disposizioni espresse riguardanti l'ambiente in quanto tale, limitandosi ad affermare, all'articolo 9, che la Repubblica tutela il paesaggio. Il concetto di paesaggio, originariamente fondato sulla nozione di «bellezze naturali» propria della legge n. 1497 del 1939, è stato tradizionalmente inteso come «forma del Paese», comprendendo così, oltre allo stato naturale, anche gli interventi umani che incidono su di esso: in tale contesto erano ricondotti, pertanto, anche la salvaguardia, il controllo

e la gestione del territorio. Nel corso del tempo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha tuttavia enucleato la nozione di ambiente dalle disposizioni della stessa Costituzione, assicurando ad essa una tutela specifica. Solo con la riforma del Titolo V, intervenuta nel 2001, la nozione di ambiente trova però il suo ingresso in una norma espressa della Costituzione prevedendosi, all'articolo 117, secondo comma, la materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Anche la legislazione ordinaria ha a lungo ignorato l'ambiente in quanto tale: in una prima fase, durata fino alla metà degli anni sessanta, si registra un'assenza di disposizioni di tutela, diretta e immediata, dell'interesse ambientale: le norme proteggono, invece, interessi pubblici «attigui» o interferenti, come l'igiene e la sanità pubblica, l'assetto ordinato del territorio, valori estetico-culturali, e così via. L'organizzazione pubblica, da parte sua, era contraddistinta dalla dispersione delle funzioni tra diversi dicasteri e anche tra gli enti territoriali. Nella seconda fase (dalla metà degli anni sessanta alla metà degli anni ottanta) si sviluppa una maggiore attenzione ai vari fattori ambientali, anche sotto l'impulso della normativa comunitaria: si tratta di interventi normativi ancora connessi, funzionalmente, alla tutela di altri interessi pubblici (sanità, urbanistica e altro) o di disciplina settoriale, di tutela delle acque, dell'aria, del suolo, e così via. In questi anni, comunque, la giurisprudenza inizia il percorso che porterà all'affermazione dell'ambiente come autonomo valore costituzionale meritevole di tutela.

I disegni di legge in esame intendono modificare l'articolo 9 della Costituzione, e uno di essi anche l'articolo 32, con un adeguamento dichiaratamente formale, nella consapevolezza che la Corte costituzionale ha da tempo intrapreso la via della tutela dell'ambiente, ritenuta implicita nel sistema dei principi e dei precetti espressamente previsti dalla Costituzione. Tuttavia la questione ambientale ha subito un forte impulso negli ultimi anni, per effetto di una sensibilità diffusa e di movimenti di opinione e politici diretti alla tutela ambientale. Egli considera opportuno, pertanto, integrare le disposizioni costituzionali in modo da rendere più chiara e definita una tutela già considerata implicita nel sistema.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VILLONE rivolge al relatore un quesito sulla natura esclusivamente formale ovvero di ulteriore effetto di garanzia sostanziale che deriverebbe dalle proposte di integrazione costituzionale.

Il relatore PIROVANO risponde alla domanda dichiarando che si tratta di un primo passo per il riconoscimento formale in Costituzione di un valore già tutelato, che renderebbe possibile, in futuro, anche un intervento più generale di riordino delle norme, anche di livello ordinario, poste a tutela dell'ambiente.

Il presidente PASTORE dichiara di comprendere la perplessità manifestata dal quesito del senatore Villone, perché ogni volta che si intende modificare la Costituzione, ci si deve chiedere se ciò sia strettamente necessario o, quanto meno, indubbiamente utile. D'altra parte, il riconoscimento testuale della tutela dell'ambiente in Costituzione avrebbe una dignità normativa nuova ed esplicita e potrebbe favorire una tutela normativa più forte ed efficace.

Il senatore MALAN raccomanda una doverosa cautela nel modificare la Costituzione, soprattutto quando si tratta dei principi fondamentali. In ogni caso ritiene opportuno rifuggire da tecniche di integrazione costituzionale che abbiano contenuti allusivi o addirittura oscuri, che non abbiano la capacità di resistere nel tempo con definizioni appropriate e comprensibili alla generalità dei consociati, e che, infine, abbiano un carattere ridondante e inutilmente ripetitivo. Quando si incide nel testo della Costituzione, si dovrebbero preferire espressioni brevi, sobrie e appropriate, senza indulgere in un dettaglio non necessario, né mutuare espressioni da linguaggi gergali: si tratta, infatti, di locuzioni destinate a rimanere nell'ordinamento fondamentale. Tuttavia, egli riconosce che lo sviluppo industriale e tecnologico dei decenni trascorsi determina una sensibilità nuova ai temi ambientali, che merita un riconoscimento formale anche nella Costituzione, con disposizioni di principio, prive di intenti programmatici indiretti e di proclamazioni improprie.

Il senatore VILLONE considera che ogni modifica della Costituzione esige una valutazione attenta e si dichiara contrario a modifiche di valore puramente «estetico»: nel caso in questione sarebbe sbagliato, a suo avviso, sostenere che la Costituzione vigente non tutela l'ambiente perché non prevede tale garanzia in modo esplicito. Nondimeno, occorre considerare la possibilità di introdurre ulteriori forme di tutela, nel presupposto di una ritenuta carenza costituzionale. Se così non fosse, d'altra parte, un'operazione puramente estetica potrebbe produrre effetti indotti e indesiderati, ad esempio includendo nel testo costituzionale espressioni incerte e non univoche, come «la qualità della vita» o «l'ambiente quale patrimonio dell'umanità». La Corte costituzionale, infatti, si troverebbe dinanzi ad un serio imbarazzo se un valore così qualificato dovesse ritenersi sottratto, ad esempio, alla tecnica del bilanciamento degli interessi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

158^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(1272) *Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso*, approvato dalla Camera dei deputati

(1112) *SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 novembre scorso.

Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, del disegno di legge n. 1272 già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 5 e del 27 novembre 2002.

Il senatore ZANCAN, accogliendo la proposta avanzata dalla relatrice nella scorsa seduta, modifica l'emendamento 2.2 riformulandolo in un nuovo testo.

Dopo che la RELATRICE e la rappresentante del GOVERNO hanno espresso su di esso parere favorevole, posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.2 (Nuovo Testo).

Il senatore FASSONE presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 2.200 che intende recepire alcune istanze sottese agli emendamenti 2.4, 2.3, 2.5 e 2.7, facendo però ricorso ad una soluzione diversa dal punto di vista tecnico. Al riguardo sottolinea come tale proposta emen-

dativa sia volta a prevedere una circostanza aggravante ad effetto speciale che ricorrerebbe tutte le volte in cui l'omissione di soccorso faccia seguito ad un incidente, con danni alle persone, provocato da una condotta colposa di particolare gravità. Deve infatti ritenersi che, in presenza di una simile situazione, l'omissione di soccorso rivesta una maggiore gravità in quanto il rilievo della condotta colposa dovrebbe rendere maggiormente consapevole il responsabile della necessità di adempiere un dovere di solidarietà sociale verso le persone che di quella condotta sono vittime. D'altro canto, la proposta prevede limiti di pena più contenuti di quelli prospettati con i menzionati emendamenti 2.4, 2.5, 2.3 e 2.7 e risulta pertanto coerente con l'orientamento – su cui in sede informale è già maturato un consenso all'interno della Commissione – di evitare previsioni sanzionatorie che rendano possibile in sede cautelare il ricorso alla misura della custodia in carcere.

Sull'emendamento 2.200 prendono la parola il senatore GUBETTI – che manifesta alcune perplessità sull'impiego della parola «colposa» – il senatore ZANCAN – che ritiene invece corretta la qualificazione della condotta in tal senso, in quanto la presenza dell'elemento doloso comporterebbe l'applicazione di altre fattispecie incriminatrici ben più severamente sanzionate – e del Sottosegretario Iole SANTELLI, che condivide le considerazioni svolte dal senatore Zancan.

Il senatore ZICCONI condivide la proposta contenuta nell'emendamento 2.200 di configurare una specifica circostanza aggravante per le ipotesi ivi considerate. Non lo convince invece la previsione di un aumento della pena da un terzo alla metà, che giudica senz'altro eccessivo.

Il senatore ZANCAN concorda con quanto da ultimo osservato dal senatore Ziccone ritenendo anch'egli senz'altro preferibile la previsione di una circostanza aggravante comune. Più in generale sottolinea problematicamente come la formulazione dell'emendamento introduca nel processo un tema probatorio di non trascurabile complessità e che, tra l'altro, potrebbe anche risultare irrilevante ai fini dell'accertamento del reato di lesioni colpose, qualora fosse intervenuta la rimessione della relativa querela.

Il senatore CALLEGARO, dopo aver evidenziato di ritenere anch'egli sistematicamente opportuna e coerente l'espressione «condotta colposa» utilizzata nell'emendamento 2.200, manifesta invece alcune perplessità sugli incerti contorni della nozione di particolare gravità contenuta nel medesimo emendamento.

Il senatore FASSONE sottolinea come l'espressione «particolare gravità» è, da un lato, funzionale allo scopo di innalzare la soglia al di là della quale ricorrerebbe la nuova circostanza aggravante e, dall'altro, gli

è apparsa preferibile rispetto a quella di «colpa grave», essendo quest'ultima propria e caratteristica dell'ambito della responsabilità professionale.

Il senatore CAVALLARO condivide le perplessità già emerse nel corso del dibattito circa l'aumento di pena da un terzo alla metà proposto con l'emendamento 2.200 e, sotto questo profilo, giudicherebbe sicuramente preferibile la previsione di una circostanza aggravante comune.

La senatrice ALBERTI CASELLATI ritiene invece complessivamente non convincente la proposta emendativa avanzata dal senatore Fassone e preannuncia su di essa il voto contrario.

Il senatore DALLA CHIESA, rifacendosi anche ad un recente fatto di cronaca verificatosi nella località di Cinisello Balsamo, evidenzia come i dati disponibili dimostrino la necessità di un intervento legislativo severo ed efficace in materia di omissione di soccorso. Da questo punto di vista, pur essendo disponibile ad accettare la proposta avanzata dal senatore Fassone con l'emendamento 2.200, avrebbe però ritenuto preferibile che la circostanza aggravante in questione potesse comportare il raddoppio delle pene previste per il reato base.

Prende nuovamente la parola il senatore ZANCAN, il quale sottolinea come nell'ambito della Commissione vi sia una generale convergenza in ordine alla necessità di punire severamente i casi di omissione di soccorso. Il suo precedente intervento ha voluto però richiamare l'attenzione sul fatto che, laddove l'accertamento processuale risulti eccessivamente lungo e complesso, ciò si risolve anche in una minore tempestività e, quindi, in una minore efficacia della risposta sanzionatoria.

Interviene nuovamente anche il senatore ZICCONI, il quale ribadisce di condividere l'impianto dell'emendamento 2.200 e sottolinea però che non voterà a favore dello stesso se verrà mantenuta la previsione dell'aumento di pena da un terzo alla metà, aumento che, tra l'altro, amplia la già notevole discrezionalità che la normativa in esame attribuisce al giudice in sede di commisurazione della pena.

Il senatore ZANCAN prospetta una possibile soluzione alternativa consistente nel prevedere la perseguibilità d'ufficio del reato di lesioni colpose qualora allo stesso faccia seguito l'omissione di soccorso.

Il senatore FASSONE manifesta perplessità sul suggerimento da ultimo avanzato dal senatore Zancan.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo avere anch'egli manifestato perplessità sulla soluzione testé prospettata dal senatore Zancan, propone una possibile riformulazione dell'emendamento 2.200.

In merito alla riformulazione testé suggerita dal presidente Antonino Caruso, il senatore GUBETTI ritiene che sarebbe in ogni caso necessario chiarire che la condotta colposa deve essere riferibile al soggetto responsabile dell'omissione di soccorso.

Interviene quindi la relatrice MAGISTRELLI che esprime parere favorevole sull'emendamento 2.200 a condizione che siano soppresse le parole «da un terzo alla metà». Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.3, 2.7 e 2.9.

Il sottosegretario di Stato Iole SANTELLI concorda con la relatrice.

Il senatore FASSONE, accogliendo la proposta di riformulazione avanzata dal presidente Antonino Caruso e il suggerimento della relatrice, modifica l'emendamento 2.200 riformulandolo nell'emendamento 2.200 (Nuovo Testo) che, posto ai voti, è approvato.

Il senatore DALLA CHIESA ritira gli emendamenti 2.4, 2.3, 2.5, 2.7 e 2.9.

Il presidente Antonino CARUSO aggiunge la sua firma e modifica l'emendamento 2.6 riformulandolo nell'emendamento 2.6 (Nuovo Testo), che recepisce il suggerimento avanzato dalla relatrice Magistrelli nell'ultima seduta in merito alla formulazione dell'ultimo periodo del capoverso 6 della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo in esame.

Con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e approvati gli emendamenti 2.6 (Nuovo Testo), 2.8, 2.100, nonché l'articolo 2 come emendato.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha ricordato che l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 novembre scorso, è già stato ritirato, senza discussione è posto ai voti e approvato l'articolo 3.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1272

2.2 (nuovo testo)

ZANCAN

Al comma 1, lettera b), al capoverso 6 ivi richiamato, primo periodo, sostituire le parole: «fino a tre anni» con le seguenti: «da tre mesi a due anni».

2.200

FASSONE

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Se questi ha dato causa all'incidente con una condotta colposa di particolare gravità, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

2.200 (nuovo testo)

FASSONE

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La pena è aumentata se l'incidente è causato da una condotta colposa di particolare gravità».

2.6 (nuovo testo)

CENTARO, CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera b), al capoverso 6 ivi richiamato, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 282-bis, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

227^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 *(limitatamente alle parti di competenza)*.

(1826 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta notturna di ieri, con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 12.

Il PRESIDENTE dichiara preliminarmente inammissibili per mancanza di copertura finanziaria gli emendamenti 12.5, 12.28, 12.0.11, 12.0.12, 12.0.16, 12.0.26, 12.0.30, 12.0.37, 12.0.38, 12.0.45, 12.0.57 (limitatamente agli anni successivi al 2004), 12.0.70 e gli emendamenti 12.6, 12.14, 12.15, 12.18, 12.20, 12.21, 12.23, 12.110 ammissibili a condizione che gli importi vengano sostituiti con le parole: «nei limiti delle maggiori entrate».

Il senatore MORANDO appone la sua firma all'emendamento 12.9 e interviene per illustrarlo. Evidenzia la necessità di elevare la qualità del-

l'intervento ipotizzato con l'emananda finanziaria anche in tema di emersione di attività detenute all'estero. Preso spunto dalla circostanza per cui le masse dei capitali da reimportare sono scarsamente destinate ad investimenti produttivi, sottolinea l'esigenza di innalzare significativamente l'aliquota per i residui capitali che non fossero stati ancora reimportati sulla base della vigente normativa in materia.

Il senatore PIZZINATO appone la sua firma all'emendamento 12.20 e interviene per illustrarlo, specificando che esso intende dare continuità ad una opportuna sperimentazione che coinvolge circa 200.000 persone, risalente nel tempo e già ricca di benefici. Paventa l'esaurimento di un istituto, quello del reddito minimo di inserimento, che merita la maggiore attenzione possibile.

Il senatore MICHELINI illustra l'emendamento 12.26, ponendo in evidenza la necessità di qualificare come imposta la somma da versare per l'emersione di attività detenute all'estero.

Il senatore FERRARA, precisato che l'emendamento 12.29 si illustra da sé, illustra l'emendamento 12.0.1, evidenziando l'opportunità di un dibattito approfondito sul punto.

Il senatore EUFEMI illustra congiuntamente gli emendamenti 12.0.3, 12.0.42 e 12.0.43. Il primo emendamento mira a disciplinare le modalità di regolarizzazione delle attività finanziarie rimpatriate, mentre il secondo tende a disciplinare le comunicazioni tra intermediari e l'ultimo affronta gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti, introducendo la previsione del calcolo degli interessi al tasso legale.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 12.0.64, difendendo la scelta di inserire la cosiddetta *carbon tax*, il cui gettito è finalizzato a migliorare i livelli di occupazione e a favorire gli incrementi di tecnologia per ridurre i livelli di inquinamento.

Il senatore MORANDO appone la firma all'emendamento 12.0.49.

Si danno poi per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 12, nonché quelli aggiuntivi a tale articolo.

Il relatore GRILLOTTI si dichiara favorevole all'emendamento 12.29, mentre esprime avviso contrario ai restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS giustifica l'opzione scelta con l'articolo 12, che riapre il termine per l'emersione, pur con un leggero innalzamento dell'aliquota precedente. Difende tale scelta, non condividendo la proposta di incrementare ulteriormente – come invece proposto dall'opposizione – l'aliquota stessa. Condivide invece l'avviso favorevole all'emendamento

12.29, pur precisando il carattere ultroneo delle compensazioni prospettate dal Gruppo parlamentare dei firmatari.

Esprime avviso contrario alla prosecuzione dell'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento, pur comprendendo la finalità perseguita: dichiara che il Governo si riserva di affrontare in altra sede e con altro strumento normativo il sentito e delicato problema.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori in Assemblea connessi all'esame del disegno di legge n. 1805, è convocata una seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri al termine della seduta antimeridiana della Commissione.

La seduta termina alle ore 10,30.

228^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno D'Alì e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*).

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario D'ALÌ, in riferimento agli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi agli articoli 5 e 6 (già pubblicati nel resoconto sommario del 2 dicembre 2002), precedentemente accantonati, volti a modificare la vigente normativa in materia di *videopoker*, esprime preoccupazione per taluni fenomeni configuranti varie tipologie di illecito e per la diffusa illegalità registrata nel settore. Si sofferma, quindi, su possibili ipotesi di soluzione del fenomeno, sottolineando in particolare l'esigenza di controllare le attività connesse a tali apparecchi, di cui va salvaguardato il carattere di occasionale passatempo, senza sconfinare nella loro configurazione in vere e proprie «*slot-machine*». In conclusione, ribadisce l'esigenza di riformare l'attuale disciplina, differenziando i regimi da applicare alle fattispecie concernenti i pubblici esercizi, da quelli delle case da gioco e degli altri locali ove hanno luogo le attività in questione.

Il senatore GIARETTA, dopo aver ringraziato il sottosegretario D'Alì per il riconoscimento delle difficoltà e della diffusa illegalità che caratterizzano il settore, chiede se il Governo non ritenga preferibile una autonomia iniziativa legislativa in materia, anziché provvedere nell'ambito del disegno di legge finanziaria, tenuto anche conto degli squilibri che verrebbero accentuati nei diversi tipi di attività imprenditoriali connesse all'uso dei *videopoker*.

Il senatore RIPAMONTI, sottolineata la problematicità delle questioni derivanti da una organica sistemazione della materia, ivi comprese le drammatiche vicende di natura personale e familiare che usualmente ne discendono, auspica che il Governo assuma l'iniziativa con un apposito disegno di legge.

Il senatore CAMBURSANO, ricordata la valenza etica e sociale di talune gravi conseguenze determinate dagli abusi connessi alle attività in esame, come evidenziato anche dalla *Caritas* di Torino, stigmatizza la diffusa illegalità e l'abusivismo dilagante, soprattutto per i drammatici effetti sopportati da centinaia di migliaia di famiglie in tutto il territorio nazionale.

Il senatore TAROLLI, dopo aver espresso parole di apprezzamento per la posizione assunta dal sottosegretario D'Alì, invita il relatore a procedere d'intesa con il Governo per la predisposizione di proposte emendative volte a garantire una adeguata soluzione della questione.

Il senatore VIZZINI, dopo aver ringraziato il sottosegretario D'Alì per la puntuale analisi del fenomeno denunciato, rileva come l'urgenza delle problematiche, da tutti evidenziate, sembri obbligare a porre un primo freno al dilagare dell'illegalità con il disegno di legge in esame che, come noto, entrerà in vigore fin dal prossimo 1° gennaio, fermo restando che una più congrua ed esauriente disciplina potrà essere adottata mediante un apposito disegno di legge, soprattutto per i risvolti attinenti

alla sicurezza, alla criminalità organizzata ed alla tutela dell'ordine pubblico.

Il senatore CADDEO, nell'apprezzare la posizione assunta dal Governo sul fenomeno dell'illegalità in materia di *videopoker*, si sorprende della mancata presentazione di una autonoma iniziativa legislativa da parte dello stesso Governo: esso, infatti, avrebbe certamente maggiori elementi per la formulazione delle opportune soluzioni le quali, successivamente, potranno essere sottoposte all'esame del Parlamento. Avverte infine che la propria parte politica, al riguardo, non ha preclusioni né pregiudizi.

Il senatore MARINO ritiene che la delicatezza della materia richieda la predisposizione di un apposito disegno di legge da parte del Governo, attesa l'inadeguatezza del disegno di legge finanziaria per affrontare e risolvere i complessi problemi emersi dal dibattito.

Il senatore CICCANTI, ringraziato il sottosegretario D'Alì, auspica che l'argomento sia affrontato in sede di esame del disegno di legge finanziaria, per lo meno per quanto riguarda gli aspetti emergenziali. Si tratta infatti di una grave questione di ordine pubblico, per cui sarebbe opportuno dichiarare fuorilegge le macchine *videopoker* fin da subito.

Il senatore FERRARA ritiene anch'egli opportuno affrontare la materia in sede di esame del disegno di legge finanziaria, attesa la gravità del problema.

Quanto al controllo telematico esprime alcune perplessità personali, invitando a osservare la massima prudenza, in proposito, nell'elaborazione di una eventuale proposta emendativa da parte del relatore.

Il sottosegretario D'ALÌ precisa che il Governo intende considerare la materia nella sua globalità, ma giudica positivamente il tentativo di affrontare la questione in sede di esame del disegno di legge finanziaria.

Il senatore RIPAMONTI chiede che, qualora il relatore pervenga alla formulazione di una proposta emendativa, il Presidente consenta un termine congruo per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il PRESIDENTE, dopo aver proposto l'ulteriore accantonamento degli emendamenti in materia di *videopoker*, annuncia che il relatore ha presentato nuovi emendamenti riferiti agli articoli 17 e 19. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12 di domani. Termini ulteriori potranno essere fissati nel caso in cui, come emerso del dibattito, venga presentato un emendamento del relatore in materia di disciplina dell'utilizzo di macchine *videopoker*.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 e degli emendamenti riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

Il senatore RIPAMONTI preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 12.2. La previsione del rientro di una rilevante mole di capitali, seppure fosse realistica, giustificherebbe, a suo parere, il proposto innalzamento della aliquota per la regolarizzazione. In realtà, si tratta di una misura che fin qui non ha ottenuto i risultati attesi e che, pertanto, egli ritiene sovrastimata.

Il senatore CAMBURSANO aggiunge la propria firma all'emendamento 12.2 e dichiara, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Il senatore SODANO preannuncia un voto contrario sull'emendamento 12.1, suppressivo dell'articolo. A suo giudizio, la disposizione proposta dal Governo rappresenta un vero e proprio colpo di spugna sui comportamenti illegali, che finisce per regolarizzare anche il denaro esportato che provenga da attività illegali o criminali. Le condizioni alla base del meccanismo di regolarizzazione sono, a suo avviso, significative della scarsa trasparenza della misura.

Il senatore PIZZINATO dichiara il voto favorevole sull'emendamento 12.3, anch'esso suppressivo dell'articolo, ritenendo che la norma induce a rapporti non leali con lo Stato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3 vengono respinti

Viene successivamente respinto l'emendamento 12.4.

Il senatore CAMBURSANO aggiunge la propria firma e dichiara un voto favorevole sull'emendamento 12.6, proposto dai rappresentanti di tutti i Gruppi dell'Ulivo.

Rileva che il Governo non ha ancora indicato con precisione la quantità di capitali rientrati in Italia in base al cosiddetto «scudo fiscale». Si tratta, a suo avviso, di risorse finanziarie, a suo tempo esportate, che in gran parte provengono da attività illecite: esse, grazie alla norma proposta dal Governo, potranno essere rimesse in circolazione sotto forma di attività imprenditoriali.

Ciò premesso, invita la maggioranza e il Governo a considerare almeno l'ipotesi di elevare dal 4 al 6 per cento l'aliquota per la regolarizzazione dei capitali illegalmente esportati all'estero.

Il senatore CADDEO, a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 12.6, sottolineando in particolare la finalizzazione del risparmio, orientata ad alimentare il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA relativo ai contratti dei acquisto del servizio di trasporto pubblico locale.

L'emendamento 12.6, posto in votazione, dopo prova e controprova, è quindi respinto nella nuova formulazione che lo rende ammissibile. Dopo un intervento del senatore CADDEO, volto ad accogliere la proposta di modifica dell'emendamento 12.110 al fine di renderlo ammissibile, posto ai voti, l'emendamento 12.110 (testo 2) viene respinto. Posti separatamente ai voti sono respinti, altresì, gli emendamenti 12.7, 12.8, 12.9 e 12.10.

Il senatore CADDEO preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 12.11, che propone di destinare le maggiori entrate provenienti dall'innalzamento dell'aliquota di regolarizzazione (dal 4 al 5 per cento) al rifinanziamento della legge n. 488 del 1992. Rileva che tale strumento, dimostratosi efficace per la politica economica del Paese, risulta dotato, per il triennio 2003-2005, di una somma pari alla metà di quella prevista nell'esercizio 2002, il che smentisce le affermazioni secondo le quali il Governo Berlusconi avrebbe destinato rilevanti risorse al Mezzogiorno. In realtà, la proposta del Governo realizza un meccanismo che rischia di arrecare un grave danno all'equilibrio territoriale del Paese.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare il seguito della trattazione degli argomenti in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

229^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1826) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto del disegno di legge finanziaria sospeso nella seduta pomeridiana di oggi, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è iniziata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 1826 (già pubblicati nel resoconto sommario del 3 dicembre 2002).

La Commissione vota quindi separatamente e respinge gli emendamenti 12.11, 12.12, 12.36 e 12.13.

Vengono poi posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 12.14 e 12.15, resi ammissibili dalla modifica delle parole «di 500 milioni di euro» con le altre «nei limiti delle maggiori entrate», che assumono pertanto, rispettivamente, la denominazione 12.14 (testo 2) e 12.15 (testo 2).

La Commissione respinge inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti 12.16, 12.17 e 12.100.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 12.18 (testo 2), modificato, sostituendo le parole «nel limite di 250 milioni di euro» con le altre: «nei limiti delle maggiori entrate».

Il senatore MONTAGNINO interviene per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento in oggetto, con il quale si propone di rifinanziare il reddito di reinserimento anche per l'anno 2003, contrariamente a quanto deciso dal Governo. Egli illustra quindi analiticamente le ragioni che inducono ad affermare l'esigenza di una proroga di questo istituto, allo scopo di evitare che migliaia di famiglie rimangano senza alcuna forma di sostegno economico. A suo avviso, infatti, il reddito di reinserimento rappresenta una indispensabile misura di salvaguardia sociale e un utile strumento di contrasto all'avanzamento dei livelli di povertà.

Posto ai voti, l'emendamento 12.18 (testo 2), viene respinto. Ugualmente, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 12.19.

Si passa pertanto alla votazione dell'emendamento 12.20, nel testo modificato, nel senso che le parole «di 250 milioni di euro» vengono sostituite dalle altre: «nei limiti delle maggiori entrate».

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore PIZZINATO, il quale invita il Governo a rivedere la propria posizione di contrarietà alla proposta in esame, consentendo pertanto la proroga all'anno

2003 dell'istituto del reddito minimo di inserimento. Egli ritiene infatti che la scelta del Governo di non dare seguito alla sperimentazione del predetto istituto rappresenti un ulteriore *vulnus* inferto alla politica sociale del Paese, che si affianca alla decisione da un lato di non rifinanziare la convenzione per l'utilizzazione dei sedicimila lavoratori socialmente utili impiegati con compiti di pulizia nelle scuole, dall'altro di tagliare le risorse per le attività lavorative svolte da detenuti in carcere.

Nel caso specifico del reddito minimo di inserimento, egli rileva che questo tipo di intervento sociale viene bruscamente soppresso senza che sia sostituito con altre misure, né l'indennità di disoccupazione può essere considerato uno strumento equivalente o alternativo.

Il sottosegretario VEGAS non ritiene, da parte sua, che il quadro della politica sociale del Governo delineato dal senatore Pizzinato corrisponda a realtà. Ricorda infatti che gli stanziamenti destinati a interventi sociali nell'attuale manovra finanziaria risultano superiori rispetto al passato e al riguardo egli elenca le specifiche misure che l'Esecutivo ha inteso adottare in soccorso degli strati più bisognosi della società. Pur riconoscendo che restano al margine di tale strategia politica alcuni singoli aspetti, quali il destino dei lavoratori socialmente utili della scuola e la proroga del reddito minimo di inserimento, precisa tuttavia che tali questioni potranno essere risolte nel corso dell'esercizio finanziario anche avvalendosi delle risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Puntualizza inoltre che, di fronte a misure che si trovano in fase di sperimentazione, spetta comunque al Governo operare la scelta relativa agli strumenti e alle modalità ritenuti più idonei per assicurare determinate forme di protezione sociale.

Il senatore LAURO esprime l'opinione secondo la quale anche gli Enti territoriali dovrebbero farsi carico dei problemi sociali dianzi evocati.

L'emendamento 12.20 (testo 2) viene quindi posto ai voti e respinto.

Anche l'emendamento 12.21 (testo 2) viene successivamente posto ai voti e respinto nel testo modificato in quanto le parole «nel limite di 250 milioni di euro» sono state sostituite dalle altre «nei limiti delle maggiori entrate».

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 12.22 e 12.23 (testo 2), nel testo modificato con le parole «nel limite di 250 milioni di euro» in luogo delle altre «nei limiti delle maggiori entrate».

Vengono inoltre posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 12.24, 12.25, 12.26 e 12.27.

Il senatore FERRARA modifica quindi l'emendamento 12.29, ritenendo superflua la parte relativa alla compensazione.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni del senatore Ferrara.

L'emendamento 12.29 (testo 2) viene pertanto posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Indi, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34 e 12.35.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.13, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.17, 12.0.18, 12.0.19, 12.0.20, 12.0.21, 12.0.22, 12.0.23, 12.0.24, 12.0.25, 12.0.27, 12.0.28, 12.0.29, 12.0.31, 12.0.32, 12.0.33, 12.0.34, 12.0.35, 12.0.36, 12.0.39, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42, 12.0.43, 12.0.44, 12.0.46, 12.0.47 e 12.0.48.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.0.49, interviene il senatore CADDEO, il quale critica fortemente la decisione del Governo di sopprimere il credito d'imposta in favore degli investimenti, e quindi dell'occupazione, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale. Egli si sofferma inoltre sullo stato di crisi che ha investito le imprese operanti nella parte meridionale del Paese, che scontano una grave carenza di liquidità che le danneggia gravemente a seguito del mancato trasferimento di risorse da tempo promesse da parte dello Stato. La politica del Governo tradisce pertanto la fiducia degli imprenditori, con ciò determinando conseguenze negative sulle stesse regole della convivenza civile.

Egli ricorda peraltro i risultati positivi conseguiti dall'incentivazione rappresentata dal credito d'imposta, che aveva recato benefici soprattutto al Sud, aumentando l'occupazione e facendo emergere il lavoro «nero». Stigmatizza infine la scelta del Governo di abolire tale misura, rinunciando pertanto a una delle più ampie agevolazioni concesse dall'Unione europea in favore delle aree svantaggiate degli Stati membri.

Il senatore MARINO aggiunge la propria firma agli emendamenti 12.0.49, 12.0.50 e 12.0.51.

Anche il senatore RIPAMONTI dichiara quindi il proprio voto favorevole all'emendamento 12.0.49, nel quale va individuata una delle proposte più rilevanti avanzate dall'opposizione nel tentativo di sviluppare un confronto nel merito con il Governo e la sua maggioranza. Egli ricorda peraltro che i precedenti Governi di Centro-sinistra avevano faticosamente raggiunto un punto di equilibrio tra le diverse istanze decidendo di introdurre incentivi automatici in favore sia degli investimenti che dell'occupazio-

zione. Il credito d'imposta ha prodotto, a suo avviso, significativi risultati in breve tempo, consentendo agli imprenditori di saltare le diverse forme di intermediazione politica e garantendo regole certe e possibilità di programmazione.

Egli critica invece le misure adottate dal Governo con la manovra finanziaria in esame, che determineranno inevitabilmente una costante riduzione dei fondi destinati a incentivare gli investimenti e l'occupazione o comunque renderanno tali risorse assai difficilmente utilizzabili, scoraggiando in tal modo l'attività imprenditoriale nel Sud. Del resto, proprio nella parte meridionale del Paese si era assistito ad un aumento degli investimenti e dell'occupazione maggiore che al Nord e purtroppo negli ultimi mesi questa tendenza si è andata invertendo: causa ne è l'abbandono degli incentivi automatici e quindi il venir meno della certezza dei benefici.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.49 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore MORANDO interviene successivamente per dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento 12.0.50, sottolineando che si stanno ponendo in votazione alcune proposte modificative tutte miranti a ripristinare il credito d'imposta quale misura automatica volta a incentivare gli investimenti e l'occupazione in particolare nel Mezzogiorno. Al riguardo, egli dichiara di non condividere l'opinione del Governo, che ha ritenuto incompatibili con le esigenze di riequilibrio della finanza pubblica gli incentivi di natura automatica insiti nel meccanismo del credito d'imposta, ed ha comunque mantenuto la disciplina della cosiddetta «*Tremonti-bis*».

L'oratore ritiene peraltro che, se vi è una possibilità che l'Italia raggiunga il tasso di sviluppo del 2,3 per cento previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, essa dipende inevitabilmente, oltre che dalla tenuta economica delle Regioni centro-settentrionali, anche dalla corrispondente realizzazione di una crescita molto più elevata al Sud. Solo questo andamento consentirebbe infatti di rispettare il patto di stabilità a livello europeo e di creare le condizioni per un virtuoso riequilibrio finanziario interno. Egli rileva pertanto una netta contraddizione nell'atteggiamento delle forze di maggioranza, che in passato hanno più volte accusato i Governi di Centro-sinistra di aver immobilizzato le energie positive dell'economia italiana e che ora introducono invece una procedura burocratica che rappresenta l'esatto contrario del dinamismo economico. Sarebbe del resto comprensibile se il Governo, in una realtà economica caratterizzata dalla scarsità di risorse, abolisse gli incentivi in favore delle Regioni centro-settentrionali, ma non si capiscono le ragioni che hanno indotto l'Esecutivo ad adottare una simile scelta anche per il Sud.

Egli si sofferma quindi sul meccanismo previsto dal comma 3 dell'articolo 44, valutando negativamente l'ipotesi di una farraginoso e burocratica procedura per la concessione agli imprenditori dei contributi relativi

agli incrementi occupazionali ed auspica che il Governo voglia invece ripristinare misure anche solo in parte automatiche. Ritiene anzi che l'Esecutivo verrà spinto a rivedere le proprie scelte dalla pressione proveniente dal Paese, al quale è stato prefigurato un obiettivo di sviluppo molto elevato. Intanto, egli denuncia la politica governativa, che reagisce alle crescenti difficoltà finanziarie ricorrendo in maniera irrazionale e confusa al taglio delle risorse con conseguenze gravemente negative per il Paese.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 12.0.50.

Il senatore PIZZINATO dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 12.0.51, che propone di estendere il credito d'imposta anche in favore delle società cooperative, le quali rappresentano un elemento significativo dell'economia sociale, attraverso cui si è affermata una nuova e intraprendente imprenditoria soprattutto nell'area del Mezzogiorno che vede la preminente partecipazione delle giovani generazioni. Egli sottolinea peraltro che la decisione di rinunciare all'incentivo rappresentato del credito d'imposta sia fortemente in contraddizione con gli intenti proclamati dalla maggioranza e dallo stesso Presidente del Consiglio. Si augura pertanto che il Governo riveda le proprie decisioni in materia.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.51 viene respinto, come pure vengono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 12.0.52, 12.0.53 e 12.0.54.

Il PRESIDENTE prende brevemente la parola al fine di auspicare che, in un contesto migliore dal punto di vista degli equilibri di finanza pubblica, la materia di cui agli emendamenti testé votati venga ripresa in considerazione dal Governo.

Il sottosegretario VEGAS interviene a sua volta per riconoscere che molte delle osservazioni avanzate nel dibattito sono fondate. Ribadisce tuttavia che il Governo si sta dotando di strumenti sufficientemente flessibili, che consentiranno di valutare quali saranno le soluzioni più efficaci per intervenire in questo ambito. Ad esempio, il cosiddetto meccanismo del fondo multiplo consentirà all'Esecutivo di adeguare le proprie politiche alle esigenze del mondo imprenditoriale.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 12.0.55, 12.0.56, 12.0.57 (testo 2) (per la sola parte ammissibile, vale a dire quella limitata agli anni 2003 e 2004) e 12.0.58.

Intervenendo in dichiarazioni di voto sull'emendamento 12.0.59, il senatore MORO invita il rappresentante del Governo a rivedere il proprio parere contrario sulla proposta in oggetto, che mira a introdurre un elemento di semplificazione nell'ordinamento tributario.

Il sottosegretario VEGAS riconosce la fondatezza dell'esigenza posta dai presentatori dell'emendamento e li invita a formulare nuovamente tale proposta in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, assicurando un'approfondita riflessione in merito da parte del Governo.

L'emendamento 12.0.59 viene quindi posto ai voti e respinto, così come vengono respinti, con separate votazioni gli emendamenti 12.0.60, 12.0.61, 12.0.62, e 12.0.63.

Il senatore RIPAMONTI interviene per dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento 12.0.64. Al riguardo, nell'evidenziare come il Governo ritenga inopportuna la proposta in esame soprattutto in una fase di forte spinta inflattiva, egli precisa che si tratta di una norma attualmente vigente nell'ordinamento italiano e che pertanto ci si dovrebbe assumere la responsabilità di attuarla ovvero di abrogarla espressamente. Specifica inoltre che gli aumenti delle aliquote delle accise contemplate dall'emendamento sarebbero comunque determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 12.0.64 e successivamente anche l'emendamento 12.0.65.

Dopo che è stato accantonato l'emendamento 12.0.66 in quanto concernente le agevolazioni relative alle ristrutturazioni edilizie, si passa alla votazione dell'emendamento 12.0.67.

In sede di dichiarazioni di voto, il senatore LAURO auspica che, in occasione dell'esame in Assemblea, vengano introdotti interventi *ad hoc* in favore del settore del turismo, che risulta finora penalizzato nell'ambito della manovra finanziaria.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.67 viene respinto. Ugualmente respinti risultano poi, a seguito di separate votazioni, gli emendamenti 12.0.68, 12.0.69, 12.0.71 e 12.0.73 (testo 2).

Si passa pertanto all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti, nonché dell'emendamento tendente a inserire un articolo aggiuntivo dopo lo stesso articolo 13.

Essendo stati dati per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13, oltre a quello tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13, il relatore GRILLOTTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative in esame.

Avviso identico a quello del relatore manifesta anche il sottosegretario VEGAS riguardo a tutti gli emendamenti in esame.

Si passa alle votazioni.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 13.1, interviene il senatore MORANDO, il quale, dopo aver ripercorso brevemente il contenuto dell'articolo 13 che opera un taglio orizzontale di tutte le dotazioni assegnate ai diversi stati di previsione dei Ministeri, osserva che numerosi emendamenti presentati da senatori della maggioranza presentano compensazioni che prevedono ulteriori riduzioni degli stanziamenti iniziali di cui alle Tabelle A, B e C del disegno di legge finanziaria, con ciò delineando un quadro complessivo assai grave sotto il profilo della contrazione delle risorse destinate alle spese delle amministrazioni pubbliche. Invita pertanto il Governo a fornire chiarimenti sull'effetto di tali misure adottate pressoché annualmente, volte a disporre una forte riduzione degli stanziamenti iniziali in sede di legge finanziaria per arrivare poi a un ripristino delle dotazioni durante l'esame della legge di assestamento. L'esperienza sembra infatti dimostrare che questo modo di procedere alla razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche è difficilmente realizzabile e poco efficace.

Il sottosegretario VEGAS precisa a sua volta che nell'ultimo decennio le spese delle amministrazioni pubbliche hanno in effetti conosciuto un andamento contraddittorio, che è costantemente passato da una loro limitazione nell'ambito del bilancio preventivo a un loro deciso aumento in sede di assestamento. Enuncia quindi le principali linee della politica governativa volte a razionalizzare il sistema ed afferma che l'Esecutivo attribuisce particolare importanza alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, che mirano a tagliare anche lo stanziamento globale dei centri di spesa, incentivando in tal modo la razionalizzazione stessa e favorendo la concentrazione dei mezzi finanziari nei settori che ne necessitano effettivamente. In altri termini, attraverso lo strumento del bilancio, si sta approvando una significativa riforma, che tende a modificare la struttura della spesa pubblica.

Egli rivendica peraltro l'efficacia delle misure predisposte dal Governo anche nei confronti degli Enti decentrati, che fino ad ora non incorrevano in particolari sanzioni in caso di violazione dei loro vincoli di bilancio. Naturalmente il conseguimento di un obiettivo così ambizioso non potrà non richiedere del tempo, in quanto sarà necessario un consistente impegno per superare le consolidate abitudini delle pubbliche amministrazioni.

Posti separatamente ai voti, sono respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13, nonché l'emendamento 13.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 14, nonché di quelli volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per motivi di copertura finanziaria gli emendamenti 14.2, 14.9, 14.10, 14.11, 14.31, 14.50, 14.55, 14.60, 14.77, 14.80, 14.81, 14.89, 14.90, 14.93, 14.94, 14.95, 14.104, 14.105.

Il senatore VIZZINI illustra gli emendamenti 14.29, 14.51, 14.72, 14.84 e 14.102, tendenti ad intervenire, senza oneri finanziari, nella materia dell'autonomia gestionale sulla quale dovrebbero essere tutelate con maggior forza le prerogative regionali. Inoltre, il rispetto delle convenzioni CONSIP dovrebbe essere riportato allo spirito della legge n. 405 del 2001 e lo stesso ricorso alla trattativa privata dovrebbe essere limitato in quanto potrebbe creare problemi per quanto concerne l'erogazione di servizi pubblici essenziali.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 14.108, volto ad escludere dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7 dell'articolo 14, i servizi socio-sanitari ed educativi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000.

Il senatore NOCCO illustra l'emendamento 14.111, ricordando che l'articolo 9 della legge n. 223 del 1990 riservava alle emittenti locali una quota non inferiore al 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie dalle Amministrazioni statali e dagli enti pubblici. Tale ripartizione sarebbe dovuta avvenire in base ai criteri previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992, tenendo conto dei corrispettivi richiesti dalle emittenti interessate e dei loro indici di ascolto. In seguito con la legge n. 650 del 1996 furono previste anche sanzioni amministrative a carico di coloro che non avessero adempiuto all'obbligo della suddetta riserva.

Tuttavia, tale complesso di norme non risulta essere stato mai applicato, e inoltre con la legge n. 150 del 2000 le stesse sono state abrogate. A fronte di vibrante proteste sollevate dalle associazioni delle emittenti locali veniva quindi emanata, nel settembre 2000, una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale si stabiliva che una percentuale – pari al 15 per cento dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato – venisse riservato alle emittenti locali. Tuttavia si nutrono seri dubbi nel fatto che una direttiva sarà in grado di garantire l'effettiva applicazione della riserva e, pertanto, lo scopo dell'emendamento presentato è proprio volto a confermare la riserva già prevista nella citata direttiva. L'obiettivo è quello di garantire la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, oltre che il diritto dei cittadini ad essere informati. Un'ulteriore ragione che dovrebbe condurre all'approvazione di questa proposta risiede nei benefici che essa dovrà comportare per il pluralismo dell'informazione e per il rilancio delle piccole e medie imprese.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14, nonché quelli volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 14.27 a condizione che venga riformulato nel senso di portare al valore di 100 mila euro di diritti speciali di prelievo l'obbligo di ricorso alle procedure concorsuali.

Dopo aver chiarito la portata del comma 2 lettera *b*) dell'articolo 14, esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.40, 14.61 e 14.101.

In ordine all'emendamento 14.108, rassicura inoltre il senatore Eufemi sul fatto che è già chiara l'esclusione dei servizi socio-sanitari ed educativi dalla normativa richiamata, mentre, per quanto concerne l'emendamento 14.111, ritiene più opportuna una bocciatura tecnica al fine di una ripresentazione della proposta in Assemblea.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14, nonché di quelli volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14, esprime parere contrario.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento 14.27 sul quale il Governo si riserva di effettuare un approfondimento in sede di esame in Assemblea, anche se fin da ora si può notare che il riferimento ai diritti speciali di prelievo dovrebbe essere più correttamente riferito in euro. Esprime altresì parere negativo sull'emendamento 14.29 che, qualora approvato, potrebbe vanificare la norma, nonché sull'emendamento 14.61.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 14.40, anche se ritiene che la seconda parte dello stesso dovrebbe essere eliminata poiché nel tentativo di precisare gli enti di cui al comma 3 potrebbe comportare una serie di irragionevoli esclusioni. In relazione alla terza parte dello stesso emendamento 14.40, tendente ad introdurre il comma 5 *bis*, osserva che tale proposta sembra recepire gli orientamenti dottrinali che si sono consolidati su questa tematica. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 14.41 e 14.99.

In relazione all'emendamento 14.101, pur condividendo le finalità sottese a tale proposta, osserva che la stessa interviene non tanto sul tema dell'acquisizione di beni e servizi mediante stipula delle convenzioni CONSIP, quanto in materia di appalti pubblici, regolata dalla legge Merloni. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 14.108, 14.109 e 14.110 e propone una bocciatura tecnica dell'emendamento 14.111 al fine di meglio valutare le tematiche sottese a tale proposta in vista dell'esame in Assemblea.

In ordine poi all'emendamento 14.0.2 – che prevede un meccanismo volto ad agevolare la contabilizzazione – si rimette alle determinazioni della Commissione.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14, nonché di quelli volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14, esprime parere contrario.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.12, 14.13,

14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25 e 14.26.

Il senatore VITALI annuncia il voto favorevole dei Democratici di sinistra sull'emendamento 14.27, ritenendo che anche il relatore, a differenza del rappresentante del Governo, abbia colto le esigenze che sono state manifestate dalle autonomie locali con riguardo alla elevazione della soglia al di sopra della quale si stabilisce l'obbligo di evidenza per l'affidamento di beni e servizi, nel rispetto della normativa comunitaria. L'orientamento negativo espresso dal rappresentante del Governo manifesta una particolare insensibilità dell'Esecutivo su questa tematica nella quale si continua ad intervenire attraverso prescrizioni dettagliate che rischiano di ledere quelle prerogative oggi riconosciute alle autonomie locali anche in virtù dell'articolo 119 della Costituzione.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 14.27 e 14.28.

Il senatore VITALI annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 14.29 perché esso tende a garantire il rispetto della legislazione regionale in tale materia che ha trovato riconoscimento anche nella Carta costituzionale. Il Governo dovrebbe pertanto riflettere in ordine alle impostazioni che sta percorrendo: le stesse, oltre a denotare una insensibilità nei confronti delle autonomie regionali, potrebbero infatti innescare un serio contenzioso.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 14.29, 14.30, 14.32, 14.33, 14.34, 14.35, 14.36, 14.37, 14.38 e 14.39.

Il senatore FERRARA, recependo l'osservazione formulata dal rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 14.40, nel senso di espungere la seconda parte che mirava a precisare il riferimento agli enti.

Posto ai voti, l'emendamento 14.40 (testo 2) è quindi accolto, risultando di conseguenza assorbiti gli emendamenti 14.41 e 14.100.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 14.42, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.47, 14.48, 14.49, 14.51, 14.52, 14.53, 14.54, 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.61, 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66, 14.67, 14.68, 14.69, 14.70, 14.71, 14.72, 14.73, 14.74, 14.75, 14.76, 14.78, 14.79, 14.82, 14.83, 14.84, 14.85, 14.86, 14.87, 14.88, 14.91, 14.92, 14.96, 14.97 e 14.98.

Posto ai voti, l'emendamento 14.99 risulta approvato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 14.101, 14.102, 14.103, 14.106 e 14.107.

I senatori EUFEMI, NOCCO e BEVILACQUA, prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal Relatore, ritirano gli emendamenti 14.108, 14.109 e 14.110.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 14.111, 14.112, 14.113, 14.114 e 14.0.1.

La Commissione approva, poi, l'emendamento 14.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 15, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo tale articolo.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per motivi di copertura finanziaria gli emendamenti 15.11, 15.13, 15.18 e 15.50.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 15.2, confermando l'attenzione che il Gruppo dell'UDC rivolge da tempo al problema della ricerca. In tale settore, si assiste ad una progressiva riduzione della spesa pubblica, pari ormai ad una quota inferiore all'1 per cento del PIL, con ripercussioni negative sulla competitività del sistema Paese. Oltre a questo profilo di ordine finanziario, bisogna anche prendere atto di una serie di problemi organizzativi che si sono verificati negli ultimi anni; in tal senso, l'emendamento mira ad avviare una nuova capacità di gestire le risorse, evitando una dispersione delle stesse tra vari dicasteri. Pertanto, si propone di istituire presso la Presidenza del Consiglio il Comitato per la programmazione ed il coordinamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.

Il senatore SCALERA illustra l'emendamento 15.3, osservando che l'istituzione del Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica, pur con l'intento di favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie, non appare convincente riproponendo tutti i limiti che il disegno di legge finanziaria presenta in ordine al sostegno della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare nel campo della ricerca applicata che invece è sostenuta negli altri paesi industrializzati. Peraltro, l'impostazione fin qui seguita dall'Esecutivo è discutibile anche in ragione del fatto che non sembra garantire una effettiva partecipazione di tutti gli attori in gioco su tali importanti argomenti, ovvero lo Stato, il mondo accademico e quello imprenditoriale. Rispetto a tale esigenza di partecipazione, l'Esecutivo sembra preferire un orientamento neocentralista che oltre a rivelarsi inefficace rischia di creare una serie di sovrapposizioni nelle diverse competenze che vengono assegnate al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Il senatore VITALI si sofferma sull'emendamento 15.14, ritenendo inaccettabile che il finanziamento del Fondo per i progetti di innovazione tecnologica possa essere garantito attraverso una riduzione delle risorse destinate allo sviluppo dell'informatica dei differenti dicasteri e vanifi-

cando le decisioni assunte dal precedente Esecutivo. Peraltro, il Governo sembra muoversi in una logica volta ad accentrare funzioni e competenze presso il Ministero per le innovazioni e le tecnologie, riproponendo in tal modo una concezione, ormai superata, in base alla quale la promozione delle nuove tecnologie è esclusivamente affidata ad un unico centro.

Il senatore FERRARA riformula l'emendamento 15.77, espungendo dal testo l'ultima parte volta ad introdurre un comma aggiuntivo dopo il comma 4.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma all'emendamento 15.84, volto a dare priorità ai progetti di innovazione tecnologica finalizzati al conseguimento del possesso della certificazione di qualità. Inoltre, specifica che dall'emendamento 15.87 potrebbero essere escluse le compensazioni indicate, nonché potrebbero essere soppresse le parole «delle attività».

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni del senatore Lauro.

Il senatore MORANDO si sofferma sull'emendamento 15.0.2 che propone di reintrodurre il programma relativo alla carta di credito formativa, che era stato già previsto nell'ultima manovra finanziaria varata dal Governo di Centro-sinistra. La finalità di tale proposta è quella di prevedere, per i giovani che compiono diciotto anni, una dotazione finanziaria di capitale per l'acquisto di strumenti tecnologici anche al fine di avviare una attività imprenditoriale o professionale. Il Ministro per l'innovazione tecnologica promuove la stipula di apposite convenzioni tra le imprese del settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e le imprese del credito bancario. L'Esecutivo, pertanto, potrebbe dimostrare, approvando questo emendamento, una particolare attenzione nei confronti di questa tematica visto che il Governo di centro-sinistra non fu in grado di assicurare l'attuazione delle norme che pur aveva introdotto. Infine, ove l'emendamento risultasse respinto, preannuncia la presentazione di una nuova compensazione *ad hoc* per la ripresentazione dell'emendamento in Assemblea.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15, nonché quelli volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo sull'emendamento 15.2, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.31, 15.87, 15.0.1 e 15.0.2.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15, nonché di quelli volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15, esprime parere contrario.

Il sottosegretario VEGAS ritiene di non poter formulare un parere favorevole sull'emendamento 15.2, dal momento che esso mira ad istituire un nuovo organo che esige una più precisa quantificazione finanziaria.

Si rimette poi alle determinazioni della Commissione sugli emendamenti 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32 e 15.33.

Con riferimento all'emendamento 15.77 ritiene di poter formulare un avviso favorevole sulla prima, sulla seconda, nonché sulla quarta parte di tale proposta, mentre la terza parte della stessa dovrebbe essere riformulata nel senso di espungere dal testo il riferimento al ricorso alle esternalità delle attività e dei compiti strumentali oltre che l'autorizzazione data al Ministro dell'economia e delle finanze a prestare garanzie alle operazioni finanziarie.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 15.87, in merito agli emendamenti 15.84, 15.109 e 15.0.2, ne propone una bocciatura tecnica per riesaminare le questioni ivi indicate durante l'esame in Assemblea. In particolare, sull'ultimo emendamento il Governo si riserva di effettuare un più completo approfondimento. Formula quindi avviso favorevole sull'emendamento 15.0.1, a condizione che al termine del primo periodo del comma 1 si precisi il rispetto del disposto del decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002, e che vengano escluse le compensazioni indicate.

Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 15.116 e 15.0.8, dal momento che appare inappropriato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria, intervenire sulla legge n. 222 del 1985.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15, nonché su quelli volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15, esprime parere contrario.

Il presidente AZZOLLINI chiede al sottosegretario Vegas di farsi interprete della necessità di poter disporre della presenza del Ministro competente durante l'esame in Assemblea dell'emendamento 15.0.2, al fine di poter svolgere un ampio dibattito sulle rilevanti questioni in esso richiamate.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15 e agli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 15.

Posto ai voti, l'emendamento 15.1 è respinto.

Il senatore EUFEMI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo UDC sull'emendamento 15.2, dopo aver ringraziato il relatore, esprime il proprio disappunto sulle questioni relative alla copertura finanziaria addotte dal rappresentante del Governo.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.12, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26,

15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47, 15.48, 15.49, 15.51, 15.52, 15.53, 15.54, 15.55, 15.56, 15.57, 15.58, 15.59, 15.60, 15.61, 15.62, 15.63, 15.64, 15.65, 15.66, 15.67, 15.68, 15.69, 15.70, 15.71, 15.72, 15.73, 15.74, 15.75 e 15.76.

Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 15.77, il senatore FERRARA ribadisce di voler ritirare la proposta di modifica del capoverso 5, e di sopprimere dalla terza parte dello stesso – volta a sostituire il comma 3 – sia il riferimento al ricorso all'esternalità delle attività, sia l'autorizzazione a prestare garanzie da parte del Ministro dell'economia e delle finanze. In considerazione di tali modifiche, ritiene superflua la copertura finanziaria.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma sull'emendamento 15.77 (testo 2).

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sull'emendamento 15.77 testé riformulato.

Posto ai voti, l'emendamento 15.77 (testo 2) è quindi accolto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 15.78, 15.79, 15.80, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87 (testo 2), 15.88, 15.89, 15.90, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.99, 15.100, 15.101, 15.102, 15.103, 15.104, 15.105, 15.106, 15.107, 15.108, 15.109, 15.110, 15.111, 15.112, 15.113, 15.114, 15.115, 15.116, 15.117 e 15.118.

Il senatore FERRARA, recependo il suggerimento del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 15.0.1, inserendo, al termine del primo periodo, il richiamo al decreto-legge n. 194 del 2002.

Posto ai voti, l'emendamento 15.0.1 (testo 2) è approvato.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.7, 15.0.8 e 15.0.9.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 16.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per motivi di copertura finanziaria gli emendamenti 16.1, 16.6, 16.7, 16.8, 16.10, 16.13 e 16.19.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 16.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono avviso contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 16.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.9, 16.11, 16.12, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.20 e 16.21.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1826

Art. 12.

12.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

12.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CAMBURSANO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

12.3

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.4

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «25 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**12.5**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «12,5 per cento».

12.6

D'AMICO, TURCI, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro».

12.6 (testo 2)

D'AMICO, TURCI, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato fino a 500 milioni di euro nei limiti delle maggiori entrate».

12.110 (gia 12.0.72)

BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA, BATTAFARANO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Importo aggiuntivo per i pensionati)

1. Per l'anno 2003, l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 7 a 10, è elevato a 250 euro. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneficiari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato» con le seguenti: «la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato».

12.110 (testo 2)

BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA, BATTAFARANO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Importo aggiuntivo per i pensionati)

1. Per l'anno 2003, l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 7 a 10, è elevato fino a 250 euro nei limiti delle maggiori entrate. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneficiari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato» con le seguenti: «la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato».

12.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

12.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5,5 per cento».

12.9

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «la somma» fino a: «dichiarato» con le seguenti: «l'imposta è dovuta in misura pari al 5

per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato».

12.10

GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce Ministero attività produttive – Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilità e lo sviluppo: articolo 52, comma 1: Fondo unico incentivi alle imprese (Settore 2) (3.2.3.8 – Cap. 7420), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 400.000;

2004: + 400.000.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

12.11

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Alla tabella D, alla voce Ministero attività produttive, Decreto-legge n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni nella legge n. 488 del 1992: rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – articolo 1, comma 3: interventi di agevolazione alle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 400.000;

2004: + 400.000;

2005: + 400.000.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

12.12

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, PAGANO, GRUOSSO, NIEDDU, IOVENE, BATTAFARANO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2003 i trattamenti di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità di cui all'articolo 78, commi 15, 29 e 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito nella legge 2 luglio 2001, n. 248, di seguito specificati:

a) trattamento di mobilità per i lavoratori della società Velcarta di Salerno;

b) trattamento di disoccupazione per i lavoratori edili già operanti nelle aziende per la costruzione della Metropolitana di Napoli;

c) trattamento di disoccupazione per i lavoratori già dipendenti dalla Interklm di Potenza e da alcune aziende operanti nell'area della Val Basento;

d) trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni i lavoratori della Enichem di Ottana (NU) e Fosfotec di Crotone e Manfredonia (FG);

e) trattamento di mobilità e disoccupazione speciale per l'edilizia per i lavoratori già dipendenti delle imprese di appalto già impegnati nella costruzione della Centrale Elettrica ENEL del Sulcis (CA);

g) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori dipendenti da aziende in fallimenti, in concordato preventivo del Gruppo Belleli, operanti in Taranto;

h) trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità per lavoratori provenienti da aziende situate in aree di crisi dove siano stati stipulati accordi con il Governo o le Regioni per la reindustrializzazione delle aree medesime di cui all'articolo 4, comma 21, della legge n. 608 del 28 novembre 1996;

i) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della Società Isotta Fraschini di Gioia Tauro (RC);

j) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della Società Olivetti Synthesis di Massa Carrara;

k) trattamento di mobilità per i lavoratori della Cartiera di Arbatax (CA), ivi compresi coloro il cui trattamento è cessato nel corso del 2002;

l) trattamento cassa integrazione straordinaria guadagni e mobilità per aziende commerciali con più di 50 addetti e per i lavoratori di agenzie di viaggio e turismo e operatori turistici, per i lavoratori delle imprese di

vigilanza con più di quindici dipendenti e per i lavoratori di aziende appaltatrici di impianti telefonici;

m) iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende minori, dove non trova applicazione la legge n. 223 del 1991, al fine di favorirne il reimpiego;

n) contratti di solidarietà destinati ai lavoratori delle aziende minori ed artigiane, di cui all'articolo 5 della legge n. 236 del 1993.

2. L'onere derivante, pari a 230 milioni di euro, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella D, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, articolo 1, comma 7, Fondo per l'Occupazione, apportare la seguente variazione:

2003: + 230 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.36

ZAVOLI, MARINI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

(Misure a favore del trasporto rapido costiero)

«1. Per favorire lo sviluppo del trasporto rapido costiero su gomma nella tratta Rimini-Ravenna il Fondo di cui alla legge n. 211 del 1992, recante interventi nel settore del sistema di trasporto rapido di massa è integrato con la somma di 516.000 euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare la seguente variazione:

2003: - 250.000.

12.13

ZAVOLI, MARINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: – 300.000;
2004: – 225.000;
2005: – 150.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 388 del 2000: articolo 144, comma 117 – attuazione dei programmi stralcio nel campo della depurazione delle acque.

2003: + 150.000;
2004: + 150.000;
2005: + 150.000.

12.14

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «al 4 per cento» con le seguenti: «al 5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione Europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro.

12.15

LABELLARTE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione Europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro.

12.16

DETTORI, CAMBURSANO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, SCALERA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.17

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento», con le altre: «5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione Europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

12.100

BUDIN, BONFIETTI, IOVENE, DE ZULUETA, SALVI, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2003: + 500.000;
2004: + 500.000;
2005: + 500.000.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato» con le seguenti: «la somma da versare è pari al 5 per cento dell'importo dichiarato»;

b) alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.

c) alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 350.000;
2004: - 350.000;
2005: - 350.000.

d) alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 (articolo 9-ter Fondi di riserva) apportare le seguenti modifiche:

2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000.

12.18

LABELLARTE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «4,5 per cento».

Conseguentemente, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.19

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «4,5 per cento».

Conseguentemente, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

12.20

VITALI, TURCI, MARINO, MARINI, MICHELINI, D'AMICO, GIARETTA, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, MONTAGNINO, LAURIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «4,5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente

«Art. 32-bis.

1. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per la prosecuzione dell'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni».

12.21

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al 4 per cento» con le seguenti: «al 4,5 per cento».

Conseguentemente, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.22

DETTORI, BATTISTI, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, CAVALLARO, BEDIN, SCALERA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento», con le altre: «5 per cento».

Conseguentemente, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.23

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento», con le altre: «4,5 per cento».

Conseguentemente, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.24

TAROLLI

Al comma 1, lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: «l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato».

12.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «la somma» fino a: «dichiarato» con le seguenti: «l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

12.26

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato».

12.27

GUBERT

Al comma 1, lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: «l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato».

12.28

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere le seguenti: «non più».

Conseguentemente, al medesimo comma: alla lettera d), dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere le seguenti: «non più», alla lettera f), dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere le seguenti: «non più».

12.29

FERRARA, ZORZOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «redditi derivanti dalle attività rimpatriate» con le seguenti: «redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate»;

b) al comma 1, lettera f), sostituire le parole «25 settembre 2001» con le seguenti: «27 settembre 2001»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate» con le seguenti: «le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1»;

d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è così modificato:

4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente: «L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è così modificato: "1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 nonché degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**12.30**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, terzo periodo, sopprimere la parola: «sostitutiva».

12.31

CANTONI, NOCCO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo cui sia conferito incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine previsto dal comma 1 del presente articolo. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.32

SALERNO, KAPPLER, BALBONI, PEDRIZZI, LAURO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo cui sia conferito incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine previsto dal comma 1 del presente articolo. Per il calcolo il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.33

NANIA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aggiunto il seguente comma:

"5-ter. Qualora le attività finanziarie rimpatriate siano costituite da quote di partecipazione in società estere il cui patrimonio è formato esclusivamente da beni immobili situati in Italia, le assegnazioni ai soci degli immobili medesimi effettuate entro il 30 giugno 2003 sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.34

NANIA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, al comma 7, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", salvo che per il denaro di accertata provenienza lecita e versato presso regolari depositi bancari,"».

12.35

NANIA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, al comma 2-ter, dopo le parole: "come tali dall'ordinamento", aggiungere le seguenti: "e alle violazioni valutarie e fiscali constatate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73"».

12.0.1

FERRARA, ZORZOLI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Dichiarazione dei redditi prodotti o detenuti all'estero
da parte di società residenti o non residenti)*

1. I redditi prodotti e detenuti all'estero da società commerciali residenti dell'Italia e non indicati nelle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 e quelli prodotti in Italia, anche tramite soggetti non residenti dell'Italia o loro stabili organizzazioni fittiziamente interposte, e detenuti all'estero, che non sono stati indicati nelle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2003. Entro il 31 luglio 2003 deve essere effettuato il pagamento di un importo pari al venti per cento dell'importo dichiarato.

2. I redditi prodotti in Italia da parte di soggetti non residenti e non indicati nelle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate entro il 31 dicembre 2001 possono essere dichiarati e le relative imposte versate con le stesse modalità previste dal comma 1.

3. La dichiarazione del reddito effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 preclude il suo accertamento anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi di tale reddito da parte dell'Ufficio.

4. La dichiarazione di cui al presente articolo costituisce causa di estinzione del reato ed è efficace anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante considerati possessori effettivi del reddito.

5. La presentazione delle dichiarazioni integrative, pur non costituendo elemento probatorio utilizzabile in alcun modo ed in alcuna sede contro il dichiarante, nei limiti dei maggiori importi dichiarati e della franchigia esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 1982, n. 516 e dal decreto legislativo 10 aprile 2000, n. 74.

6. Per il recupero degli importi non versati nei termini di cui al comma 2 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si procede secondo le norme ordinarie.

7. L'integrazione non è consentita se, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del contribuente o dei suoi amministratori o rappresentanti è stata esercitata l'azione penale per i reati indicati al comma 5. L'integrazione non è altresì consentita se, alla data del 31 ottobre 2002, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, anche parziale. Tuttavia, nel caso degli avvisi di accertamento o di rettifica parziali l'integrazione è ammessa se il contribuente provvede a versare tutto quanto preteso con tali atti entro il 30 aprile 2003.

8. Gli avvisi di accertamento o di rettifica, anche parziali, notificati dopo il 31 ottobre 2002 perdono efficacia se gli importi oggetto di contestazione risultano assorbiti dalle dichiarazioni integrative.

9. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle entrate sono previste le modalità tecniche, anche di natura telematica, di attuazione delle presenti disposizioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.2

BATTAGLIA Antonio, LAURO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate)

1. Ove il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, siano trasferite in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata ma non oltre il 30 giugno 2003, si applicano le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1 gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n.350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro, e alle altre attività finanziarie trasferite in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8 del citato decreto legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposi-

zioni di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, primo periodo del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Il termine previsto per la trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle evidenze di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 relative all'anno 2002 è stabilito al 30 settembre 2003».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.0.3

EUFEMI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate)

1. Ove il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, siano trasferite in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata ma non oltre il 30 giugno 2003, si applicano le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1 gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del ci-

tato decreto legge n.350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro, e alle altre attività finanziarie trasferite in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8 del citato decreto legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, primo periodo del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Il termine previsto per la trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle evidenze di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 relative all'anno 2002 è stabilito al 30 settembre 2003».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

12.0.4

EUFEMI, GABURRO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti entro il 15 gennaio 2003, l'aumento sino al livello massimo del 62 per cento dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera *a*) dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo sono destinate:

a) per il 40 per cento al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) per il 20 per cento ad incremento del Fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – U.P.B. 2.1.2.1. – CAP 2300 – ricerca scientifica;

c) per il 20 per cento ad incremento del Fondo agevolazioni per la ricerca di cui all'articolo S del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

d) per il 20 per cento ad incremento del Fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – U.P.B. 2.1.2.1.CAP 2300 – ricerca scientifica».

12.0.5

PEDRIZZI, EUFEMI, GUBERT

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Modifiche del regime IVA applicabile alle pubblicazioni pornografiche)

1. Il primo e il secondo periodo della lettera c) del primo comma dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti: «per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, esclusi quelli pornografici, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

12.0.6

PEDRIZZI, EUFEMI, GUBERT

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico)

1. Ferma restando la disciplina di carattere penale, è istituito un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forme di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico. L'aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.

2. Il prelievo di cui al comma i non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

3. L'elusione del prelievo di cui al presente articolo comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio di quanto dovuto a titolo di imposta.

4. Al di fuori delle deroghe previste dal presente articolo, al prelievo speciale si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi.

5. Ai fini del presente articolo si considera materiale pornografico ogni opera o parte di opera letteraria, artistica, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché i giornali quotidiani e periodici, e i relativi supporti integrativi e cataloghi, che rechino descrizione o rappresentazione di temi o immagini offensive per il buon costume. Gli spettacoli cinematografici e teatrali ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere delle commissioni previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5, le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

12.0.7

CAVALLARO

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Iva).

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.8

CAMBURSANO, BASTIANONI, SCALERA, BEDIN

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Iva).

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.9

CADDEO, BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, BARATELLA,
BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Iva).

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.10

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Iva).

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.11

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Iva).

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

12.0.12

RIGHETTI

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Iva).

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

12.0.13

SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli).

1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.14

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli).

1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.15

DATO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli).

1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.16

RIGHETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli).

1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004».

12.0.17

CAVALLARO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione aliquota IVA sulle prestazioni di servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere, degli istituti di bellezza e di manicure e pedicure)

1. Le prestazioni di servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere, degli istituti di bellezza e di manicure e pedicure sono soggette all'imposta

sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.18

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2002, n. 448 sono infine aggiunte le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali e società di persone"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.19

CAVALLARO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2002, n. 448 sono infine aggiunte le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali e società di persone"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.20

RIGHETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2002, n. 448 sono infine aggiunte le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali e società di persone"».

12.0.21

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2002, n. 448 sono infine aggiunte le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali e società di persone"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.22

BRUNALE, BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, GARRAFFA, CADDEO,
BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2002, n. 448 sono infine aggiunte le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali e società di persone"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.23

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2002, n. 448 sono infine aggiunte le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali e società di persone"».

12.0.24

CAMBURSANO, BASTIANONI, SCALERA, BEDIN

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Addizionali locali per l'energia elettrica)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite

massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,65 centesimi di euro per kWh"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.25

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Addizionali locali per l'energia elettrica)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *c*) della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,65 centesimi di euro per kWh"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.26

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Addizionali locali per l'energia elettrica)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *c*) della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite

massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,65 centesimi di euro per kWh"».

12.0.27

CURTO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 16 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali inferiori a 2.400.000 kWh: 0 euro al kWh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali superiori a 2.400.000 kWh: 0,0031 euro a kWh"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.0.28

SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 16 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di

energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali inferiori a 2.400.000 kWh: 0 euro al kWh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali superiori a 2.400.000 kWh: 0,0031 euro a kWh"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.29

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 16 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali inferiori a 2.400.000 kWh: 0 euro al kWh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali superiori a 2.400.000 kWh: 0,0031 euro a kWh"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.30

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 16 otto-

bre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali inferiori a 2.400.000 kWh: 0 euro al kWh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali superiori a 2.400.000 kWh: 0,0031 euro a kWh"».

12.0.31

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.32

CAVALLARO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.33

SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.34

CURTO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.0.35

DATO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.36

BRUNALE, BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, GARRAFFA, CADDEO,
BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.8).

12.0.37

RIGHETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

12.0.38

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

12.0.39

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Le misure previste dall'articolo 8 della legge 25 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

12.0.40

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), capoverso 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole: "dell'85 per cento" con la seguente: "massima"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

12.0.41

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Comunicazione tra intermediari)

1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2 del decreto-legge n. 350 del 2001 a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente».

12.0.42

EUFEMI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Comunicazione tra intermediari)

1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2 del decreto-legge n. 350 del 2001 a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente».

12.0.43

EUFEMI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari)

1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto legge del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera *b*) dell'articolo 11 del citato decreto legge n. 350 del 2001 entro il 16 febbraio 2003, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma *2-bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

12.0.44

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari)

1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 febbraio 2003, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73».

12.0.45

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. La lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radiazioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti».

12.0.46

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. La lettera *e*) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radiazioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.47

CAVALLARO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. La lettera *e*) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radiazioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.48

BASTIANONI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.**

(Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. La lettera *e*) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radiazioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**12.0.49**

TURCI, CASTELLANI, DE PETRIS, D'AMICO, SCALERA, RIPAMONTI, MORANDO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato

a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dimissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di attività» e delle dimensioni dell'impresa, nonchè della localizzazione».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della

Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

12.0.50

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio

2003 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di attività» e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonchè al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investi-

menti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.51

CASTELLANI, TURCI, DE PETRIS, D'AMICO, SCALERA, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1° gennaio 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 32 anni;
- b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
- d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2003 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1° gennaio 2003.

Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di - 92.962,2 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

12.0.52

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono appodate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole da: "e, fermo restando" fino alla fine del periodo sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.53

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 178, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° agosto 2002 recante «Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante «Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002» recante «Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», sono abrogati.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**12.0.54**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.**

(Semplificazione della procedura per la concessione del credito d'imposta per gli investimenti).

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,

n. 178, i capoversi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies* sono sostituiti dal seguente:

«1-*bis*. Al contributo di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.55

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. Il reddito derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3, articolo 2 della legge n. 431 del 1998 nei confronti di conduttore soggetto a provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione non concorre, per l'intero periodo di durata del contratto, alla determinazione della base imponibile.

2. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro è assunto nella misura del 50 per cento.

3. All'articolo 13-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "Euro 495,80", con le seguenti: "euro 991,600" e sostituire le parole: "euro 247,90" con le seguenti: "euro 455,80"».

4. All'articolo 10, lettere c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "loro funzioni" aggiungere le seguenti: "ivi compresi i provvedimenti di convalida di sfratto emessi ai sensi dell'articolo 657 e seguenti del codice di procedura civile"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000.000;
2004: - 100.000.000;
2005: - 100.000.000.

12.0.56

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituito dell'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo: "agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finchè non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima".

all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 4, le parole: "nonchè agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari". Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: "Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finchè non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima".

2. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definiti, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e, se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale.

L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilatazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese per la riduzione degli importi degli atti impositivi».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

12.0.57

GRILLO, LAURO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tasse portuali)

1. Il gettito della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni costituisce entrata di ciascuna Autorità Portuale nella misura del 70 per cento per l'anno 2003 e nella misura del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi degli anni 2003 e 2004 sono ridotti rispettivamente di 14,5 milioni di euro e di 20,80 milioni di euro.

12.0.58

GRILLO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tassa di stazionamento).

1. La tassa di stazionamento prevista dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme che risultano pagate in eccedenza per la tassa di stazionamento non danno luogo a rimborso».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi degli anni 2003 e 2004 e 2005 sono ridotti rispettivamente di 9.5 milioni di euro.

12.0.59

FRANCO Paolo, VANZO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)

1. All'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il fermo di cui al comma 1 non può essere disposto se la somma dovuta dal contribuente è inferiore all'importo di euro 1.000"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

12.0.60

MANZIONE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione della Lotteria nazionale delle Repubbliche marinare)

1. È autorizzata per l'anno 2003 l'effettuazione di una lotteria nazionale denominata "Lotteria nazionale delle Repubbliche marinare".

2. Alla lotteria di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni. Tale lotteria si aggiunge alle lotterie previste dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 722 del 1955.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, un terzo degli utili derivanti dalla lotteria è devoluto al Comune di Amalfi, con l'obbligo di utilizzo per il perseguimento di attività educative, culturali, e conservazione e recupero del patrimonio artistico, nonché di potenziamento delle strutture turistiche e sportive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.61

VERALDI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Razionalizzazione in materia di imposte indirette)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", afferente le formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) sui veicoli, è riservato attraverso la presentazione delle richieste nel relativo P.R.A., alla provincia nel cui territorio risiede l'avente causa, cioè il richiedente, delle richiamate formalità, individuato, secondo i casi, nel proprietario, nel locatario con facoltà di compera (leasing), nell'acquirente con riserva della proprietà o nell'usufruttario dei veicoli stessi. Fermo quanto precede, relativamente agli enti la competenza si individua con riguardo ad una sede secondaria se vi sussiste una effettiva struttura operativa, altrimenti rileva la sede principale (legale). Con i medesimi viene attribuito il gettito della tassa automobilistica"».

Conseguentemente, la rubrica del capo III del titolo II diventa: «Prooghe e disposizioni varie».

12.0.62

CURTO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Razionalizzazione in materia di imposte indirette)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, competente per la presentazione delle richieste di iscrizione, trascrizione ed annotazione sui veicoli è l'ufficio del P.R.A. della provincia nel cui territorio risiede l'avente causa, cioè il richiedente, delle richiamate formalità, individuato, secondo i casi, nel proprietario, nel locatario con facoltà di

compera (*leasing*), nell'acquirente con riserva della proprietà o nell'usufruttuario dei veicoli stessi. Fermo quanto precede, relativamente agli enti la competenza si individua con riguardo ad una sede secondaria se vi sussiste una effettiva struttura operativa, altrimenti rileva la sede principale (legale). Con i medesimi criteri viene attribuito il gettito della tassa automobilistica».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.0.63

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 114) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prodotti cosmetici e igienici non sperimentati sugli animali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

12.0.64

RIPAMONTI, SCALERA, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Carbon tax)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle misure delle aliquote decor-

renti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000».

12.0.65

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la tassa di concessione governativa concernente licenza di porto di fucile anche per uso di caccia annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, è stabilita nella misura di 250 euro».

12.0.66

DATO

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi all'incremento della domanda)

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio del 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10

per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.67

BARELLI, CICOLANI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«CAPO IV

ALTRI INTERVENTI

«Art. 12-bis.

(Misure di incentivazione per il settore turistico balneare)

1. Le porzioni di aree demaniali alienabili in concessione ad imprese turistiche, così come individuate dall'articolo 7 della legge n. 135 del 2001, sulle quali insistono manufatti possono essere acquistati in proprietà dai titolari delle relative concessioni. Le attuali destinazioni d'uso dei manufatti non possono essere modificate e permangono i diritti di servitù, i limiti ed i vincoli edilizi ed urbanistici previsti. La proprietà è soggetta ad esproprio per i motivi di pubblica utilità e di sicurezza ambientale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.68

BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, BONAVITA, BATTAGLIA Giovanni, BATTAFARANO, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante

agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo il numero 13-*bis* è aggiunto il seguente:

"13-*ter*. Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'*handicap*».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.69

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

L'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è modificato come segue:

1) al comma 1 dopo le parole: "2002" aggiungere le seguenti: "e 2003";

2) al comma 2, sostituire le parole: "31 dicembre 2002" con le seguenti: "31 dicembre 2003", e sostituire le parole: "30 giugno 2003" con le seguenti: "30 giugno 2004"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.70

SCARABOSIO

Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "nei due periodi di imposta successivi".

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la parola: "2002" è sostituita dalla seguente: "2003".

3. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2003" e le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004".

4. All'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

5. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

Art. 12-ter.

1. Tutte le domande di condono tendenti all'ottenimento di autorizzazione in sanatoria per opere abusive presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 23 dicembre 1996, n. 662, ivi comprese quelle relative ad opere su edifici ricadenti su aree sottoposte a vincolo e per le quali sia stato richiesto il parere dell'Amministrazione preposta alla sua tutela senza che questa abbia formulato parere negativo nel termine di centottanta giorni dalla richiesta, devono intendersi aver ottenuto la relativa concessione in sanatoria».

12.0.71

FILIPPELLI, GIARETTA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga dei requisiti massimi di anzianità per la nomina a giudice di pace)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: "70 anni" sono sostituite dalle seguenti: "77 anni"».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

12.0.73

PEDRIZZI, MAGNALBÒ, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente)*

1. All'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1. In ogni capoluogo di regione è istituita l'Autorità del garante, organo collegiale e monolitico, operante in piena autonomia ed indipendenza funzionale. È organo di tutela della legalità ed equità orizzontale mediante inviti, comandi, disposizioni, richiami e segnalazioni di errori e vizi di legittimità nell'emissione di atti, provvedimenti, avvertenze e altro da parte degli uffici finanziari; accede agli uffici tributari ed enti per accertarsi sulla funzionalità del servizio di assistenza e di informazione al contribuente. È organo consultivo della giustizia ordinaria, tributaria e contabile nel campo contabile-fiscale. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce al garante regionale risorse materiali ed umane secondo la estensione e la popolazione della regione.

2. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presente professionalità, produttiva ed attività già svolta. Con relazione annuale fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato psicologico dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**12.0.73 (testo 2)**

PEDRIZZI, MAGNALBÒ, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente)*

1. All'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1. In ogni capoluogo di regione è istituita l'Autorità del Garante, organo collegiale operante in piena autonomia ed indipendenza funzionale. È organo di tutela delle legalità ed equità orizzontale mediante inviti, co-

mandi, disposizioni, richiami e segnalazioni di errori e vizi di legittimità nell'emissione di atti, provvedimenti, avvertenze e altro da parte degli uffici finanziaria; accede agli uffici tributari ed enti per accertarsi sulla funzionalità del servizio di assistenza e di informazione al contribuente. È organo consultivo della giustizia ordinaria, tributaria e contabile nel campo contabile-fiscale, Il Ministero dell'economia e finanza fornisce al Garante regionale risorse materiali ed umane secondo la estensione e la popolazione della regione.

2. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presente professionalità, produttiva ed attività già svolta. Con relazione annuale fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel capo della politica fiscale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.14 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «al 4 per cento» con le seguenti: «al 5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione Europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato nei limiti delle maggiori entrate.

12.15 (testo 2)

LABELLARTE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione Europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato nei limiti delle maggiori entrate.

12.18 (testo 2)

LABELLARTE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «4,5 per cento».

Conseguentemente, nel limite delle maggiori entrate per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.20 (testo 2)

VITALI, TURCI, MARINO, MARINI, MICHELINI, D'AMICO, GIARETTA, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, MONTAGNINO, LAURIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le altre: «4,5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente

«Art. 32-bis.

1. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa, nei limiti delle maggiori entrate, per la prosecuzione dell'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni».

12.21 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al 4 per cento» con le seguenti: «al 4,5 per cento».

Conseguentemente, nei limiti delle maggiori entrate per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.23 (testo 2)

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento», con le altre: «4,5 per cento».

Conseguentemente, nei limiti della maggiori entrate per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.29 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

All'articolo 12, riportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «redditi derivanti dalle attività rimpatriate» con le seguenti: «redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate»;

b) al comma 1, lettera f), sostituire le parole «25 settembre 2001» con le seguenti: «27 settembre 2001»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate» con le seguenti: «le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1»;

d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 4-bis, dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1"»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente: «Il comma 1, dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente: "1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 nonché degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi"»,

12.0.49

TURCI, CASTELLANI, DE PETRIS, D'AMICO, SCALERA, RIPAMONTI, MORANDO, MARINO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma

1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di attività» e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio

dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.50

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, MARINO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dal-

l'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di attività» e delle dimensioni dell'impresa, nonchè della localizzazione».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è ricono-

sciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.51

CASTELLANI, TURCI, DE PETRIS, D'AMICO, SCALERA, RIPAMONTI, MARINO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1° gennaio 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 32 anni;

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2003 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1° gennaio 2003. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunica-

zione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di – 92.962,2 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

12.0.57 (testo 2)

GRILLO, LAURO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tasse portuali)

1. Il gettito della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni costituisce entrata di ciascuna Autorità Portuale nella misura del 70 per cento per l'anno 2003 e nella misura del 100 per cento per l'anno 2004. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi degli anni 2003 e 2004 sono ridotti rispettivamente di 14,5 milioni di euro e di 20,80 milioni di euro.

Art. 13.**13.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

13.2

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

13.4

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «le dotazioni iniziali delle U.P.B. degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 – ad eccezione del Ministero della difesa – concernente spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, sono aumentate del 10 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

13.5

BASSANINI, BATTISTI, VITALI, VILLONE, PETRINI, CADDEO, BOCO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ridotte del 10 per cento», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle spese relative agli interventi per l'innovazione e l'ammodernamento dell'amministra-

zione, la formazione dei dipendenti pubblici, il miglioramento della qualità dei servizi e dell'informazione ai cittadini».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

13.6

CAVALLARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ridotte del 10 per cento», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle spese relative agli interventi per l'innovazione e l'ammodernamento dell'amministrazione, la formazione dei dipendenti pubblici, il miglioramento della qualità dei servizi e l'informazione ai cittadini».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

13.30

BEDIN

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «la riduzione non si applica alle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Guardia di finanza».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

13.7

BASSANINI, VITALI, BATTISTI, BOCO, PETRINI, VILLONE, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

13.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

13.9

CAVALLARO, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

13.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento», con le seguenti:
«0,5 per cento».*

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

13.11

GUBERT, CICCANTI

*Al comma 1, alle parole da: «100 milioni di euro per l'anno 2003»
fino a: «concorrono» sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno
2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle
finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono».*

*Conseguentemente, al comma 2, le parole: «2,5 per cento» sono so-
stituite dalle seguenti: «3 per cento».*

13.12

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, alle parole da: «100 milioni di euro per l'anno 2003» fino a: «concorrono» sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «2,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

13.13

CAMBURSANO, BATTISTI, DETTORI, BEDIN, BOCO, CAVALLARO, SCALERA

Al comma 1, alle parole da: «100 milioni di euro per l'anno 2003» fino a: «concorrono» sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono».

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «3 per cento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

13.14

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIPAMONTI

Al comma 1, alle parole da: «100 milioni di euro per l'anno 2003» fino a: «concorrono» sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono».

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «3 per cento».

13.15

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE, MORANDO

Al comma 1, alle parole da: «100 milioni di euro per l'anno 2003» fino a: «concorrono» sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono».

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «3 per cento».

13.16

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire le parole da: «100 milioni di euro per l'anno 2003» fino a: «concorrono» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono».

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «3 per cento».

13.17

LABELLARTE, CAMBURSANO

Al comma 1, alle parole da: «100 milioni di euro per l'anno 2003» fino a: «concorrono» sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono».

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «3 per cento».

13.18

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo la parola: «vigente», sopprimere le parole fino alla fine del comma.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

13.19

CAVALLARO, CAMBURSANO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di funzionamento per consumi intermedi», aggiungere le seguenti: «non aventi natura obbligatoria».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

13.20

NANIA, KAPPLER, BALBONI, BEVILACQUA

Sopprimere il comma 5.

13.21

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, TESSITORE, CADDEO

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

13.22

NANIA, BEVILACQUA

Al comma 5, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «esclusi gli enti locali.».

13.23

NANIA, BEVILACQUA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia le componenti "informatica di servizio" delle unità previsionali di base "Funzionamento" e "Investimenti" dei singoli Dipartimenti sono individuate come unità previsionali di base a sé stanti e riferite ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

5-ter. La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, struttura di I livello del Ministero della giustizia, assume il ruolo di Centro di responsabilità amministrativa cui afferiscono le unità previsionali di base di cui al comma 1 nonchè le risorse finanziarie, umane e strumentali, di funzionamento».

13.0.1

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Contributo straordinario a favore dell'istruzione)*

1. Al fine di promuovere iniziative di risparmio e di razionalizzazione della spesa pubblica nonchè al fine di sviluppare le procedure telematiche di acquisito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, all'interno delle università, nel rispetto delle autonomie dei singoli atenei ed in conformità ai relativi regolamenti e statuti, è riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura di 2,5 milioni di euro per l'anno 2003 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2004. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le forme ed i termini per l'erogazione del contributo, nonchè le misure di monitoraggio e rendicontazione degli interventi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

Art. 14.

14.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo 14.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

14.2

LABELLARTE

I commi 1, 2, 4 e 5 sono abrogati.

14.3

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sopprimere il commi 1 e 2.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

14.4

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

I commi 1 e 2 sono abrogati.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.5

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO, MANCINO

Sopprimere i commi 1 e 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.6

BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BETTONI
BRANDANI, BEDIN

I commi 1 e 2 sono abrogati.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.7

CAVALLARO, CAMBURSANO

Sopprimere i commi 1 e 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere i commi 1 e 2.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.9

GUBERT

I commi 1 e 2 sono abrogati.

14.10

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

I commi 1 e 2 sono soppressi.

14.11THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI,
ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI*Sopprimere i commi 1 e 2.*

14.12

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Sopprimere i commi 1 e 2.***Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

14.13RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, sopprimere le parole: «e degli appalti pubblici di servizi».***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

14.14

CAVALLARO, CAMBURSANO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e dagli appalti pubblici di servizi».***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

14.15

BASSANINI, BATTISTI, VITALI, BOCO, PETRINI, PIZZINATO, VILLONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e degli appalti pubblici di servizi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.

14.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro.

Conseguentemente, al medesimo dopo le parole: «CONSIP spa» aggiungere le seguenti: «ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso»; indi sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.17

LONGHI, BATTAGLIA Giovanni, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.18

SCALERA, CANNAVARO, CAMBURSANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.19

NANIA, KAPPLER, BALBONI, BEVILACQUA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.21

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

14.22

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PERTELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «249.681 euro».

14.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «superiore a 50 mila euro», con le seguenti: «superiore a 200 mila euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.24

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO, MANCINO

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «superiore a 50.000 euro», con le seguenti: «supreiore a 180.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.25

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sostituire alla fine del comma 1, le parole: «superiore a 50.000 euro», con le seguenti: «supreiore a 180.000 euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

14.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «superiore a 50 mila euro», con le seguenti: «superiore a 180 mila euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.27

MONTI, PEDRAZZINI, TIRELLI, VANZO

Al comma 1, sostituire le parole: «a 50 mila euro» con le seguenti: «al controvalore in euro di 130.000 diritti speciali di prelievo (DSP).

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

14.28

TURCI, BARATELLA, CADDEO, IOVENE

Al comma 1, dopo le parole: «50.000 euro» aggiungere le parole: «salvo quanto disposto dalle leggi regionali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.29

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 1, dopo le parole: «euro» aggiungere le seguenti: «salvo quanto disposto da leggi regionali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, salvo quanto disposto dalle leggi regionali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.31

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «salvo quanto disposto dalle leggi regionali».

14.32

PELLICINI, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, dopo le parole: "finanziari", è aggiunto il seguente periodo: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale".

1-ter. all'articolo 11, comma 1, lettera *b*) del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni, dopo le parole: "finanziari", è aggiunto il seguente periodo: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale"».

14.33

TURRONI, RIPAMONTI

Dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «, primo capoverso».

14.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) i comuni e le province».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.35

NANIA, KAPPLER, BALBONI, BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i comuni e le province».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.36

FORCIERI, PIZZINATO, CADDEO

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «23 dicembre 1999, n. 488» aggiungere le seguenti: «ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni quadro di cui sopra come base d'asta al ribasso».***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

14.37

CAMBURSANO, SCALERA, CAVALLARO

*Alla fine del comma 2, lettera b), dopo la parola: «n. 488» aggiungere le seguenti: «ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni quadro di cui sopra come base d'asta al ribasso».***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

14.38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «23 dicembre 1999, n. 488» aggiungere le seguenti: «ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni quadro citate come base d'asta al ribasso».***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

14.39

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Alla fine del comma 2, lettera b), dopo la parola: «n. 488» aggiungere le seguenti: «ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni quadro di cui come base d'asta al ribasso».

14.40

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448» inserire le seguenti: «ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101».

Al comma 3, sostituire le parole: «i citati enti» con le seguenti: «le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali».

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSAP a.pa. può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.40 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448» inserire le seguenti: «ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, del regio-

lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101».

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici».

14.41

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448» inserire le seguenti: «ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 2002, n. 101».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.42

NANIA, KAPPLER, BALBONI, BEVILACQUA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero procedono in materia autonoma adottando i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso;».

14.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) i servizi e le prestazioni sanitarie e sociali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la prestazione di servizi alla persona di competenza di comuni, provincie e regioni, la cui puntuale individuazione è definita dal governo sentita la Conferenza unificata».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.45

FALCIER, NOCCO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) le aziende per la gestione dei servizi pubblici degli enti locali di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.46

GIARETTA, SCALERA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) le aziende per la gestione dei servizi pubblici degli enti locali di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.47

TAROLLI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) le aziende per la gestione dei servizi pubblici degli enti locali di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

14.48

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) i servizi socio-sanitari alla persona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.49

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) i servizi e le prestazioni sanitarie e sociali».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

14.50

SCARABOSIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d) gli organismi di diritto pubblico aventi personalità giuridica privata».

14.51

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Il comma 3 è abrogato.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.52

TURCI, BARATELLA, CADDEO, IOVENE

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.53

BASSANINI, BATTISTI, BOCO, CADDEO, PETRINI, VILLONE, VITALI

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.55

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere il comma 3.

14.56

BASSANINI, BATTISTI, BATTAGLIA Giovanni, BOCO, CADDEO, PETRINI, VILLONE,
VITALI

Al comma, dopo le parole: «gli enti pubblici istituzionali» aggiungere le seguenti: «con l'esclusione di comuni, comunità montane, consorzi e unioni di comuni, province, regioni».

Compensazione dei Gruppi di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.

14.57

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 3, dopo le parole: «gli enti pubblici istituzionali», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei comuni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «gli enti pubblici istituzionali», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei comuni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.59

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» con la seguente: «possano».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

14.60

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «Per procedere agli acquisti in maniera autonoma», inserire le seguenti: «prescindendo dalle convenzioni quadro».

14.61

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «i citati enti» con le seguenti: «le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.62

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Al comma 3, sostituire le parole: «i citati enti» con le seguenti: «gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, legge 23 dicembre 2001, n. 488».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.63

IZZO, GIULIANO

Al comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura anche su richiesta delle singole amministrazioni pubbliche interessate, l'estensione delle convenzioni quadro definite dalla Consip s.p.a. all'approvvigionamento di tutti i beni e servizi necessari al funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Nei casi di mancata attivazione presso la Consip s.p.a. delle convenzioni quadro relative all'acquisizione di specifici beni o servizi, ne è consentita l'acquisizione diretta da parte degli enti ed amministrazioni interessate».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.64

BASSANINI, BATTISTI, VITALI, BOCO, CADDEO, PETRINI, VILLONE, PIZZINATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la facoltà di stipulare convenzioni a condizioni più favorevoli per l'amministrazione».

Compensazioni dei Gruppi DS-I'Ulivo, Margherita-DL-I'Ulivo.

14.65

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la facoltà di stipulare convenzioni a condizioni più favorevoli per l'amministrazione».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.66

MONTI, PEDRAZZINI, TERELLI, VANZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "le province, i comuni" sono inserite le seguenti: "con popolazione superiore a 5.000 abitanti"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

14.67

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro».

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

14.68

SCALERA, CAMBURSANO

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.69

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.70

NANIA, KAPPLER, BALBONI, BEVILACQUA

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.71

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

14.72

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Il comma 4 è abrogato

14.73

BASSANINI, BATTISTI, VITALI, BOCO, CADDEO, PETRINI, VILLONE

Sopprimere il comma 4.

Compensazioni dei Gruppi DS-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.

14.74

VITALI, BARATELLA, CADDEO, IOVENE

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.75

BATTISTI, CAVALLARO, CARBUSANO, DETTORI, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA

Il comma 4 è abrogato.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.76

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.77

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Il comma 4 è abrogato.

14.78

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

14.79

PELLEGRINO, FORTE, CICOLANI, CICCANTI, TAROLLI

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

14.80

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 4.

14.81

GUBERT

Sopprimere il comma 4.
_____**14.82**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

*Sopprimere il comma 4.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**
_____**14.83**

BASSANINI, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BOCO, CADDEO, PETRINI, VILLONE, VITALI

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora il dipendente abbia stipulato contratti a condizioni più favorevoli di quelle dalla Consip spa, il 50 per cento del risparmio realizzato viene attribuito al dipendente che ha sottoscritto il contratto come premio di produttività».***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**
_____**14.84**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

*Il comma 5 è abrogato.***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**
_____**14.85**

GIARETTA

*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

14.86

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.87

FORTE, CICOLANI, PELLEGRINO, CICCANTI, TAROLLI

Il comma 5 è abrogato.

**Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v.
emend. 2.76).**

14.88

BATTISTI, CAVALLARO, CARBUSANO, DETTORI, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.89

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Sopprimere il comma 5.

14.90

FORCIERI, BATTAGLIA Giovanni, PIZZINATO

Sopprimere il comma 5.

14.91

PEDRAZZINI, MONTI, TIRELLI, VANZO

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

14.92

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

14.93

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Sopprimere il comma 5.

14.94

MANIERI, MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, CASILLO

Sopprimere il comma 5.

14.95

GUBERT

Sopprimere il comma 5.

14.96

MONTI, PEDRAZZINI, TIRELLI, VANZO

Al comma 5, premettere le seguenti parole: «Fatta salva la disciplina per l'affidamento degli incarichi di progettazione di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive mo-

dificazioni, e ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

14.97

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Al comma 5, sostituire la parola: «solo» con le seguenti: «a fronte di condizioni provatamente più vantaggiose e».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

14.98

IZZO, GIULIANO

Al comma 5, aggiungere i seguenti periodi: «È ammessa in ogni caso la trattativa privata per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore a 50.000 euro. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di lavori pubblici. L'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte delle amministrazioni pubbliche rimane disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001 n. 384 trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici non economici».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.99

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge

n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze».

14.100

NANIA, BATTAGLIA, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici».

14.101

PEDRAZZINI, TIRELLI, MONTI, VANZO, MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, e successive modificazioni, e all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, siano essi soggetti privati o organismi di diritto pubblico, sono obbligati ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento del valore totale dei servizi per i quali non provvedano direttamente o tramite le proprie società controllate».

14.102

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

*Il comma 7 è abrogato.***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

14.103

BASSANINI, VITALI, BATTISTI, BOCO, PETRINI, VILLONE, CADDEO, PIZZINATO

*Sopprimere il comma 4.***Compensazioni dei Gruppi DS-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.**

14.104

VITALI, BARATELLA, CADDEO, IOVENE

Sopprimere il comma 7.

14.105

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Il comma 7 è soppresso.

14.106

CALVI, MASCIONI, TONINI, IOVENE, CHIUSOLI, VITALI, CADDEO

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7 i servizi socio sanitari educativi alla persona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.107

CAVALLARO, CAMBURSANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7 i servizi socio sanitari educativi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.108

EUFEMI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7 i servizi socio sanitari ed educativi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000».

Compensazione del senatore Eufemi.

14.109

CICCANTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7 del presente articolo i servizi socio sanitari educativi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

14.110

PEDRIZZI, MAGNALBÒ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7 i servizi socio sanitari ed educativi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.111

NOCCO, NESSA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 5 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici, con esclusione di quelli economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire in base alla ripartizione ed alle graduatorie di cui all'articolo 1 commi 3 e 4 del D.M. Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 stilate, nell'anno precedente, dai comitati regionali per le comunicazioni o dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e nelle stesse percentuali delle erogazioni ivi previste. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono ai suddetti obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000"».

14.112

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Fermo restando la validità dei contratti in essere per la durata ivi prevista, il Governo adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma un regolamento, che, sulla base della Comunicazione della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici (2001/

C333/08, in GUCE "C333 del 28 novembre 2001") introduca disposizioni atte ad integrare aspetti sociali negli appalti pubblici».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.113

MONTAGNINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Fermo restando la validità dei contratti in essere per la durata ivi prevista, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma un regolamento, che sulla base della Comunicazione della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici (2001/C338/08, in GUCE del 28 novembre 2001) introduca disposizioni atte ad integrare aspetti sociali negli appalti pubblici».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.114

CUTRUFO, TAROLLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Fermo restando la validità dei contratti in essere per la durata ivi prevista, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma un regolamento che, sulla base della Comunicazione della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici (2001/C338/08, in GUCE "C333 del 28 novembre 2001") introduca disposizioni atte ad integrare aspetti sociali negli appalti pubblici».

14.0.1

NANIA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi per favorire lo sviluppo dell'informatica del Ministero della giustizia)

1. Al fine di assicurare il potenziamento e il completamento del sistema informatico nel Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter, Fondo di riserva per l'autorizzazione di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, appor-tare le seguenti variazioni:

2003: - 40.000;
2004: - 40.000;
2005: - 40.000».

14.0.2

CALLEGARO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonchè norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1 l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

Art. 15.**15.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.2

EUFEMI, GABURRO

Sostituire le parole: «Disposizioni in materia di innovazione tecnologica» *con le seguenti:* «Disposizioni in materia di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica»; *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio, il Comitato per la programmazione e il coordinamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, stabilisce gli obiettivi e le modalità di funzionamento del Comitato. Tale organismo si avvale, per gli obiettivi e le modalità di funzionamento del Comitato. Tale organismo si avvale, per gli aspetti di valutazione della ricerca, del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIUR) di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 204 del 1998».

Compensazione del senatore Eufemi.

15.3

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Sostituire il titolo: «Disposizioni in materia di innovazione tecnologica» *con il seguente:* «Disposizioni in materia di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica».

15.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 7» aggiungere le seguenti: «lettere a) e b)».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.5

SCALERA, BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, CAMBURSANO, BEDIN

Al comma 1, dopo le parole: «comma 7» aggiungere le seguenti: «lettere a) e b)».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.6

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «comma 7» aggiungere le seguenti: «lettere a) e b)».

15.7

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «comma 7» aggiungere le seguenti: «lettere a) e b)».

15.8

LABELLARTE, SCALERA

Al comma 1, dopo le parole: «comma 7» aggiungere le seguenti: «lettere a) e b)».

15.9

CORTIANA, ACCIARINI, BETTA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, TOGNI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Al comma 1, sostituire le parole: «di progetti di innovazione tecnologica» con le seguenti: «di progetti innovativi nel settore informatico».

15.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003,» con le seguenti: «con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2003,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**15.11**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003» con le seguenti: «una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2003».

15.12

PASSIGLI, MORANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 13, comma 3».

15.14

BASSANINI, BATTISTI, PETRINI, VITALI, VILLONE, BOCO, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato».

Compensazione dei Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.

15.15

PASSIGLI, MORANDO

Al comma 1, sostituire le parole da: «riduzione dell'8 per cento» *a:* «dello Stato», *con le seguenti:* «del corrispondente stanziamento del Fondo rotativo per le opere pubbliche, di cui all'articolo 51, comma 2 della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «iscritti nel bilancio dello Stato».

15.17

BASSANINI, VITALI, BATTISTI, BOCO, VILLONE, PETRINI, PIZZINATO, CADDEO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e quota parte» fino alla fine del periodo.

Compensazione dei Gruppi Democratici di Sinistra-I'Ulivo, Margherita-DL-I'Ulivo.**15.18**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 13, comma 3».

15.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 13, comma 3».

15.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, diconcerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate».

15.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze,».

15.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «con il Ministro per la funzione pubblica e».

15.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e il Ministro dell'economia e delle finanze».

15.24

BETTAMIO, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e il Ministro delle attività produttive», al comma 2, lettera b), dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e il Ministro delle attività produttive»; al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e il Ministro delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

15.25

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «tecnologie» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-regioni»; al comma 3, dopo le parole: «interno» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

15.26

NANIA, KAPPLER, BALBONI, BEVILACQUA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281».

15.27

BARATELLA, CADDEO, IOVENE

Al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

15.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.29

CAVALLARO, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.31

FERRARA

Al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

15.32

CREMA, MASCONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

Motivazione: L'elemento serve a garantire un meccanismo di consultazione necessaria, in considerazione della materia trattata.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

15.33

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

15.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «con uno o più decreti di natura non regolamentare».

15.35

BEDIN, BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, SCALERA, BAIO DOSSI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.36

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.37

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.38

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.39

LABELLARTE, MARINO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.40

GUBERT, CICCANTI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo».

15.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «individua i progetti da finanziare».

15.43

CORTIANA, ACCIARINI, FALOMI, IOVENE, VITALI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «individua i progetti da finanziare», aggiungere le seguenti: «i quali devono prevedere l'utilizzo di software libero o di software a sorgente aperto, ovvero di entrambi, salvo il caso in cui la pubblica amministrazione interessata motivi il ricorso a software proprietario con l'impossibilità accertata di realizzare il progetto presentato tramite equivalenti software liberi o a sorgente aperto».

15.44

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «individua i progetti da finanziare», aggiungere le seguenti: «i quali devono prevedere l'utilizzo di software libero o di software a sorgente aperto, ovvero di entrambi, salvo il caso in cui la pubblica amministrazione interessata motivi il ricorso a software proprietario con l'impossibilità accertata di realizzare il progetto presentato tramite equivalenti software liberi o a sorgente aperto».

15.45

CORTIANA, RIPAMONTI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «individua i progetti da finanziare» aggiungere le seguenti: «privilegiando l'utilizzo di software libero o di software a sorgente aperto, ovvero di entrambi».

15.46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate».

15.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «ove necessario».

15.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo alla dizione: «e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate» sopprimere la parola: «interessate».

15.49

PASSIGLI, MORANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È altresì istituito il Fondo per la modernizzazione tecnologica del Paese sotto la responsabilità del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, con una dotazione di 200 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

15.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica soste-

nuta dalle pubbliche amministrazioni, di genere significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia.».

15.52

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di».

15.53

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni».

15.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze».

15.55

VERALDI; SCALERA

Al comma 2, dopo la parola:«inefficienze,» sono aggiunte le seguenti: «consolidando le collaborazioni pubblico-privato,».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.56

CURTO, SEMERARO

Al comma 2, dopo la parola: «inefficienze» aggiungere le seguenti: «consolidando le collaborazioni pubblico-privato,».

15.57

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso».

15.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche».

15.59

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «nelle tecnologie informatiche e telematiche,».

15.60

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «secondo una coordinata e integrata strategia,».

15.61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «coordinata e».

15.62

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e integrata».

15.63

BASSANINI, BATTISTI, VITALI, BOCO, PETRINI, VILLONE, CADDEO

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le parole: «di concerto con il Ministro per la funzione pubblica».

15.64

SCALERA, CAMBURSANO, BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, BAIO DOSSI, DETTORI

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.65

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 2, aggiungere, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.66

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.67

LABELLARTE, CADDEO

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.68

GUBERT; TAROLLI

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.69

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.70

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il punto a).

15.71

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «privilegiando comunque la sperimentazione e gli interventi a cominciare dalle regioni dell'Obiettivo 1».

15.72

DATO, SCALERA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) nell'ambito della pianificazione e definizione delle aree di intervento e di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, viene definita una graduatoria speciale per i progetti delle amministrazioni comunali della provincia di Campobasso e della stessa provincia».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.73

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il punto b).

15.74

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il punto c).

15.75

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il punto d).

15.76

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il punto e).

15.77

FERRARA

Al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

«g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazioni inferiori a 5.000 abitanti per le isole minori;

h) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie».

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esterneità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro: a) convenzioni con istituti di credito o finanziari; b) contributi di privati interessati a forme di promozione; c) ricorso alla finanza di progetto; d) operazioni di cartolarizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie».

Al comma 4, dopo le parole: «Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono aggiunte le seguenti: «adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie».

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. Presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali le spese in materia di informatica sono accentrate nella gestione unificata di cui all'articolo 4

del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, affidata al dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

15.77 (testo 2)

FERRARA, LAURO

Al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

«g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazioni inferiore a 5.000 abitanti per le isole minori;

h) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie».

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro: a) convenzioni con istituti di credito o finanziari; b) contributi di privati interessati a forme di promozione; c) ricorso alla finanza di progetto; d) operazioni di cartolarizzazione.».

Al comma 4, dopo le parole: «Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono aggiunte le seguenti: «adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie».

15.78

BATTISTI, BAIO DOSSI, CAVALLARO, CAMBURSANO, SCALERA, BEDIN, DETTORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di

cui al comma 2, lettera *a*), sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

- a*) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- b*) l'informazione delle banche dati;
- c*) l'integrazione dei sistemi informativi;
- d*) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.79

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera *a*), sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

- a*) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
 - b*) l'informazione delle banche dati;
 - c*) l'integrazione dei sistemi informativi;
 - d*) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».
-

15.80

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera *a*), sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

- a*) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- b*) l'informazione delle banche dati;
- c*) l'integrazione dei sistemi informativi;

d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».

15.81

LABELLARTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera a), sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

- a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
 - b) l'informatizzazione delle banche dati;
 - c) l'integrazione dei sistemi informativi;
 - d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».
-

15.82

GUBERT

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera a), sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

- a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
 - b) l'informatizzazione delle banche dati;
 - c) l'integrazione dei sistemi informativi;
 - d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».
-

15.83

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziato dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera a), sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

- a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- b) l'informatizzazione delle banche dati;
- c) l'integrazione dei sistemi informativi;
- d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».

15.84

CICOLANI, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del precedente comma avranno priorità i progetti di innovazione tecnologica finalizzati all'ottenimento del possesso della certificazione di qualità».

15.85

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

15.86

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

15.87

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO, MORO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esterneità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

15.87 (testo 2)

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO, MORO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esterneità dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
 - b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
 - c) ricorso alla finanza di progetto;
 - d) operazioni di cartolarizzazione».
-

15.88

CAMBURSANO, BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esterneità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni

interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

4. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.89

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

3-bis. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n.26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

3-ter. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.90

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

4. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 7013, concernente i

progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.91

LABELLARTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

4. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4. concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.92

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni

interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

3-bis. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

3-ter. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4. concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.93

GUBERT

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

- a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
- b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
- c) ricorso alla finanza di progetto;
- d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

4. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4. concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.94

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 3, dopo le parole: «nel quadro di un programma nazionale», aggiungere le seguenti: «di indirizzo tecnologico».

15.95

BASSANINI, VITALI, BATTISTI, BOCO, PETRINI, VILLONE, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 3, dopo le parole: «Ministri per l'innovazione e le tecnologie», aggiungere le seguenti: «per la funzione pubblica».

15.96

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI, BEDIN

Al comma 3, dopo le parole: «e dell'interno», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.97

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «e dell'interno», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.98

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Al comma 3, dopo le parole: «e dell'interno», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.99

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 3, dopo le parole: «e dell'interno», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.100

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, dopo le parole: «e dell'interno», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.101

LABELLARTE, MARINO

Al comma 3, dopo le parole: «e dell'interno», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.102

GUBERT, TAROLLI

Al comma 3, dopo le parole: «e dell'interno», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.103

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, PASSIGLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Fondo di garanzia, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato, anche mediante le disponibilità non utilizzate nel 2001, per la prosecuzione nel corso dell'anno scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell'accordo con l'Associazione Bancaria Italiana, del programma denominato "PC per gli studenti", diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Resta valido il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione del 9 marzo 2001, n. 124, che stabilisce le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.104

CAVALLARO, SCALERA

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Alle imprese che collaborano con le pubbliche amministrazioni alla realizzazione dei progetti di innovazione tecnologica di cui ai commi 1, 2 e 3, è riconosciuto un credito di imposta di 1.500 euro per l'esercizio di imposta relativo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.105

MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria, MANIERI, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, BONAVITA, FALOMI

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

15.106

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

15.107

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

15.108

MODICA, TESSITORE, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, ACCIARINI, PAGANO, CORTIANA, CADDEO, BONAVITA, FALOMI

Al comma 4, sostituire le parole: «degli istituti universitari», con le seguenti: «delle università italiane e dei concorsi tra università», e le parole: «gli istituti», con le altre: «le università e i concorsi».

15.109

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI, LAURO

Al comma 4, sostituire le parole: «degli istituti universitari abilitati», con le seguenti: «delle istituzioni universitarie abilitate».

15.110

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il punto a).

15.111

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il punto b).

15.112

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il punto c).

15.113

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il punto d).

15.114

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il punto e).

15.115

MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, ACCIARINI, PAGANO, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, FALOMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce il sostegno finanziario al funzionamento, all'innovazione tecnologica, ai collegamenti internazionali della rete telematica della ricerca italiana (GARR-G), ancorché al suo ampliamento per renderla fruibile per le iniziative di formazione a distanza e di interazione tra sistema scolastico e sistema universitario».

15.116

DEL PENNINO, IZZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. In via straordinaria e in deroga al disposto di cui agli articoli 47, comma 3, e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, per l'anno finanziario 2003, in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per cui non è stata data indicazione dal contribuente, non viene assegnata in proporzione alle scelte espresse, ed è destinata invece al Fondo finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, fino al ripristino dei valori previsti dalla legislazione vigente, nonché alla copertura dell'incremento stipendiale del 4,31 per cento già deliberato per il personale universitario sgravando conseguentemente i bilanci delle università, e per le somme rimanenti al Fondo investimenti per la ricerca di base (FIRB)».

15.117

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA, CADDEO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di qualificare la spesa pubblica per l'attività di ricerca in ambito universitario, i consorzi interuniversitari che possiedono il riconoscimento del Ministero dell'università e della ricerca, dalla entrata in vigore della presente legge:

a) possono partecipare, come soggetti ammissibili, a tutti i bandi pubblici per attività di ricerca a cui partecipano le singole università

(PRIN-Progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale; legge n. 297 del 1999 - Promozione della ricerca industriale);

b) ricevono, nel quadro della stessa legge n. 297 del 1999, analogo trattamento normativo regolamentare delle università».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

15.118

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. I decreti e i provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati sentita la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali».

15.0.1

FERRARA

Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

(Progetto p.c. per i giovani)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani" nel quale affluiscono le disponibilità, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC per i giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'innovazione e le tecnologie, di natura non regolamentare, emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze degli interessati, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla Pubblica amministrazione.

2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è abrogato».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

15.0.1 (testo 2)

FERRARA

Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

(Progetto p.c. per i giovani)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo speciale, denominato «PC ai giovani» nel quale affluiscono le disponibilità, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato «PC per i giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze degli interessati, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

15.0.2

IOVENE, GASBARRI, BATTAGLIA Giovanni, PASSIGLI, MORANDO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. È istituito il programma "carta di credito formativa". Il programma si rivolge sperimentalmente ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto diciotto anni nel corso degli anni 2003 e 2004.

2. Il programma prevede l'attribuzione di una dotazione finanziaria di capitale pari a 5 mila euro, per l'acquisto secondo specifica convenzione di strumenti tecnologici e di corsi di formazione o per l'avviamento, singolarmente o in forma associata, di un'attività imprenditoriale o professionale. Il Ministro per l'innovazione tecnologica promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'innovazione, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a euro 5.000 (cinquemila), da effettuare entro il 2008. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. A tale programma sono destinate risorse pari a 150 milioni di euro per il 2003 e 150 milioni di euro per il 2004. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.0.3

CORTIANA, ACCIARINI, FALOMI, IOVENE, VITALI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. È istituito il programma "carta di credito formativa". Il programma si rivolge sperimentalmente ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto diciotto anni nel corso degli anni 2003 e 2004. Il programma prevede l'attribuzione di una dotazione finanziaria di capitale pari a 5 mila euro, per l'acquisto secondo specifica convenzione di strumenti tecnologici e di corsi di formazione o per l'avviamento, singolarmente o in forma associata, di un'attività imprenditoriale o professionale. Il Ministro per l'innovazione tecnologica promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'innovazione, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a cinquemila euro, da effettuare entro il 2008. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. A tale programma sono destinate risorse pari a 150 milioni di euro per il 2003 e 150 milioni di euro per il 2004. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.0.4

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Istituzione del Programma "Lotta al Digital Divide internazionale")*

1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2003, presso la Presidenza del Consiglio, il programma sperimentale per gli anni 2003 e 2004 denominato "Lotta al Digital Divide internazionale" le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;

favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizionali;

creare e valorizzare una industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;

valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

a promuovere la diffusione di sistemi *open source*, *free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il Programma si dota di un Centro tecnico di sostegno e di un Comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il Programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con decreto del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il parere consultivo del Centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del Comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

3. È istituito il Centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2 del presente articolo. Il Centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del Programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promo-

zione e supporto tecnico per l'attuazione del Programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il Centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al Comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del Programma. Il Centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio entro il 31 gennaio 2003 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del Centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il Centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il Centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il Comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio. Il Comitato di controllo ed indirizzo, ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del Programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 gennaio 2003, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio, dal Ministero per l'innovazione, dal Ministero degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria

e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del Programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004, denominato "fondo per la lotta al digital divide internazionale" destinato esclusivamente al funzionamento del Programma e alla realizzazione delle sue finalità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.0.5

CORTIANA, ACCIARINI, FALOMI, IOVENE, VITALI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Programma "Lotta al Digital Divide internazionale")

1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2003, presso la Presidenza del Consiglio, il programma sperimentale per gli anni 2003 e 2004 denominato "Lotta al *Digital Divide* internazionale" le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

- a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;
- b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;
- c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;
- d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;
- e) creare e valorizzare una industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;
- f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;
- g) a promuovere la diffusione di sistemi *open source*, *free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;
- h) sostenere la creazione di network educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il Programma si dota di un Centro tecnico di sostegno e di un Comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il Programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con decreto del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il parere consultivo del Centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del Comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

3. È istituito il Centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2 del presente articolo. Il Centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del Programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del Programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il Centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al Comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del Programma. Il Centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio entro il 31 gennaio 2003 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del Centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il Centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il Centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il Comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio. Il Comitato di controllo ed indirizzo, ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del Programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non

sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 gennaio 2003, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio, dal Ministero per l'innovazione, dal Ministero degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del Programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004, denominato "fondo per la lotta al *digital divide* internazionale" destinato esclusivamente al funzionamento del Programma e alla realizzazione delle sue finalità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.0.6

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del fondo "Sapere Aperto" per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca)

1. È istituito un fondo, denominato "Fondo Sapere Aperto", dell'ammontare di 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete Internet. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2003, 2004 e 2005, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.0.7

CORTIANA, ACCIARINI, FALOMI, IOVENE, VITALI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del fondo "Sapere Aperto" per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca)

1. È istituito un fondo, denominato "Fondo Sapere Aperto", dell'ammontare di 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete Internet. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2003, 2004 e 2005, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.0.8

FERRARA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Nuove tecnologie in favore dei disabili)

1. I siti Internet ed i servizi forniti delle pubbliche amministrazioni con mezzi informatici e telematici devono essere accessibili ed utilizzabili anche da portatori di *handicap*.

2. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti: "e per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie informatiche in favore degli anziani e dei disabili"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

15.0.9

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Pubblicazione delle decisioni sulla rete Internet)

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile sono rese pubbliche mediante deposito in segreteria e contestuale pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

Art. 16.

16.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

16.2

BASSANINI, BATTISTI, VITALI, BOCO, PETRINI, VILLONE, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo DS-l'Ulivo e Margherita DL-l'Ulivo.

16.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

16.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 1.

16.5

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, secondo modalità e parametri stabiliti d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali».

16.6

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle regioni e degli enti locali territoriali».

16.7

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle regioni e degli enti locali territoriali».

16.8

LABELLARTE

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle regioni e degli enti locali territoriali».

16.9

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle regioni e degli enti locali territoriali».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

16.10

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle regioni e degli enti locali territoriali».

16.11

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle regioni e degli enti locali territoriali».

Compensazione del Gruppo DL-L'Ulivo.

16.12

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sostituire le parole da: «avvalendosi dei propri», fino alla fine del comma 2 con le seguenti: «facendone richiesta ai legittimi rappresentanti».

16.13

FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere il comma 2.

16.14

CREMA, MASCONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

16.15

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

16.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

16.17

NANIA, KAPPLER, BALBONI, SEMERARO

Sopprimere il comma 2.

16.18

CAMBURSANO, SCALERA, CAVALLARO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

16.19

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere il comma 4.

16.20

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 5, sostituire la parola: «sentita» con la seguente. «d'intesa».

16.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di migliorare la trasparenza nel rapporto di committenza tra enti e professionisti, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tutti gli enti pubblici sono tenuti a pubblicizzare, attraverso forme adeguate e semplificate e prioritariamente attraverso l'accesso ad un sito telematico, il conferimento di tutti gli incarichi professionali da parte degli enti addetti.

5-ter. Al fine di favorire le opportunità per i giovani professionisti, gli enti di cui al precedente comma, nel conferimento degli incarichi professionali, non possono assegnare più di due incarichi ad un unico soggetto».

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

124^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» (n. 146)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.

Interviene in discussione generale il senatore EUFEMI, a giudizio del quale sarebbe stato preferibile affrontare l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo in seduta congiunta con la Commissione alla Commissione Giustizia, in analogia con quanto compiuto in sede di esame di disegno di legge di delega.

Dopo aver espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul complesso del provvedimento, si sofferma in particolare su alcuni aspetti meritevoli di approfondimento e che auspica siano considerati nella redazione delle osservazioni da rassegnare alla Commissione Giustizia.

Egli osserva che il provvedimento proposto dal Governo per quanto riguarda le società cooperative non tiene conto della specificità del settore agricolo ed edilizio, sia in relazione al calcolo della prevalenza, sia in relazione alla norma sui collegi sindacali sia, in generale, su tutto ciò che concerne la modifica dei caratteri dei fattori di prevalenza e il rispetto delle clausole mutualistiche e l'eventuale soppressione delle stesse. In particolare, egli ritiene che le cooperative agricole in assenza di modificazioni, rischiano di essere assoggettate ad una disciplina più gravosa di quella prevista per le società per azioni, ancorchè di dimensione certamente diversa.

Un altro elemento di grande rilevanza consiste nella norma che consente alle cooperative che si trasformano in società lucrative di devolvere solo le riserve indivisibili ai fondi per lo sviluppo della mutualità e della cooperazione e non il patrimonio effettivo. Facendo riferimento all'articolo 17 della legge n. 388 del 2000, egli ritiene che la previsione di tale facoltà non sia in linea con i principi della delega. A suo giudizio, infatti, il riferimento all'articolo 17 della legge n. 388 è parte essenziale dell'equilibrio politico raggiunto con l'approvazione dell'articolo 5 della delega. Infatti, in caso diverso, il principio di indivisibilità del patrimonio costituito in vigore delle agevolazioni fiscali verrebbe eluso e in parte vanificato. Per tali motivi la propria parte politica ritiene fondamentale modificare gli articoli del codice civile introdotti con lo schema di decreto, al fine di preservare la devoluzione piena ai fondi mutualistici del patrimonio effettivo, in quanto la esenzione d'imposta degli utili destinati a riserva è sempre stata giustificata con il divieto di appropriazione del patrimonio della cooperativa da parte dei soci. A suo giudizio, quindi, andrebbe preservata la vigenza dell'articolo 17 della legge n. 388, soprattutto per garantire che l'eventuale fusione di società cooperative con società lucrative non eluda l'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici. La propria parte politica pertanto ritiene importante sottoporre alla Commissione Giustizia un parere del tenore precedentemente illustrato.

In merito all'assegnazione del provvedimento il presidente PEDRIZZI ricorda che, in sede di illustrazione, aveva sottolineato le ragioni di opportunità che motivavano l'assegnazione del provvedimento in sede consultiva rispetto alla Commissione Giustizia.

Il senatore EUFEMI ribadisce la propria perplessità su tale questione.

Interviene quindi il senatore COSTA, il quale formula un giudizio sostanzialmente positivo sullo schema di decreto in esame, ma ritiene opportuna l'occasione della valutazione del nuovo regime della disciplina delle società cooperative per affrontare un argomento che riguarda in particolare le banche di credito cooperativo. In premessa, egli ricorda che l'articolo 17 della legge n. 388 del 2000 ha previsto, con una norma interpretativa, l'assimilazione delle operazioni di fusione tra banche di credito cooperativo e banche a fine lucrativo, con le operazioni di liquidazione, attribuendo quindi alla società incorporante l'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi per lo sviluppo della mutualità e della cooperazione. Egli esprime forti perplessità sulla liceità della norma interpretativa in parola, atteso che essa ha regolamentato retroattivamente operazioni compiute in un contesto giuridico ben diverso.

Infatti, ai sensi del Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie e sotto l'egida della stessa Banca d'Italia, sono state compiute prima del 2000 una serie di fusioni tra banche di credito cooperativo e banche diverse, nel presupposto, derivante da un'interpretazione delle norme vigenti generalizzata e mai messa in discussione, che nelle ipotesi di fusione non

ricorresse l'obbligo della devoluzione. Occorre quindi chiedersi come mai sia intervenuto l'articolo 17, visto che le fusioni in parola sono state consentite, ai sensi dell'articolo 36 del T.U.B. per evitare che le difficoltà in cui versavano alcune banche di credito cooperativo potessero creare problemi di stabilità al sistema. Le fusioni eterogenee sono state compiute quindi nell'interesse dei creditori, per tutela la stabilità del sistema creditizio, incoraggiate dalla stessa Banca d'Italia e pertanto il carattere interpretativo dell'articolo 17, incidendo retroattivamente, rischia di penalizzare proprio i soggetti che erano stati più sensibili alle sollecitazioni dell'Istituto di vigilanza. Va inoltre tenuto presente che nella stima dei patrimoni delle banche di credito cooperativo compiute all'atto della fusione hanno concorso valori che non sarebbero stati presi in considerazione se fosse stato obbligatorio devolvere il patrimonio ai fondi di mutualità.

L'oratore passa quindi a commentare criticamente il significato giuridico e la disposizione interpretativa recata dal citato articolo 17, osservando che la norma di interpretazione autentica deve affermare un'interpretazione compatibile col tenore delle norme interpretate, senza nulla innovare, ed intervenire nel momento in cui siano sorti dubbi interpretativi che abbiano già prodotto incertezze e interpretazioni giurisprudenziali difformi. Tali presupposti mancano nel caso dell'articolo 17, che, invece, ha sostanzialmente dato vita ad un contenzioso caratterizzato dalla sperequazione tra gli organismi nati dalle operazioni di fusione poste in essere in periodi per i quali sono maturati i termini di prescrizione e organismi sorti da fusioni poste in essere più recentemente.

Lo schema di decreto concernente la riforma del diritto societario interviene quindi sulla disciplina delle cooperative regolamentando in modo puntuale ed inequivocabile le ipotesi di obbligo di devoluzione del patrimonio residuo da parte delle società con mutualità prevalente. L'esame di tale provvedimento appare quindi la sede più opportuna per intervenire modificando radicalmente il citato articolo 17.

Il senatore TURCI condivide le perplessità espresse dal senatore Eufemi in merito all'assegnazione in sede consultiva del provvedimento, ritenendo preferibile l'esame in congiunta con la Commissione Giustizia. In relazione al tecnicismo della materia ritiene opportuno compiere un meditato approfondimento delle questioni maggiormente rilevanti, anche con la costituzione di un comitato ristretto.

Interloquisce il presidente PEDRIZZI che informa la Commissione che i tempi di esame dello schema di decreto non consentono tale procedura: pur tuttavia ritiene che nella prossima seduta la Commissione possa essere già posta in condizione di valutare la proposta di osservazioni.

Riprendendo il proprio intervento il senatore TURCI esprime un sostanziale apprezzamento per l'impianto dello schema di decreto, che sembra aver superato il rischio di una disciplina civilistica completamente separata per le cooperative a mutualità prevalente e per quelle a mutualità

affievolita. Molto opportunamente si è preservata l'unitarietà del modello cooperativo, pur mantenendo la prospettiva di introdurre una disciplina fiscale differenziata.

Egli auspica pertanto la predisposizione di un parere alla 2^a Commissione nel quale possano confluire le sollecitazioni da più parti avanzate, preannunciando peraltro l'eventuale predisposizione di un parere di minoranza nel caso non ci dovesse essere unanimità di intenti.

Egli elenca quindi le questioni meritevoli di una particolare attenzione in sede di redazione delle osservazioni, soffermandosi sulla esigenza di tener conto delle specificità delle cooperative agricole per quanto concerne la individuazione dei criteri di prevalenza. Pur giudicando equa la percentuale del 50 per cento quale limite al di sotto del quale non c'è prevalenza dell'attività mutualistica, esprime forti perplessità per la facoltà assegnata al Ministro per le attività produttive di modificare con decreto i requisiti della prevalenza.

Sempre in tema di requisiti delle cooperative a mutualità prevalente da inserire nelle previsioni statutarie occorre chiarire che il divieto di distribuire i dividendi concerne una percentuale pari all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti percentuali e mezzo e che il divieto di distribuire le riserve non sia limitato solo ai soci operatori.

La questione peraltro di maggiore rilevanza concerne il chiarimento circa la destinazione delle riserve indivisibili, chiarendo cioè se in esse vadano o meno ricomprese quelle espressamente indivisibili per legge.

Per quanto concerne invece il limite dei tre mandati per gli amministratori appare essenziale non modificare tale vincolo per garantire la permeabilità dei gruppi dirigenti.

Interviene il senatore PASQUINI commentando criticamente la disposizione recata dall'articolo 9, rubricato Norme di attuazione transitorie, che consente al Ministro delle attività produttive di stabilire con proprio decreto regimi derogatori al requisito della prevalenza: si tratta di una facoltà non condivisibile e che, tra l'altro, non sembra rispettosa della gerarchia delle fonti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2003 (n. 160)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62. Esame e rinvio)

Il senatore FRANCO Paolo riferisce alla Commissione sulle modalità e i criteri seguiti dal Governo per la scelta delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2003, citando in particolare la disposizione recata dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

Egli fa presente che per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali per il prossimo anno si è tenuto conto anche degli elementi di valutazione acquisiti con lo svolgimento delle lotterie per l'anno 2002. L'oratore fa presente quindi che è stato confermato il numero massimo di sei lotterie quale limite oltre il quale si rischia di non realizzare l'obiettivo di vendita per ognuna delle manifestazioni.

Egli dà quindi conto analiticamente delle singole manifestazioni proposte, facendo riferimento ai criteri e alle motivazioni che hanno indotto il Governo a indicare tali eventi.

Per quanto concerne la Lotteria Italia, essa, come tradizione, viene abbinata ad un programma televisivo in grado di realizzare risultati di vendita dei biglietti soddisfacenti. Appare rilevante sottolineare come, anche nel 2002, le lotterie di maggiore successo sono state quelle cosiddette «interattive», in grado di attribuire vincite e premi anche prima dell'estrazione finale.

Il senatore BRUNALE ritiene opportuno, al di là dei singoli abbinamenti proposti, affrontare in generale le problematiche legate alla gestione e alla commercializzazione dei biglietti delle lotterie, anche nella prospettiva di affidamento del servizio ai privati e del contenzioso che si è attivato su tale aspetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

150^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ACCIARINI stigmatizza le difficoltà che la Commissione, nonostante l'atteggiamento responsabile dei Gruppi di opposizione, incontra ormai costantemente ai fini del raggiungimento del numero legale. In particolare, riguardo alla seduta odierna, ella lamenta che è occorsa quasi un'ora di tempo – anche attraverso l'affannosa ricerca di sostituzioni – per consentire la regolare composizione dell'organo collegiale. A suo avviso, si tratta di un modo di procedere atipico e al tempo stesso contrario al decoro dell'istituzione parlamentare. Preannuncia pertanto una sua iniziativa volta a sensibilizzare su questo specifico problema il Presidente del Senato.

Il presidente ASCIUTTI rivendica una corretta conduzione dei lavori della Commissione, che ha sempre teso a garantire i diritti dell'opposizione, senza con ciò mortificare le prerogative della maggioranza, per difendere le quali egli intende avvalersi di tutte le possibilità offerte dal Regolamento. In proposito, egli precisa che le norme regolamentari non prevedono alcun termine *ad quem* entro il quale la Commissione sia tenuta a raggiungere il numero legale. Pertanto, avendo la Commissione concordato di dedicare la seduta odierna al solo esame dell'atto n. 156, egli ha ritenuto di dover attendere tutto il tempo necessario per la regolare composizione dell'organo collegiale. Sottolinea inoltre che le dimensioni dell'attesa non corrispondono a quelle indicate dalla senatrice Acciarini,

dal momento che fino alle ore 15,30 sono proseguiti i lavori della Sottocommissione pareri.

Il presidente Asciutti osserva tuttavia che l'attuale Regolamento del Senato non rispecchia la trasformazione del sistema politico italiano dovuta all'adozione di una disciplina elettorale di tipo maggioritario. Soprattutto per ciò che concerne la rappresentanza dei Gruppi parlamentari nelle Commissioni permanenti, il Regolamento è ancora ispirato al sistema proporzionale. Sotto questo profilo, egli non giudica negativamente un appello al Presidente del Senato, affinché venga opportunamente sensibilizzato circa l'esigenza di una modifica *ad hoc* del Regolamento stesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002-2003 (n. 156)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – aveva avuto inizio la discussione generale.

Interviene quindi la senatrice SOLIANI, la quale sottolinea come lo schema di decreto ministeriale in esame venga sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari ad anno scolastico già avviato. Ella ricorda peraltro che le stesse iniziative di sperimentazione relative all'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia e a quella elementare sono state autorizzate solamente in questi giorni. Ne consegue che la normativa che deve disciplinare l'andamento dell'anno scolastico in corso sta entrando in vigore addirittura a ridosso delle festività natalizie e ciò dà il senso delle difficoltà che la scuola italiana deve superare anche dal punto di vista della gestione ordinaria.

Passando alla rideterminazione del rapporto fra insegnanti e alunni, la senatrice cita alcuni dati che evidenziano il progressivo peggioramento di tale rapporto, che si va realizzando nell'ottica di una costante riduzione della spesa destinata al sistema d'istruzione. Manca invece totalmente un quadro complessivo che dia conto della qualità delle prestazioni dei docenti a fronte delle esigenze degli allievi.

Pur riconoscendo che i precedenti Governi di Centro-sinistra avevano già previsto una contrazione del numero complessivo degli insegnanti, ella ricorda peraltro che, a far da contrappeso a quella scelta, erano altresì previsti maggiori investimenti per la scuola. Secondo quella impostazione, si sarebbero anche dovute assicurare retribuzioni più elevate ai docenti, mentre oggi non è immaginabile che un esiguo adeguamento dei loro stipendi. In altri termini la ridotta consistenza degli organici decisa dal Governo non appare correlata a una verifica della qualità del sistema d'istruzione

condotta sui livelli di apprendimento di tutti gli allievi considerati nel loro complesso: dalla scuola dell'infanzia fino al diploma di maturità.

La senatrice rileva inoltre che l'azione del Governo, anche in merito allo schema di decreto interministeriale in titolo, non è strutturale e non tiene neppure conto del calo degli alunni; essa ha infatti una mera valenza provvisoria e contingente, riducendosi ad operare dei tagli (che rappresentano sempre la scelta più facile) invocando criteri di razionalizzazione. Del resto, il Governo non sembra capace di avviare una riorganizzazione complessiva della funzione docente, che vada oltre il semplice rapporto numerico fra gli stessi docenti e gli allievi, peraltro limitato al solo insegnamento frontale. A suo avviso, occorrerebbe invece procedere in senso radicalmente diverso, vale a dire affermando la validità dell'organico funzionale d'istituto, già consentito in via sperimentale dalla legge n. 30 del 2000. Quel tipo di organico costituirebbe infatti lo strumento più efficace per rafforzare l'autonomia e la responsabilizzazione degli istituti scolastici.

La senatrice rivolge quindi ulteriori critiche al testo governativo in esame, dichiarando la propria contrarietà all'accorpamento delle classi terminali nella scuola secondaria superiore che incide negativamente sulla completezza dei percorsi di apprendimento, alla riduzione del servizio del tempo pieno nelle scuole elementari e alla sottrazione dell'insegnamento della lingua inglese ai docenti specialisti, senza che a tale ultima misura corrisponda l'avvio di un nuovo sistema che consenta di soddisfare l'esigenza (più volte invocata dallo stesso Governo) di garantire agli alunni delle scuole elementari appunto l'apprendimento della lingua inglese.

Dopo essersi associata alle osservazioni già emerse nel corso del dibattito riguardo all'inopportunità di una riduzione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni educative, la senatrice esprime poi soddisfazione per quanto previsto dalla Tabella A dell'atto in titolo, in base alla quale non vi saranno contrazioni negli organici riferiti alla scuola materna. Si augura tuttavia che il Governo voglia chiarire che quella specifica dotazione organica rappresenti la soglia minima oltre alla quale non è consentito scendere e dalla quale viceversa occorre ripartire allo scopo di potenziare il servizio considerato.

Complessivamente ella ritiene che lo schema di decreto in esame, unitamente al disegno di legge finanziaria, al progetto di riordino dei cicli scolastici e ad altri provvedimenti di urgenza sulla scuola adottati dal Governo, rientri in un disegno diretto a recare un grave danno al sistema nazionale d'istruzione, sottraendogli risorse materiali e umane, riducendo il tempo scuola e con ciò mettendo a rischio il rispetto dell'obbligo scolastico. Ritenendo che questa politica governativa si svolga in assenza di una strategia progettuale che sia in grado di affermare un sistema alternativo, ella ritiene conclusivamente di dover esprimere una valutazione negativa sul provvedimento in esame.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente relatore ASCIUTTI, il quale illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto interministeriale in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

rileva l'incongruenza di pronunciarsi, ad anno scolastico già avviato, sull'atto del Governo che predispone le dotazioni organiche del personale docente ed auspica pertanto che, in futuro, analoghi schemi di decreti vengano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento;

invita inoltre il Governo a rivedere il meccanismo di quantificazione delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandi femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesso agli istituti tecnici e professionali, di cui all'articolo 8 dello schema di decreto, nella considerazione del ruolo ancor oggi rilevante per la formazione delle giovani generazioni che le istituzioni educative svolgono quanto meno nelle regioni meridionali del Paese».

Avendo il sottosegretario Valentina APREA rinunciato alla replica, si passa alla votazione della proposta di parere del Presidente relatore.

La senatrice ACCIARINI dichiara il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, lamentando che il Presidente relatore non abbia tenuto conto del dibattito ed in particolare delle osservazioni critiche dell'opposizione, con la sola eccezione di quelle relative alle dotazioni organiche relative ai convitti. Ciò vanifica la dialettica parlamentare e nega l'utilità del confronto tra forze politiche.

Quanto poi all'auspicio che in futuro gli schemi di revisione delle dotazioni organiche siano sottoposte all'esame parlamentare prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento, ella dichiara di condividerne lo spirito, ma ne sottolinea la scarsa portata pratica ai fini del corrente anno scolastico.

Anche la senatrice SOLIANI annuncia il voto contrario, che discende da un netto dissenso sull'atto nel suo complesso.

Si associa il senatore BETTA, il quale condivide tuttavia l'auspicio di una maggiore tempestività nella presentazione degli atti del Governo. Rileva inoltre una forte discrasia fra lo sforzo teorico della maggioranza sulla riorganizzazione della scuola e il contenuto degli atti concretamente elaborati, nei quali non v'è traccia delle pur interessanti ipotesi prefigurate a livello teorico.

Il senatore BRIGNONE dichiara invece il suo voto favorevole sulla proposta del Presidente relatore, ritenendo che molte delle importanti tematiche sollevate nel dibattito (fra cui il passaggio dagli organici di diritto e di fatto agli organici funzionali) possano essere meglio risolte, nel pieno rispetto del processo autonomistico, attraverso il percorso della devoluzione. Ciò, in correlazione con la rete del servizio formativo in ambito territoriale ed, eventualmente, anche una revisione dello stato giuridico dei docenti.

Il senatore DELOGU dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sulla proposta di parere del Presidente relatore che, a suo giudizio, rispecchia pienamente l'orientamento della maggioranza.

Si associa il senatore COMPAGNA a nome del Gruppo Unione democristiana e di Centro, apprezzando in particolare l'equilibrio della proposta del Presidente relatore.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazioni è posta ai voti ed accolta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente ASCIUTTI avverte che nella Sottocommissione pareri tenutasi prima dell'inizio della seduta di oggi è stata richiesta la rimessione alla sede plenaria per il disegno di legge n. 1745, recante delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Avverte conseguentemente che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva, del predetto disegno di legge n. 1745.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

155^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luigi De Pierris, coordinatore dell'Unità tecnica Finanza di progetto istituita presso il CIPE e la dottoressa Monica Foschi, funzionario dell'area economico – finanziaria dello stesso organismo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1811) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta era stato illustrato l'unico emendamento riferito all'articolo 2 del testo del decreto-legge sul quale il rappresentante del Governo aveva espresso parere favorevole.

Il relatore, senatore CICOLANI, esprime a sua volta parere favorevole e sottolinea la necessità di riformulare, per una maggiore precisione tecnica, l'emendamento 2.1 nel modo seguente: *Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4.bis. Sono comprese fra le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo quelle che utilizzano elicotteri.»*

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 2.1 (Nuovo testo), posto ai voti, è approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 244 del 2002, con le modifiche testè accolte, autorizzandolo al contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione del Coordinatore dell'unità tecnica Finanza di progetto istituita presso il CIPE

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 novembre scorso.

Il presidente GRILLO ricorda in sintesi le finalità che si prefigge l'indagine conoscitiva in titolo dopo che negli ultimi mesi, con l'entrata in vigore della legge n. 443 del 2001, della legge n. 166 del 2002, nonché del decreto legislativo n. 190 del 2002, si è completato il processo di riforma normativa nel settore delle opere pubbliche. In particolare, si rende necessario verificare il quadro delle risorse esistenti e di quelle potenziali per dare attuazione al progetto di rilancio delle infrastrutture strategiche in Italia. Nell'ambito delle audizioni che si sono già svolte, un contributo prezioso potrà essere fornito anche dai responsabili dell'unità tecnica di Finanza di progetto e soprattutto dall'esperienza che questo organismo ha maturato in questi anni per comprendere se la tecnica di finanza di progetto possa realmente decollare.

Il dottor DE PIERRIS, coordinatore dell'unità tecnica Finanza di progetto, prendendo spunto dalla relazione annuale al CIPE dello scorso gennaio, osserva che nel Paese lo sviluppo della finanza di progetto ha incontrato una serie di ritardi, in primo luogo dovuti alla inadeguatezza normativa della riforma della legge Merloni del 1998 che aveva per la prima volta disciplinato questa tecnica di finanziamento delle opere pubbliche. Dopo aver precisato che la complessità stessa della finanza di progetto è tale da esigere un tempo di circa sei – sette anni per poter raggiungere risultati apprezzabili, sottolinea che oltre al richiamato problema normativo l'altra causa che ha impedito lo sviluppo di tale tecnica di finanziamento risiede nel fatto che le amministrazioni non sono state ancora sufficientemente propulsive nello stimolare il mercato. Infatti, se è vero che la figura del promotore assume un ruolo rilevante nella stesura del piano economico finanziario e nel perfezionamento di convenzioni con il settore pubblico, è anche vero che quest'ultimo deve comunque mantenere un ruolo di indirizzo fondamentale. Di tale carenza propulsiva, che ancora caratterizza molte amministrazioni pubbliche, si è data testimonianza da parte dell'amministratore dell'ANAS che, all'atto del proprio insediamento, ha dichiarato di trovare un ente ricco di cassa, ma povero di progetti.

L'entrata in vigore delle normative che sono state ricordate dal presidente Grillo certamente rappresenta un passo in avanti per far sì che la tecnica della finanza di progetto possa finalmente avere successo, ma, tuttavia, resta importante il ruolo che verrà assunto dalle stazioni appaltanti.

Il presidente GRILLO osserva che nel corso delle audizioni fin qui svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva si è avuto modo di verificare la concreta possibilità di un rilancio di investimenti nel settore delle opere pubbliche, anche per effetto di strumenti innovativi come Infrastrutture Spa, oltre che con il potenziamento della tecnica della finanza di progetto. In tal senso, sarebbe utile comprendere quale ruolo di supporto venga esercitato dall'unità di Finanza di progetto e, in particolare, le difficoltà che la stessa ha incontrato in questi anni.

Il dottor DE PIERRIS indica i due principali settori di intervento dell'unità di cui è coordinatore: in primo luogo, essa assicura un'assistenza tecnica agli enti locali che in questi anni ha visto il coinvolgimento di centinaia di amministrazioni periferiche; in secondo luogo, garantisce un supporto analogo anche alle amministrazioni centrali. A tale riguardo, la delibera CIPE n. 121 del dicembre 2001 ha incaricato l'unità tecnica di effettuare studi pilota su iniziative e progetti, nell'ambito del primo programma di opere strategiche, capaci di attrarre capitale privato. Nel dare attuazione a tale previsione sono stati individuati diversi progetti aventi le richiamate caratteristiche: la tratta ferroviaria Torino - Lione, il centro intermodale ferroviario, la tangenziale esterna di Milano, il quadrilatero Marche - Umbria, gli schemi idrici, oltre ad altri interventi infrastrutturali.

Tuttavia il supporto offerto dall'unità resta di tipo tecnico e non ha alcuna cogenza, non determinando, quindi, alcun vincolo nei confronti delle pubbliche amministrazioni che hanno chiesto consulenza o assistenza.

Il senatore CICOLANI osserva che in questi ultimi mesi si sta registrando una positiva evoluzione del mercato dei lavori pubblici non solo in virtù di nuove normative, ma anche in considerazione degli effetti positivi che le stesse possono innescare in termini di investimenti. Infatti, la stessa legge obiettivo permette di assegnare alla tecnica di finanza di progetto una potenzialità di investimento di molti miliardi delle vecchie lire, mentre la legge Galli ha analoghe potenzialità di risorse per quanto attiene agli ambiti territoriali ottimali i cui piani medi di investimento sono assai interessanti. Dopo aver ricordato che la finanza di progetto può garantire risultati anche per quanto concerne il mercato delle opere infrastrutturali non strategiche, si sofferma sui principali problemi che hanno impedito a questa tecnica di finanziamento di dare i risultati sperati.

In primo luogo, è presente una serie di problemi operativi: dall'assenza di *advisors* alla mancanza di una formazione specifica e diffusa, che esigono un'azione di intervento pronta ed incisiva; in secondo luogo, è riduttivo attendersi il decollo della finanza di progetto solo affidandosi

all'unità tecnica, per quanto essa offra un importante supporto alle amministrazioni che lo richiedono. È allora necessario che all'interno dei Provveditorati delle opere pubbliche, dell'Agenzia del demanio e nelle grandi aziende si formino degli ambiti operativi preposti allo sviluppo della finanza di progetto. Infine, un ulteriore problema è legato anche al ruolo che la finanza di progetto può avere nel processo di liberalizzazione di importanti settori come quello degli aeroporti e degli interporti, anche se non vanno sottaciuti i primi risultati apprezzabili che, nel settore sanitario e ospedaliero, si sono raccolti in alcune realtà locali. Tuttavia, pur nel quadro delle privatizzazioni che si rendono indispensabili, va comunque ribadita l'importanza di un indirizzo pubblico che precisi le regole attraverso le quali questi processi si devono compiere.

Il dottor DE PIERRIS, prendendo spunto dall'intervento del senatore Cicolani, dichiara di condividere il richiamo effettuato in ordine alle regole da rispettare nei processi di privatizzazione, mentre sottolinea che i ritardi della legge Galli sono forse dovuti anche ad un eccesso di ambizione di questa normativa, rispetto al corrispondente quadro normativo internazionale. Per quanto concerne poi l'assenza di una cultura specialistica, bisogna prendere atto che nel Regno Unito è stata creata una specifica *task force* all'interno del Ministero del tesoro, accompagnata da una serie di unità tecniche insediate in altri ministeri oltre che negli enti locali. Anche in Italia molte regioni si stanno dotando di strutture tecniche similari e l'unità tecnica di Finanza di progetto sta cercando di creare una rete attraverso protocolli di intesa con le varie realtà regionali. Infatti, la complessità della tecnica della finanza di progetto richiede un continuo interscambio di dati e di informazioni e del resto lo stesso sito *internet* dell'unità tecnica è continuamente aggiornato. Condivide poi il richiamo fatto dal senatore Cicolani con riguardo ad alcune realizzazioni in ambito locale tramite la finanza di progetto: tali risultati sono stati conseguiti in quanto le amministrazioni coinvolte non sono rimaste passive ma hanno saputo chiedere al mercato ciò di cui avevano realmente bisogno. Sotto un altro profilo, bisogna considerare che talvolta l'asseverazione bancaria non ha svolto il compito che le era stato affidato, cioè quello di una certificazione del piano economico finanziario e, in particolare, della congruità delle voci di ricavo e di quelle di costo. L'esperienza ha invece dimostrato che le asseverazioni erano piuttosto laconiche o si riducevano ad un esame soltanto formale, mentre è necessario che le amministrazioni dispongano di asseverazioni che certifichino la coerenza dei piani economici finanziari.

Il presidente GRILLO fa presente che, in passato, una normativa penalizzante ha precluso alle banche di essere coinvolte nel processo di finanziamento delle opere pubbliche ma, con l'entrata in vigore della legge n. 166 del 2002, si è intervenuti per superare questo problema tecnico, dando alle stesse banche la possibilità di non restare a lungo vincolate nel finanziamento dell'opera, rendendo così agevole un investimento delle

stesse fin dal breve periodo. Condivide, inoltre, le osservazioni svolte dal dottor De Pierris in ordine agli esiti spesso insoddisfacenti delle asseverazioni rilasciate dalle banche che dovrebbero essere sensibili non solo alle garanzie dei richiedenti, ma anche al merito dei progetti.

Il senatore VISERTA COSTANTINI sottolinea che nella recente manovra finanziaria si registra una stagnazione degli stanziamenti destinati al settore delle infrastrutture e, a fronte di questo dato, il Governo continua ad introdurre nell'ordinamento strumenti di finanza creativa - dalla creazione della società Infrastrutture Spa al Fondo rotativo per le opere pubbliche - per cercare di fronteggiare la scarsità delle risorse. Infatti si è preso atto che non sono possibili risorse aggiuntive che lo Stato può direttamente investire ma che è invece necessario affidarsi a questi strumenti innovativi nella speranza che siano in grado di attirare il capitale privato occorrente. A questa analisi bisogna poi aggiungere una serie di problemi legati all'arretratezza normativa che fin qui ha contrassegnato il settore delle opere pubbliche e che di fatto ha impedito il decollo della finanza di progetto. Sulla base di queste considerazioni chiede allora di sapere se attualmente la finanza di progetto può rispondere alle grandi aspettative in essa riposte per il finanziamento del programma delle opere strategiche.

Il dottor DE PIERRIS ribadisce che per l'effettivo successo della finanza di progetto, oltre alla variabile legata alla riforma della normativa di settore, bisogna considerare anche la variabile rappresentata dai comportamenti che le amministrazioni e le stazioni appaltanti devono assumere. La compresenza di questi due fattori induce a ritenere che risultati apprezzabili dalla finanza di progetto potranno attendersi solo tra sei - sette anni, quindi in un tempo più lungo rispetto a quello dei normali cicli elettorali. Resta quindi fondamentale il ruolo propulsivo che le amministrazioni saranno in grado di svolgere nel mercato, nel senso che esse dovranno avanzare proposte che suscitino l'interesse del settore privato, in modo da dar vita a progetti su cui si possa formare una mutua convenienza.

Sottolinea inoltre che lo scopo della finanza di progetto non è soltanto quello di risparmiare sulle finanze pubbliche, ma anche quello di contribuire alla realizzazione di opere migliori per quanto riguarda l'efficienza, nonché di consentire un trasferimento dei rischi dal settore pubblico a quello privato.

Il presidente GRILLO, nel ringraziare il dottor De Pierris e la dottoressa Foschi, che sono intervenuti, dopo aver descritto sinteticamente l'origine storica dell'attuale politica di rigore che l'osservanza del patto di stabilità impone al Paese, sottolinea come nel momento attuale si è sempre più consapevoli che il *deficit* nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali sta nuocendo alla competitività dell'intero sistema Paese. Con riferimento al settore delle infrastrutture materiali, si rende allora necessario disporre di risorse ben più consistenti di quelle attualmente reperibili nei bilanci pubblici. Rispetto agli altri paesi l'Italia sembra però godere di un

vantaggio, dato dall'ingente risparmio che il settore privato è stato in grado di accumulare e che dovrà trasformarsi da risorsa statica a risorsa dinamica, dando impulso agli investimenti che occorrono per il rilancio delle infrastrutture.

Tale obiettivo richiede lo sforzo di molti attori: le amministrazioni pubbliche e locali, gli imprenditori – che dovranno avere un ruolo sempre più ampio nella stessa fase di gestione delle opere – e le banche, dato che le piccole e medie imprese non hanno la robustezza finanziaria sufficiente per impegnarsi nella realizzazione dell'infrastruttura. Pertanto, lo strumento della finanza di progetto è chiamato a dare un importante contributo in questa logica di sviluppo nel settore dei lavori pubblici, non soltanto perché essa potrà dare dei risultati in termini di risparmio di risorse pubbliche, ma anche perché essa potrà garantire maggior efficienza oltre che trasferire ai privati rischi che prima gravavano sulla pubblica amministrazione. Tale analisi induce ad essere ottimisti, anche se non bisogna nascondersi le difficoltà e le carenze che sono ancora presenti e soprattutto la poca conoscenza che il Paese ha di strumenti innovativi come quelli della finanza di progetto, il che induce a sottolineare la presenza di un problema più culturale che politico.

Dichiara quindi chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2002

Il presidente GRILLO avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata giovedì, 5 dicembre 2002, alle ore 9 è integrato con lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00489.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO propone di fissare nuovamente il termine per la riformulazione, per effetto del parere espresso dalla Commissione Bilancio, degli emendamenti presentati dal relatore al disegno di legge n. 1406 entro le ore 18 di mercoledì 11 dicembre 2002 e di fissare il termine di presentazione di eventuali subemendamenti entro le ore 18 di giovedì 12 dicembre 2002.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1811

al testo del decreto-legge

Art. 2

2.1

MENARDI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Sono comprese fra le aziende di trasporto aereo di cui alla lettera c) del presente articolo quelle che utilizzano velivoli a pale rotanti.»

2.1 (Nuovo testo)

MENARDI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono comprese fra le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo quelle che utilizzano elicotteri.»

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

123^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*SULLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLA-
TIVO N. 181 DEL 2000 CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'INCON-
TRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO*

In apertura di seduta il senatore BATTAFARANO si rivolge al rappresentante del Governo chiedendo chiarimenti sul notevole e persistente ritardo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di riordino dei servizi pubblici all'impiego, sul quale la Commissione ha espresso il proprio parere il 25 settembre.

Il sottosegretario SACCONI assicura il senatore Battafarano che la pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale è ormai imminente.

IN SEDE REFERENTE

(848-B) *Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 27 novembre 2002.

Il senatore BATTAFARANO chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sull'ipotesi formulata ieri dal ministro Maroni e riportata

oggi dalla stampa circa il possibile slittamento a gennaio della iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del disegno di legge n. 848-B.

Dopo che il PRESIDENTE ha precisato che, al momento, il disegno di legge n. 848-B è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la corrente settimana e che un eventuale slittamento della trattazione dovrebbe essere comunque oggetto di deliberazione da parte della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, il sottosegretario SACCONI fa presente che non vi sono elementi di novità rispetto all'ultima seduta della Commissione. Evidentemente, il ministro Maroni ha preso atto della situazione che si è venuta a determinare e della impossibilità di concludere in tempi brevi l'esame in sede referente, anche nell'eventualità – che al momento sembra remota – di un miglior andamento del dialogo tra i diversi gruppi politici. Attualmente appare pertanto non priva di fondamento l'ipotesi di un rinvio dell'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del disegno di legge in titolo ad una data comunque successiva alla conclusione della trattazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. Il Governo auspica comunque che, licenziata definitivamente la manovra di finanza pubblica per il triennio 2003-2005, il disegno di legge n. 848-B venga preso in considerazione in via prioritaria nell'ambito della programmazione dei lavori dell'Assemblea.

Si riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore PAGLIARULO annuncia che voterà a favore dell'emendamento 1.40, osservando che il costante peggioramento della situazione economica ed occupazionale ripropone con forza la necessità di procedere d'accordo con le organizzazioni sindacali nell'esercizio delle deleghe di cui al disegno di legge in titolo, e di evitare un inasprimento della tensione sociale che, invece, le scelte del Governo minacciano costantemente di rinfocolare.

Posto ai voti, l'emendamento 1.40 è respinto.

La senatrice PILONI annuncia che il gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 1.51, che promuove un opportuno coinvolgimento dei comitati per le pari opportunità istituiti presso la Presidenza del Consiglio e presso i Ministeri del lavoro e della funzione pubblica, nella predisposizione degli atti di esercizio della delega conferita ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Il senatore PAGLIARULO si associa alle considerazioni della senatrice Piloni e annuncia pertanto il voto favorevole all'emendamento 1.51.

L'emendamento 1.51 è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole, a nome del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, da parte della senatrice PILONI, è quindi respinto l'emendamento 1.41.

Il senatore PAGLIARULO annuncia quindi che voterà a favore dell'emendamento 1.50, per le ragioni già esposte con riferimento all'emendamento 1.40.

L'emendamento 1.50 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore PAGLIARULO annuncia altresì che voterà a favore dell'emendamento 1.53.

Il senatore MONTAGNINO aggiunge la sua firma all'emendamento 1.53, a favore del quale voterà il gruppo Margherita-DL-l'Ulivo. Si tratta infatti di dare visibilità al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il cui ruolo risulta attualmente appannato, e, al tempo stesso, di assegnare il dovuto rilievo alle ricadute occupazionali derivanti da un esteso ricorso all'informatica e all'innovazione tecnologica, oggetto peraltro di numerose promesse della Casa della libertà durante la campagna elettorale dello scorso anno.

Il senatore VIVIANI, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 1.53, osserva che esso appare anche in sintonia con le posizioni assunte dal Governo sul ruolo strategico che l'applicazione dell'informatica può svolgere nell'organizzazione dei servizi pubblici all'impiego e nell'avvio del Sistema informativo lavoro (SIL).

Posto ai voti, l'emendamento 1.53 è respinto.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.45, 1.43 e, dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice PILONI a nome del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, l'emendamento 1.44, nonché l'emendamento 1.46.

Il senatore VIVIANI, nell'annunciare il voto favorevole della sua parte politica all'emendamento 1.132, osserva che la preliminare consultazione del Ministro della funzione pubblica appare particolarmente utile ai fini di una più puntuale definizione degli atti di esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in titolo. Su tale emendamento, peraltro, egli gradirebbe comprendere meglio le motivazioni del parere contrario già espresso dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che il parere contrario sull'emendamento 1.132 è riconducibile in primo luogo al dettato dell'articolo 6 del disegno di legge n. 848-B, che esclude l'applicazione delle disposi-

zioni dei precedenti articoli da 1 a 5 al personale delle pubbliche amministrazioni. Osserva inoltre che l'ordinamento del collocamento pubblico è materia di competenza delle regioni e delle province e non certo del Ministro della funzione pubblica, la partecipazione del quale alla formazione degli atti di esercizio della delega è assicurata comunque nell'ambito delle deliberazioni adottate collegialmente dal Consiglio dei Ministri.

Il senatore MONTAGNINO osserva che l'argomentazione da ultimo addotta dal rappresentante del Governo dovrebbe comportare la soppressione della disposizione che, all'alinea del comma 1, dispone la consultazione preliminare del Ministro per le pari opportunità. Nell'aggiungere la sua firma all'emendamento 1.132, a favore del quale il gruppo Margherita-DL-l'Ulivo voterà, coglie l'occasione per segnalare al Presidente l'esigenza di avviare la riflessione su un auspicabile riassetto delle competenze della Commissione, che, come alla Camera dei deputati, dovrebbero estendersi anche al rapporto di lavoro pubblico, stante la progressiva assimilazione dello stesso alla tipologia del rapporto di lavoro privato.

Il PRESIDENTE conviene con l'osservazione del senatore Montagnino e lo assicura che adotterà le iniziative conseguenti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.132 è respinto.

Il senatore MONTAGNINO annuncia il voto favorevole del gruppo Margherita-DL-l'Ulivo sull'emendamento 1.47, che sottoscrive. Osserva che la consultazione del CNEL può consentire di recuperare l'esigenza di acquisire l'avviso preliminare delle parti sociali – ampiamente rappresentate all'interno del CNEL medesimo – sugli atti di esercizio della delega.

Il senatore PAGLIARULO si associa alle considerazioni del senatore Montagnino e annuncia che voterà a favore dell'emendamento 1.47, che sottoscrive.

Posto ai voti, l'emendamento 1.47 è respinto.

La senatrice PILONI annuncia che il gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 1.52 che, opportunamente, prevede la consultazione del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro. Tale organismo, per le sue competenze, può assicurare un'adeguata attenzione alla necessità di innalzare il basso tasso di occupazione delle donne attraverso scelte che ne favoriscano l'accesso ed il rientro sul mercato del lavoro.

Il senatore PAGLIARULO aggiunge la sua firma all'emendamento 1.52, a favore del quale voterà.

Anche la senatrice DATO sottoscrive l'emendamento 1.52 e annuncia che il gruppo Margherita-DL-l'Ulivo esprimerà sullo stesso un voto favorevole.

Posto ai voto l'emendamento 1.52 è respinto.

Il senatore VIVIANI annuncia che il gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà a favore della soppressione dell'integrazione introdotta dalla Camera dei deputati al numero 1 della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, soppressione recata dall'emendamento 1.77. L'integrazione predetta, infatti appare inutile e ridondante dal punto di vista formale e, da un punto di vista più sostanziale, adotta una formulazione incongrua rispetto alla recente riforma del Titolo V della Costituzione, che ha inteso introdurre un nuovo assetto delle funzioni e delle competenze legislative tra Stato, regioni ed autonomie locali, senza preconstituire particolari prerogative per alcuni soggetti, come invece sembrerebbe di desumere da una lettura delle norme all'esame.

Anche il senatore MONTAGNINO ritiene necessario ripristinare il testo della disposizione in discussione licenziato dal Senato in prima lettura. Pertanto annuncia il voto favorevole del gruppo Margherita-DL-l'Ulivo sull'emendamento 1.77.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PAGLIARULO, l'emendamento 1.77, posto ai voti, è respinto.

Il senatore MONTAGNINO sottoscrive quindi l'emendamento 1.78, annunciando il voto favorevole su di esso del gruppo Margherita-DL-l'Ulivo.

Il senatore VIVIANI annuncia che la sua parte politica voterà a favore dell'emendamento 1.78, che introduce una più congrua formulazione della disposizione in discussione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PAGLIARULO, l'emendamento 1.78, posto ai voti, è respinto.

La senatrice PILONI annuncia il voto favorevole del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 1.56, che introduce una limitata ma opportuna modifica alla formulazione della disposizione in esame.

Il senatore MONTAGNINO annuncia che il gruppo Margherita-DL-l'Ulivo si asterrà sull'emendamento 1.56, che considera ininfluenza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.56 è respinto.

Annunciano quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.58 il senatore PAGLIARULO e il senatore MONTAGNINO, quest'ultimo a nome del gruppo Margherita-DL-l'Ulivo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.58 è respinto.

La senatrice PILONI annuncia il voto favorevole del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 1.55, che si rifà ad una discussione che segnò un elemento di convergenza tra i gruppi politici di maggioranza e di opposizione relativamente alla determinazione dell'ambito di esercizio della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di sicurezza e tutela del lavoro.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.55, 1.54, 1.57, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62 e 1.63.

Annunciano quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.64 il senatore BATTAFARANO, a nome del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo; la senatrice DATO – che aggiunge la sua firma – a nome del gruppo Margherita-DL-l'Ulivo e il senatore PAGLIARULO, che aggiunge la sua firma.

L'emendamento 1.64, posto ai voti, è respinto.

E' altresì respinto l'emendamento 1.65, dopo che su di esso la senatrice PILONI aveva annunciato il voto favorevole del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.66, 1.67, 1.68, 1.69 e 1.70.

La senatrice PILONI dichiara che il gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 1.71.

Sullo stesso emendamento annuncia il voto favorevole il senatore PAGLIARULO.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.71, 1.72, 1.73, 1.74 e 1.75.

Il senatore VIVIANI osserva che l'emendamento 1.76 ove accolto, introdurrebbe una formulazione del principio di delega all'esame più coerente con la lettera e lo spirito del Titolo V della Costituzione. Per tale motivo, il gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo esprimerà su di esso un voto favorevole.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.76 e 1.79.

Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 1.83, la senatrice PILONI ne sottolinea l'apprezzabile riferimento alla centralità della formazione professionale come strumento per promuovere l'inserimento lavorativo delle fasce più deboli del mercato del lavoro.

Posto ai voti, l'emendamento 1.83 è respinto.

Il senatore VIVIANI annuncia che il gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà a favore sia dell'emendamento 1.134, sia del successivo emendamento 1.135 dato che entrambi riformulano la parte modificata del numero 2 della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 con un più corretto riferimento, rispettivamente, all'occupazione ovvero al lavoro delle donne e dei giovani. Si tratta infatti di concetti più precisi e rigorosi rispetto a quello di «attività lavorativa» introdotto dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore PAGLIARULO dichiara che voterà a favore degli emendamenti 1.134 e 1.135, ai quali aggiunge la sua firma il senatore Tommaso SODANO, anch'egli favorevole agli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.134, 1.135, 1.86, 1.84, 1.85, 1.80, 1.81, 1.82, 1.87 e 1.88.

La senatrice PILONI annuncia che il gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 1.91 che propugna opportunamente il rafforzamento delle funzioni amministrative attribuite alle province dal decreto legislativo n. 469 del 1997. Tale misura è infatti necessaria per dare vita ad una effettiva competizione tra operatori pubblici e privati.

A favore dell'emendamento 1.91 si pronuncia anche il senatore Tommaso SODANO.

Il sottosegretario SACCONI ricorda che il testo della lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 1 è il frutto di un'intesa raggiunta con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sulla base di una proposta avanzata dall'Unione delle province italiane.

Posto ai voti, l'emendamento 1.91 è respinto.

Il senatore MORRA chiede quindi di concludere i lavori della Commissione per la giornata odierna, al fine di consentire lo svolgimento di una breve riunione dei gruppi politici della maggioranza prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Poiché nessuno fa obiezioni, il PRESIDENTE avverte che la richiesta del senatore Morra si intende accolta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Tommaso SODANO chiede che la Commissione ascolti informalmente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cobas marittimi e CUB bancari in merito alla mancata estensione dell'accordo interconfederale del 1993, sull'istituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, ai lavoratori del settore marittimo e bancario.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Tommaso Sodano, che sottoporrà all'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi politici nella prima seduta utile.

Il senatore VIVIANI, considerato l'andamento dei lavori della Commissione e la comune esigenza, per tutti i senatori, di disporre del tempo necessario per prendere parte anche ai lavori della Commissione bilancio, impegnata, in questi giorni, nell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, propone di non tenere la seduta notturna già convocata per domani alle ore 20,30.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito della deliberazione testé adottata dalla Commissione, la seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 4 dicembre, alle ore 20,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-B**Art. 1.****1.40**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 1, alla parola: «sentito» premettere le seguenti: «previa concertazione con le parti sociali.».

1.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 1, dopo le parole: «sentito il» aggiungere le seguenti: «parere del Comitato per le pari opportunità istituito presso ciascun Ministero e d'intesa con il.».

1.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 1, dopo la parola: «sentito» aggiungere le seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con.».

1.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro per le pari opportunità» con le seguenti: «parere delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori».

1.53

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le parole: «le pari» con le seguenti: «l'innovazione e le tecnologie, nonché la Commissione nazionale di pari».

1.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 1, sostituire la parola: «Ministro» con le seguenti: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) nonché il».

1.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro» con le seguenti: «i Ministri».

Conseguentemente, alla parola: «per» premettere le seguenti: «dell'economia e delle finanze e».

1.44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 1, dopo la parola: «Ministro», aggiungere le seguenti: «dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro».

1.46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 1, sostituire le parole: «per le pari opportunità», con le seguenti: «dell'economia e delle finanze».

1.132

VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIZZINATO, SODANO Tommaso, MONTAGNINO

Al comma 1, dopo le parole: «sentito il Ministro per le pari opportunità», aggiungere le seguenti: «nonché il Ministro della funzione pubblica».

1.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, MONTAGNINO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «per le pari opportunità», aggiungere le seguenti: «previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)».

1.52

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, PAGLIARULO, DATO

Al comma 1, dopo le parole: «pari opportunità», aggiungere le seguenti: «ed il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro».

1.77

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), sopprimere le parole da: «con particolare», fino a: «Bolzano».

1.78

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera b) numero 1), sostituire le parole da: «con particolare», fino alla fine del numero con le seguenti: «nel rispetto della competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa nelle diverse materie disciplinate dal Titolo V della Costituzione, con particolare riferimento al lavoro».

1.56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b) numero 1), sopprimere la parola: «particolare».

1.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) punto 1), sostituire le parole: «con particolare riferimento alle» con le seguenti: «e nel rispetto delle».

1.55

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b) numero 1), sostituire le parole: «con particolare» con le seguenti: «ferme restando le competenze regionali in materia di lavoro di cui al Titolo V della Costituzione e con».

1.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), alle parole: «con particolare» premettere le seguenti: «nel rispetto degli ambiti di competenza legislativa ed amministrativa delle regioni a statuto ordinario e».

1.57

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b) numero 1), dopo la parola: «riferimento» aggiungere le seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 117 commi terzo e quarto e fatto riguardo».

1.59

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b) numero 1), alle parole: «alle competenze» premettere le seguenti: «alla competenza delle regioni e degli enti locali in materia di lavoro nonché».

1.60

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), sostituire la parola: «competenze» con le seguenti: «funzioni amministrative, potestà regolamentare e legislativa».

1.61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), alla parola: «competenza» premettere le seguenti: «funzioni e».

1.62

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), dopo la parola: «competenze» aggiungere la seguente: «legislative».

1.63

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), sostituire le parole: «riconosciute alle» con le seguenti: «attribuite nelle materie di cui all'articolo 117 e seguenti del Titolo V della Costituzione alle regioni, province e comuni nonché alle».

1.64

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, DATO, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera b) numero 1), dopo la parola: «riconosciute» aggiungere le seguenti: «in materia di lavoro e tutela della sicurezza sul lavoro».

1.65

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), sostituire la parola: «regioni» con le seguenti: «province, comuni e regioni anche».

1.66

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), alle parole: «alle regioni» premettere le seguenti: «agli enti di cui all'articolo 114 primo comma della Costituzione e».

1.67

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), dopo la parola: «regioni», aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario, ai comuni ed alle regioni».

1.68

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), sopprimere le parole: «a statuto speciale».

1.69

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), sostituire le parole: «a statuto speciale» con le seguenti: «alle province».

1.70

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), sostituire la parola: «speciale» con la seguente: «ordinario».

1.71

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), dopo le parole: «statuto speciale» aggiungere le seguenti: «alle regioni, comuni e città metropolitane».

1.72

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), sopprimere le parole: «e alle province» fino alla fine del numero 1).

1.73

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), dopo la parola: «province» aggiungere le seguenti: «ai comuni, alle città metropolitane e alle province».

1.74

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), sopprimere le parole da: «autonome» fino a: «Bolzano».

1.75

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), sopprimere le parole: «di Trento e Bolzano».

1.76

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), sostituire le parole: «di Trento e Bolzano» con le seguenti: «nonchè a tutti gli enti di cui al primo comma dell'articolo 114 della Costituzione».

1.79

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), dopo la parola: «Bolzano» aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative».

1.83

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 1), alle parole: «dell'attività» premettere le seguenti: «della formazione dei lavoratori e dei disoccupati e inoccupati».

1.134

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIZZINATO, SODANO Tommaso

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «dell'attività lavorativa» con le seguenti: «dell'occupazione».

1.135

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, SODANO Tommaso

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «dell'attività lavorativa» con le seguenti: «del lavoro».

1.86

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «dell'attività lavorativa» con le seguenti: «della formazione permanente e della tutela del lavoro».

1.84

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 2), sostituire le parole: «dell'attività» con le seguenti: «della formazione permanente e della tutela del lavoro».

1.85

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 2), dopo le parole: «dell'attività» aggiungere le seguenti: «di formazione permanente, della qualità dei servizi sociali a sostegno della partecipazione».

1.80

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 2), sopprimere la parola: «lavorativa».

1.81

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b) numero 2), sostituire la parola: «lavorativa» con le seguenti: «artigianale, formativa e del lavoro».

1.82

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo la parola: «lavorativa» aggiungere la seguente: «e formativa».

1.87

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1.88

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della partecipazione delle donne al mondo del lavoro».

1.91

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, PILONI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera e) sostituire la parola: «mantenimento» con la
seguinte: «rafforzamento».*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

166^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***TURRONI***indi del Presidente***NOVI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, professor Enzo Boschi, accompagnato dal dottor Gianluca Valensise e dal dottor Massimiliano Stucchi, ed il direttore del Servizio sismico nazionale, dottor Elvezio Galanti, accompagnato dalla dottoressa Lorella Salvatori.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TURRONI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul rischio sismico e sull'organizzazione della protezione civile: audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia e del Direttore del Servizio sismico nazionale

Il dottor GALANTI illustra alla Commissione alcune schede relative, innanzitutto, ai dati statistici concernenti i maggiori terremoti verificatisi in Italia nell'ultimo millennio e, in particolare, negli ultimi 100 anni.

Passa quindi ad illustrare una mappa delle massime intensità macrosismiche risentite, sottolineando come, in Italia, il rapporto tra il danno causato dai terremoti e l'energia ad essi associata sia più alto rispetto ad altri paesi come Giappone o Stati Uniti, e ciò a causa della elevata vulnerabilità del patrimonio abitativo italiano, anche per via del fenomeno dell'abusivismo edilizio, specie nel Sud. È evidente quindi come sia innanzitutto essenziale intervenire su tutto ciò che attiene alla vulnerabilità sismica, e cioè sugli edifici.

Vengono quindi illustrate le mappe di pericolosità sismica, tanto in rapporto alla superficie territoriale, quanto all'entità delle popolazioni coinvolte, mentre, per quanto riguarda le proposte di riclassificazione sismica del territorio nazionale, ci si basa sulla classificazione messa a punto dal gruppo di lavoro nel 1998, in cui le zone ad elevata sismicità risultano notevolmente più ampie di quanto emerge dalla mappa redatta all'inizio degli anni '80.

Quanto ai fattori di riduzione del rischio, è necessario contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, ricercare nuovi strumenti per la riduzione dell'impatto economico dei terremoti, migliorare il livello di informazione e sensibilizzazione della popolazione, perfezionare il sistema integrato di protezione civile con la pianificazione dell'intervento alle varie scale territoriali, ridurre la vulnerabilità degli edifici e delle strutture strategiche di protezione civile. Ancor prima, andrebbero effettuate una valutazione delle pericolosità, l'aggiornamento della classificazione sismica e della normativa tecnica per le costruzioni, il miglioramento della conoscenza della vulnerabilità degli edifici pubblici e privati, la riduzione della vulnerabilità dei vecchi edifici e la rimodulazione dei piani urbanistici attraverso opportuni studi di microzonazione.

Illustra quindi brevemente gli scenari relativi alle attività del Servizio sismico in emergenza, ponendo in evidenza come la protezione civile si concreti nella gestione di un sistema complesso basato sul principio del coordinamento dei diversi Corpi esistenti, e sottolinea poi che, in un'organizzazione che opera ai livelli nazionale, regionale, provinciale e comunale, è assolutamente fondamentale il ruolo dei sindaci. Si sofferma infine sul Metodo Augustus, strumento di pianificazione snello e flessibile, ripreso da più parti in Europa per la gestione delle emergenze.

Il professor BOSCHI si sofferma brevemente sul ruolo dell'Istituto nazionale di geofisica, che fa capo al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, ponendo in evidenza come l'Istituto da lui presieduto abbia profuso il massimo impegno per comprendere i fenomeni sismici, identificando le falde attive, individuando le lacune esistenti, per arrivare ad una classificazione sismica puntuale ed affidabile. Purtroppo, però, la ricerca generale ambientale in Italia non ha mai potuto beneficiare di elevati finanziamenti, specie rispetto ad altri settori di ricerca, come quello ad esempio aerospaziale.

Il dottor VALENSISE, dell'Istituto nazionale di geofisica, illustra una mappa volta ad individuare le sorgenti dei terremoti, attraverso la localizzazione delle faglie e l'incrocio dei dati storici con quelli strumentali. Va sottolineato al riguardo come non tutte le faglie esistenti siano oggi conosciute, per cui si sta lavorando per la loro individuazione. Dalla mappa si evince poi come, in realtà, i grandi terremoti siano piuttosto rari, con una cadenza temporale piuttosto rarefatta.

Illustra quindi alcune tabelle di sismicità della Garfagnana e della costa adriatica romagnolo-marchigiana, allo scopo di porre in evidenza quali siano le modalità con le quali è possibile comprendere il probabile verificarsi di terremoti.

Il dottor STUCCHI, dell'Istituto nazionale di geofisica, passa quindi ad illustrare la mappa delle zone ove vige la normativa antisismica, mappa da cui si evince che, sulla base della classificazione del 1980, i comuni colpiti dal recente terremoto che ha interessato il Molise non erano neanche compresi in zona sismica.

In realtà, quando tale classificazione fu effettuata, si riteneva che fosse scarsamente probabile il verificarsi di terremoti violenti nelle zone non evidenziate. Senonché, nel 1998 la classificazione in questione è stata ripetuta, e le zone non ritenute sismiche sono state notevolmente ridotte.

Ciò che emerge da tutti gli studi effettuati è l'esigenza di adottare una nuova normativa antisismica e, sotto tale profilo, l'Istituto nazionale di geofisica è pronto ad offrire il proprio supporto, adeguando le mappe esistenti. Resta peraltro da approfondire il tema del rapporto fra le competenze statali e quelle regionali mentre, per ciò che concerne il patrimonio edilizio, proprio il recente terremoto che ha colpito il Molise ha consentito di verificare come gli edifici che presentano condizioni assai critiche siano quelli costruiti fra gli anni '50 e gli anni '80, mentre quelli realizzati precedentemente o successivamente siano maggiormente idonei a resistere ad eventi tellurici.

Il senatore TURRONI chiede al dottor Galanti delucidazioni in merito alle iniziative che il Servizio sismico nazionale intende assumere, specie con riferimento all'applicazione delle nuove metodologie per la messa in sicurezza degli edifici. Invita quindi il professor Boschi ad illustrare le caratteristiche del Servizio Poseidon, specie sotto il profilo della sua idoneità a consentire la previsione degli eventi vulcanici. Ulteriori chiarimenti sarebbero opportuni infine in merito alla convenzione sottoscritta tra l'Istituto nazionale di geofisica e il Dipartimento della protezione civile, nonché sulle analoghe convenzioni esistenti o da stipulare fra l'Istituto e le regioni.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, dopo aver concordato con quanto sottolineato dal professor Boschi in merito alla scarsità delle risorse destinate alle ricerche generali ambientali in Italia, chiede al Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica di soffermarsi maggiormente sul-

l'incrocio tra i dati strumentali e quelli storici, fornendo maggiori elementi atti a verificare se le classificazioni effettuate si basino o meno essenzialmente su criteri scientifici. Sarebbe inoltre utile sapere che relazione vi sia tra la recente eruzione dell'Etna ed i fenomeni che stanno interessando le acque circostanti l'isola di Panarea.

Chiede poi al dottor Galanti se sia mai stata compiuta una stima sui costi necessari per rendere obbligatorio il rispetto delle norme antisismiche per tutti gli edifici pubblici esistenti in Italia e chiede lumi in merito al perfezionamento del sistema integrato di protezione civile.

Il senatore Antonio BATTAGLIA invita gli auditi a fornire maggiori delucidazioni in merito alla rilevanza dei movimenti dei continenti in relazione agli eventi sismici, al rapporto tra attività sismica e attività vulcanica, nonché alla causa dei fenomeni che stanno interessando le acque circostanti l'isola di Panarea.

Il senatore GIOVANELLI, nel prendere atto dei progressi compiuti dalla protezione civile, che ha mostrato sul campo di aver raggiunto un elevato livello qualitativo dal punto di vista conoscitivo e sotto il profilo dell'efficienza operativa, chiede quale sia l'avviso del professor Boschi e del dottor Galanti in ordine al livello di adeguatezza dell'organizzazione amministrativa rispetto ai livelli di conoscenza raggiunti.

Chiede quindi se, a giudizio degli auditi, i dati contenuti nelle mappe di rischio siano sufficientemente dettagliate da consentire la definizione di un ordine di priorità degli interventi da effettuare per quanto attiene all'eventuale applicazione della normativa sul fascicolo di fabbricato, attualmente all'esame della Commissione.

Il senatore SPECCHIA chiede innanzitutto al dottor Galanti se, a suo giudizio, si sia sentita la mancanza di coordinamento politico nel settore della protezione civile, in considerazione del fatto che, attualmente, il Direttore del Dipartimento fa capo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Chiede quindi lumi in merito alle osservazioni formulate da più parti, ed in particolare da alcuni tecnici al servizio della Conferenza Stato-regioni, in merito all'esigenza di rielaborare la mappa di rischio del 1998, che sarebbe stata basata più su elementi di carattere statistico che su dati tecnici. Chiede infine se gli strumenti normativi attualmente vigenti siano o meno sufficienti per procedere all'adeguamento degli edifici pubblici rispetto alle specifiche antisismiche.

Il presidente NOVI, tenuto conto dell'elevato interesse suscitato dagli auditi, anche in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione del dottor Galanti e del professor Boschi ad una seduta che avrà presumibilmente luogo martedì prossimo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

6^a Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente BUCCIERO rende noto che venerdì 29 novembre ha partecipato alla presentazione, presso il Ministero delle comunicazioni, del Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV che potrebbe essere oggetto di esame da parte della Commissione, al fine di verificare se sono state colmate le lacune dell'ordinamento nella materia, così come si propone il disegno di legge n. 504 del senatore Monticone, attualmente all'esame della 8^a Commissione del Senato. Sarebbe anche interessante verificare in futuro la concreta attuazione della convenzione, che presenta come elemento di rilevante novità un impianto sanzionatorio di carattere pecuniario, che nel cosiddetto «codice Prodi» del 1997 era piuttosto debole e quindi inefficace.

Il senatore MONTICONE interviene per esprimere il proprio personale apprezzamento per l'informazione resa dal Presidente Bucciero. Ritiene senz'altro utile ed opportuno che la Commissione possa esaminare il Codice di autoregolamentazione in una sede formale (ad esempio ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento del Senato): in tal modo si corrisponderebbe anche all'auspicio espresso dal ministro Gasparri di un intervento del Parlamento.

Si associa il senatore TREDESE il quale rileva che il nuovo Codice di autoregolamentazione sicuramente rafforza l'impianto sanzionatorio rispetto al cosiddetto «codice Prodi» del 1997, ma sarebbe meglio che le sanzioni venissero stabilite con legge.

Anche la senatrice BAIÒ DOSSI conviene con la sollecitazione del senatore Monticone e auspica che la Commissione possa occuparsi della problematica al più presto.

Il presidente BUCCIERO, fornisce assicurazioni al riguardo, prendendo atto della volontà favorevole della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1739) SEMERARO ed altri. – Modifiche al codice civile in riferimento al cognome dei coniugi e dei figli

(Esame e rinvio)

Il relatore MUGNAI fa presente che ha ritenuto opportuno acquisire ulteriori approfondimenti nella materia, sulla base delle osservazioni emerse in occasione dell'audizione degli esperti del Ministero dell'interno svoltasi lo scorso 5 novembre.

Ricordati sinteticamente i disegni di legge nn. 415 e 1454, di contenuto analogo a quello in titolo e già all'esame della Commissione, illustra il disegno di legge n. 1739, che cercando di mediare fra diverse esigenze, offre una soluzione alternativa consistente nell'attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori, riportando per primo il cognome paterno.

Il Relatore sottolinea che gli approfondimenti sono stati necessitati dall'esigenza di acquisire dati certi per valutare le ricadute ordinamentali, finanziarie e sociali, posto che il comune sentire ha una sua oggettiva rilevanza poiché dà fondamento a tutte le norme e non solo a quelle di carattere penale.

Dai dati acquisiti presso il Ministero dell'interno ha potuto così appurare che la percentuale di coloro che hanno chiesto di modificare il proprio cognome è di modestissima entità e lo è ancor meno la percentuale di richieste tendenti ad aggiungere un ulteriore cognome e cioè quello materno: da questa evenienza è desumibile un sostanziale disinteresse da parte della comunità sociale per la questione del doppio cognome che sembra così non corrispondere ad alcuna esigenza di fatto e sembra anzi dimostrare un attaccamento alla prassi – consolidata – della trasmissione del cognome paterno. Il Relatore sottolinea peraltro che l'eventuale adozione del sistema del doppio cognome, anche con la previsione attenuata dell'alternanza, è foriero di rilevanti problemi sul piano della ricostruzione dello status delle persone, nonché sul piano dei costi che si aggirerebbero intorno a 4,5 miliardi di euro, spesa necessaria solo per l'ampliamento del campo informativo. Osserva poi che quand'anche si prevedesse un anno «zero» dal quale far partire la normativa sul doppio cognome, non sarebbe comunque possibile evitare la disparità di trattamento fra i cittadini, inoltre si aggraverebbero le difficoltà per la individuazione dei soggetti residenti in aree ad alta densità criminogena.

Tutti gli elementi fin qui raccolti suggeriscono la necessità di una pausa di riflessione sulla normativa in esame, soprattutto in considerazione

del fatto che l'ipotesi del doppio cognome non sembra conformarsi al comune sentire della società italiana.

Il presidente BUCCIERO osserva che l'eventuale modifica del regime dei cognomi rimetterebbe in discussione il processo di informatizzazione dell'anagrafe attualmente in corso.

Il relatore MUGNAI conferma che dai dati acquisiti presso il Ministero dell'interno i costi per supportare una tale modifica dell'ordinamento sarebbero effettivamente eccessivi, come osservato dal Presidente.

Il senatore STIFFONI, esprimendo ampio apprezzamento per l'esauriente relazione del senatore Mugnai, sottolinea i rilevanti aspetti di problematicità delle proposte in esame e pertanto condivide la necessità, di una pausa di riflessione.

La Commissione conviene con la proposta del Relatore e quindi il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito della discussione sulle modalità di attuazione della disciplina delle tribune politiche tematiche – Relatore alla Commissioni CAPARINI

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre 2002. Il relatore CAPARINI presenta una proposta di disciplina complessiva della comunicazione politica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in periodo non elettorale, pubblicata in allegato.

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta del Relatore Caparini è fissato per le ore 12 di domani, mercoledì 4 dicembre 2002.

Seguito della discussione sulla situazione generale della RAI ed esame di eventuali risoluzioni – Relatore alla Commissione PETRUCCIOLI

Il Relatore, presidente PETRUCCIOLI, comunica alla Commissione che i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati hanno entrambi risposto alla sua lettera dello scorso 23 novembre, nella quale egli aveva chiesto una loro autorevole interpretazione circa gli effetti delle dimissioni

della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della RAI sulla permanenza in carica del Consiglio medesimo.

Il presidente Pera nella sua risposta, inviata il 27 novembre immediatamente dopo le dimissioni del consigliere Staderini, ha ribadito richiamandosi ad una lettura puntuale dell'articolo 2 della legge n. 206 del 1993, che i poteri dei Presidenti delle Camere si limitano alla nomina del Consiglio di Amministrazione della RAI S.p.A..

Il presidente Casini ha quindi inviato in data di ieri una risposta interlocutoria sollecitando la necessità di una previa intesa tra i Presidenti delle Camere per definire un comune orientamento al riguardo.

Il presidente Petruccioli rende altresì noto di aver ricevuto per conoscenza dal Presidente della sezione di controllo sugli enti della Corte dei Conti la comunicazione che nell'adunanza del 10 dicembre 2002 saranno esaminate le questioni concernenti la regolarità degli atti assunti dal Consiglio di Amministrazione della RAI, successivamente alle dimissioni dei Consiglieri di amministrazione.

Il Presidente ricorda infine che nel corso della seduta precedente era stata presentata a firma del senatore Falomi e di altri componenti della Commissione una proposta di risoluzione, successivamente modificata dai presentatori su proposta del senatore Moncada Lo Giudice, che era posta in votazione ma sulla quale era mancato il numero legale.

Egli ritiene di poter dare un contributo alla ricerca di una posizione unitaria della Commissione presentando la seguente proposta di risoluzione:

Risoluzione n. 2

IL RELATORE

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

ritiene che le dimissioni di tre consiglieri su cinque fanno venir meno la funzionalità del CdA RAI come organo di amministrazione della società e ne compromettono la integrità indispensabile per assicurare le «funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo» stabilite dalla legge (206/93 art. 2 comma 5).

Invita i due consiglieri restati in carica a non mettere in atto comportamenti che aggravano la frattura determinatasi, e possono comprometterne la composizione per un lungo periodo di tempo, con inevitabili conseguenze negative per l'azienda.

Considera indispensabile che si superi, con il contributo di tutti, lo stato di scontro permanente e di contrapposizione frontale che ha segnato la vita recente del vertice RAI.

Valuta che, nelle condizioni date, la strada più trasparente e lineare per avviare un processo di distensione stia nell'affidare alla responsabilità dei Presidenti delle Camere la possibilità di procedere alla nomina di tutti i componenti del CdA..

Consegna queste considerazioni ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato ai quali spetta di adottare le decisioni atte a restituire all'azienda un vertice in grado di operare secondo la lettera e lo spirito delle norme che regolano il servizio pubblico.».

Il Presidente sottolinea che l'intento della sua proposta è quello di raggiungere un'intesa per quanto possibile ampia, e che pertanto egli è disposto a ritirarla qualora si dovesse verificare l'assenza delle condizioni per arrivare ad un accordo.

In ogni caso, qualora emerga la volontà di esaminare con più calma la sua proposta ovvero di presentarne altre dirette a realizzare una posizione tendenzialmente unitaria della Commissione, egli ritiene che la votazione possa essere senza difficoltà rinviata a domani.

Il deputato LANDOLFI ritiene che la proposta del Presidente, pur se dimostra un'apprezzabile intento di superare gli elementi di maggiore conflittualità che emergevano dalla proposta illustrata dal senatore Falomi, resti non condivisibile sul piano del metodo e del metro.

Da un lato, infatti, egli ritiene che una sollecitazione ai Presidenti affinché rinnovino il Consiglio di Amministrazione espressa nei termini delle due proposte sia del tutto irrituale, dal momento che il ruolo attribuito alla Commissione dall'articolo 1 della legge n. 206 del 1993 nell'ambito di una procedura puntualmente tipizzata per la revoca del Consiglio di Amministrazione, consiste nella proposta ai Presidenti delle Camere di revoca del Consiglio di Amministrazione, approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi della Commissione stessa.

Anche nel merito, peraltro, la maggioranza non può condividere una proposta di sostituzione della totalità dei componenti del Consiglio che appare con tutta evidenza difforme dalle disposizioni del Codice civile e dello Statuto sociale della RAI.

Il deputato GENTILONI SILVERI apprezza la proposta del Presidente.

Egli rileva quindi che, secondo una notizia apparsa sul Sole 24 Ore, l'ufficio legale della RAI avrebbe espresso un parere secondo il quale le dimissioni dei consiglieri Donzelli e Zanda Loy non sarebbero state efficaci fino all'accettazione da parte dei Presidenti delle Camere; egli chiede quindi al Presidente di acquisire tale parere, le cui conseguenze sulla validità degli ultimi atti compiuti dal Consiglio di Amministrazione sono evidenti.

Il deputato CAPARINI ritiene che qualsiasi tentativo di arrivare alla formulazione di un documento comune non può prescindere dall'abbandono da parte della sinistra di un atteggiamento ispirato a criteri di valutazione meramente politici. La soluzione del problema apertosi con le dimissioni si ritrova infatti nel puro e semplice rispetto delle norme vigenti.

Il deputato BERTUCCI pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo del Presidente di elaborare un testo più accettabile di quello proposto nella seduta del 27 novembre, ritiene che anche tale formulazione non possa essere condivisa dalla maggioranza in quanto ripropone le valutazioni della parte politica a cui il Presidente appartiene, e che a parere di Forza Italia sono assolutamente pretestuose.

Affermare infatti il carattere oggettivo dei problemi di funzionamento e di rappresentatività determinati dalle dimissioni di alcuni Consiglieri di amministrazione, significa dimenticare che tali dimissioni sono state un atto politico dell'opposizione, e che pertanto accettare il principio della avvenuta decadenza del Consiglio di Amministrazione significherebbe ammettere un ingiustificabile potere di una minoranza di determinare il funzionamento e l'esistenza stessa di un organo collegiale.

Il senatore FALOMI ricorda che già nella seduta del 27 novembre i presentatori della risoluzione n. 1 avevano accettato di modificarne il passaggio più polemico accogliendo una sollecitazione proveniente dall'UDC.

Il presidente Petruccioli ha svolto un tentativo estremamente apprezzabile di definire un'ulteriore punto di mediazione; tuttavia a fronte dell'indisponibilità manifestata dalla maggioranza egli ritiene che sia inutile un rinvio per ulteriori approfondimenti e che pertanto, alla luce anche di quanto giustamente affermato dal Presidente che ha subordinato il mantenimento della sua proposta al raggiungimento di un'ampia convergenza, egli ritiene che sarebbe opportuno procedere alla votazione della proposta di risoluzione n. 1.

Concorda il deputato GIORDANO il quale fa altresì presente che il testo proposto dal Presidente rappresenta un gesto di buona volontà sicuramente molto apprezzabile e condiviso da Rifondazione comunista per arrivare ad una risoluzione comune tra la maggioranza e l'opposizione; laddove però si dovessero aprire spazi per ulteriori mediazioni tra il centro-sinistra e la Casa delle libertà, fino al punto di attenuare l'indicazione favorevole ad una integrale sostituzione dei Consiglieri di amministrazione, il voto della sua parte politica non potrebbe che essere contrario.

Il senatore DEL TURCO ritiene opportuno il rinvio proposto dal Presidente, osservando che la chiusura pregiudiziale da parte della maggioranza su una proposta che viene dal Presidente non è sicuramente auspicabile per il prestigio stesso della Commissione.

Nel caso che persista l'impossibilità di trovare un punto di accordo e che quindi il Presidente decida di ritirare la sua proposta egli voterà per la risoluzione n. 1.

Il presidente PETRUCCIOLI non ritiene che la richiesta di passare alla votazione alla risoluzione n. 1 implichi necessariamente il ritiro della risoluzione da lui presentata.

Laddove infatti i presentatori insistessero per votare la risoluzione n. 1 e questa non venisse approvata, sarebbe sempre possibile rinviare la votazione della risoluzione n. 2 in modo da ricercare nelle prossime 24 ore un punto di mediazione e di convergenza. Del resto il rinvio della votazione della risoluzione n. 2 potrà anche consentirne un'attenta valutazione da parte del gruppo dell'UDC che ha deciso di non essere presente alla seduta in corso.

Sulla base di tali considerazioni egli ritiene di non dover entrare nel merito degli interventi fin qui svolti; tuttavia ritiene necessario precisare subito di non condividere quanto affermato dal deputato Landolfi circa l'irritualità delle due proposte di risoluzione in esame.

È vero infatti che la legge n. 206 del 1993 prevede una procedura tipizzata per la formulazione da parte di questa Commissione di una proposta di revoca del Consiglio di Amministrazione, tuttavia, in una situazione in cui sembra di fatto rimessa alla presidenza del Senato della Repubblica e a quella della Camera dei deputati una decisione anche giuridica sulla permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione della RAI e sugli atti da assumere, non è inopportuno che la Commissione esprima sul punto le proprie valutazioni e i propri indirizzi.

Il deputato GENTILONI SILVERI ritiene inutile il rinvio del voto sulla risoluzione n. 2 ed invita il Presidente a ritirarla prendendo atto dell'indisponibilità della maggioranza di cercare una soluzione comune.

Concorda il deputato CARRA, mentre il senatore LAURIA ritiene auspicabile uno sforzo ulteriore per trovare, a partire dal testo proposto dal Presidente, una convergenza più ampia.

Dopo un intervento del deputato ROMANI, il quale osserva che tanto le premesse della risoluzione proposta dal Presidente quanto le sue conclusioni potranno difficilmente trovare un consenso da parte di Forza Italia, la deputata BUFFO si associa all'invito rivolto al Presidente a prendere atto dell'indisponibilità della maggioranza. Con l'occasione peraltro ella invita gli esponenti della maggioranza, pur nel loro legittimo dissenso dalla proposta del Presidente, a non dare ad essa, come pure è stato fatto, una impropria etichetta politica, tanto più ingiustificata se si pensa che la presidenza di questa Commissione ha un carattere spiccatamente istituzionale, certificato dal voto di una larghissima maggioranza.

Il presidente PETRUCCIOLI pone quindi ai voti la risoluzione n.1, facendo peraltro presente che qualora essa fosse respinta egli proporrà il rinvio della votazione della risoluzione n. 2 a domani.

Su richiesta del deputato BERTUCCI, il presidente Petruccioli verifica che la Commissione non è in numero legale. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

ALLEGATO

COMUNICAZIONE POLITICA E MESSAGGI AUTOGESTITI NEI PERIODI NON INTERESSATI DA CAMPAGNE ELETTORALI O REFERENDARIE**Testo proposto dal Relatore**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Commissione),

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

d) tenuto conto della propria prassi in materia di Tribune politiche;

e) considerata la delibera del 21 giugno 2000 inerente la Comunicazione politica e messaggi autogestiti nella programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico e della delibera del 15 maggio 2002 di Disciplina delle tribune politiche tematiche integralmente sostituita dalla presente;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI), come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento disciplina la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti della RAI nei periodi non interessati da campagne

elettorali o referendarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione o al rinnovo, anche parziale, del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonché le elezioni regionali, provinciali e comunali. Si considerano consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle quali la Costituzione o le leggi nazionali, gli Statuti o le leggi regionali o delle province autonome prevedono effetti obbligatori.

3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno nel quale è previsto che si tengano votazioni. Se non è prevista la pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice il *referendum*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, o nel *Bollettino* o *Gazzetta Ufficiale* delle regioni interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento è comunicato alla Rai.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della RAI sono considerate come un'emittente unica.

6. L'individuazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 2.

(Soggetti politici)

1. Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici nei confronti dei quali è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti:

a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) le componenti politiche del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica. I due Gruppi sono considerati come un unico soggetto e l'individuazione della componente politica che di volta in volta partecipa alla singola trasmissione è stabilita secondo i criteri di cui all'articolo 8. Le componenti politiche aventi diritto sono quelle composte da almeno tre parlamentari che rappresentano un partito o un movimento politico che ha presentato liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali;

e) i Comitati promotori di *referendum* abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei *referendum* promossi ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 352/70.

2. Per le trasmissioni a diffusione regionale, è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) alle coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti in Consiglio regionale;

b) alle forze politiche che costituiscono gruppo nel Consiglio regionale;

c) alle forze politiche rappresentate con il medesimo simbolo in almeno due Consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti Consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella Regione.

3. Ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone, non candidati in competizioni politiche, che lo rappresentano nelle trasmissioni.

Art. 3.

(Tribune)

1. Le tribune hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica. La loro programmazione da parte della concessionaria, sia in sede nazionale, sia in sede regionale, costituisce un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Le tribune di cui al presente articolo sono gestite direttamente dalla Commissione con le modalità e secondo i criteri disciplinati dal presente provvedimento, anche ai fini della proporzione con il tempo dei messaggi autogestiti, di cui all'art. 3, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La Commissione demanda alla RAI alcuni compiti relativi alla gestione diretta.

3. Le tribune politiche trasmesse a diffusione nazionale sono articolate secondo le seguenti tipologie:

- a) conferenze stampa;
- b) dibattiti a due;
- c) tavole rotonde.

4. Le trasmissioni a diffusione regionale sono disciplinate con provvedimento dalla Commissione.

5. La Concessionaria deve realizzare sulle reti oggetto della programmazione, televideo e sito internet le necessarie azioni promozionali delle trasmissioni di cui al precedente comma 3 dandone ampio risalto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo ad agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, anche alla programmazione radiofonica.

Art. 4.

(Cicli di trasmissioni)

1. Le tribune politiche televisive sono articolate in cicli di 36 trasmissioni aventi frequenza trisettimanale, suddivise in:

- a) un numero di conferenze stampa pari a quello dei soggetti politici aventi diritto;
- b) un numero di dibattiti a due pari al doppio di quello dei partecipanti individuati ai sensi dell'articolo 6;
- c) un numero di tavole rotonde pari alle trasmissioni residue.

2. La Rai programma con periodicità costante le trasmissioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 sulle principali reti radiofoniche e televisive, in orari che assicurino buon ascolto, assicurando puntualità nella messa in onda, e le organizza con modalità che ne facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare l'agilità della conduzione.

3. Entro quindici giorni dall'inizio del ciclo di trasmissioni l'Ufficio di Presidenza della Commissione approva e trasmette alla RAI lo schema delle partecipazioni dei soggetti politici individuati secondo i criteri di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

4. Entro una settimana dall'inizio del ciclo la RAI comunica la collocazione in palinsesto delle trasmissioni al Presidente della Commissione, che può disporre la modifica su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza. La RAI comunica tempestivamente al Presidente della Commissione l'eventuale, eccezionale, modifica della collocazione nel palinsesto.

5. Il calendario dei cicli di cui al comma 1 con le relative informazioni riguardanti la programmazione, i partecipanti e i tempi a loro disposizione sono disponibili sul sito internet nello spazio riservato alla Commissione.

Art. 5.

(Conferenze stampa)

1. Le conferenze stampa consistono in trasmissioni della durata di quaranta minuti, che si svolgono mediante domande su argomenti di attualità politica rivolte al rappresentante di un soggetto politico di cui all'art. 2 da quattro giornalisti, i quali intervengono in rappresentanza di giornali o periodici registrati ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero di telegiornali o giornali radio non appartenenti alla RAI registrati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Le testate invitate a partecipare alle conferenze stampa sono scelte dalla Direzione delle Tribune e dei servizi parlamentari della RAI fra quelle di orientamento politico-culturale non omogeneo a quello del soggetto politico che partecipa alla singola tribuna in modo da garantire nell'ambito del ciclo la più ampia partecipazione possibile a tutte le tendenze politico-culturali al fine di garantire l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La Direzione delle Tribune e dei servizi parlamentari della RAI comunica al Presidente della Commissione entro una settimana dalla data della conferenza stampa quali Testate abbia invitato. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza, può disporre la sostituzione di una o più Testate.

Art. 6.

(Dibattiti a due)

1. I dibattiti a due consistono in trasmissioni della durata di trenta minuti, nel corso delle quali due rappresentanti di diversi soggetti politici si confrontano sui temi di attualità politica.

2. I partecipanti sono individuati tenendo conto:

a) delle coalizioni o dei soggetti politici non facenti parte di coalizioni che abbiano partecipato con proprio simbolo alle elezioni politiche nazionali per il Senato della Repubblica o per la quota uninominale della Camera dei Deputati che hanno eletto parlamentari e formato almeno un Gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica;

b) dei soggetti politici, diversi da quelli di cui alla lettera precedente, che abbiano partecipato con proprio simbolo alle elezioni politiche nazionali per il Senato della Repubblica o per la quota uninominale della

Camera dei Deputati e che abbiano eletto almeno due deputati italiani al Parlamento Europeo. Le presenze nei dibattiti a due sono suddivise fra tutti gli aventi diritto al fine di garantire l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo.

3. In sede di redazione dello schema del ciclo di trasmissioni, i soggetti politici legittimati a partecipare di volta in volta in rappresentanza delle coalizioni sono individuati dall'Ufficio di Presidenza della Commissione tenendo conto della consistenza dei Gruppi che fanno riferimento alla coalizione. Entro ventiquattro ore dallo svolgimento della trasmissione, il soggetto politico individuato dalla Commissione può comunicare la propria rinuncia a favore di un altro soggetto politico che fa riferimento alla stessa coalizione elettorale, che deve comunicare contestualmente la sua accettazione.

Art. 7.

(Tavole rotonde tematiche)

1. Le tavole rotonde consistono in un dibattito su un tema di attualità politica, della durata di quarantacinque minuti, tra i rappresentanti di quattro soggetti politici individuati ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, dell'articolo 2. Ciascun soggetto politico ha diritto ad un pari numero di partecipazione alle tavole rotonde; qualora il numero di presenze disponibili nel ciclo risulti superiore ad un multiplo intero del numero dei soggetti politici aventi diritto, le partecipazioni eccedenti sono assegnate fino ad esaurimento ai soggetti politici con la maggiore consistenza nelle assemblee politiche di riferimento.

2. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, in sede di redazione dello schema del ciclo, compone il gruppo dei partecipanti ad ogni singola tavola rotonda in modo da garantire l'equilibrio numerico tra la maggioranza e le opposizioni ovvero, quando questo non sia possibile, da garantire comunque la presenza di almeno un soggetto politico della maggioranza ed uno dell'opposizione e di assicurare comunque, anche tenendo conto delle coalizioni elettorali, un articolato contraddittorio.

3. La RAI propone per ogni singola tavola rotonda un tema scelto in considerazione dell'attualità politica e dei soggetti politici partecipanti e lo comunica, entro sette giorni dalla messa in onda, ai soggetti politici stessi e al Presidente della Commissione, il quale ha la facoltà di disporre la trattazione di un tema diverso, con il consenso unanime dell'Ufficio di Presidenza.

4. La RAI predispone per ciascuna tavola rotonda una prima parte illustrativa del tema della trasmissione, consistente in un approfondimento giornalistico che fornisca un'esposizione completa ed esaustiva della tematica con l'intervento di tutti i soggetti interessati. La seconda parte della trasmissione si articola nella forma di dibattito tra le forze politiche partecipanti.

Art. 8.*(Partecipazione del Gruppo Misto)*

1. L'individuazione dei componenti del Gruppo Misto che partecipano alle trasmissioni del ciclo di cui agli artt. 6 e 7 è effettuata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione in sede di redazione dello schema calcolando il numero complessivo delle presenze spettanti al Gruppo Misto, suddividendole in modo tendenzialmente paritario tra le componenti facenti e non facenti parte della maggioranza e, nell'ambito di tale ripartizione, assegnandole per sorteggio. Le componenti eventualmente svantaggiate beneficeranno di partecipazioni compensative nel ciclo successivo.

Art. 9.*(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Le trasmissioni di comunicazione politica a carattere non informativo consistono nei programmi televisivi e radiofonici, irradiati con ogni mezzo di trasmissione contenenti dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste, ed in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

2. La RAI può autonomamente programmare trasmissioni di comunicazione politica, a diffusione nazionale o regionale, che garantiscano l'accesso ai soggetti di cui all'articolo 2, con modalità analoghe a quelle delle tribune politiche quanto a imparzialità ed equità dell'accesso ai soggetti politici e a parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche.

3. Nelle trasmissioni di comunicazione politica, la ripartizione di massima del tempo disponibile tra i soggetti indicati all'articolo 2 è effettuata dando parità di trattamento e di tempi.

4. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto, qualora non abbia luogo nella medesima trasmissione, deve realizzarsi in trasmissioni omogenee o della stessa serie, entro il termine di due mesi decorrenti dalla messa in onda della prima trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 5. Ogni trasmissione del ciclo o della serie deve avere una collocazione che garantisca le medesime opportunità di ascolto delle altre; qualora ciò sia assolutamente impossibile, i soggetti politici svantaggiati beneficiano di tempi compensativi.

5. Al fine di realizzare nella stessa serie o ciclo di trasmissioni la presenza, di cui al comma 4, di tutti i soggetti aventi diritto, la Rai tiene inoltre conto della prevedibile esistenza di consultazioni elettorali e referendarie, ed adegua di conseguenza il termine entro il quale tale presenza deve essere realizzata. Se tuttavia un provvedimento di convocazione di comizi

elettorali, o di indizione di una campagna referendaria, sopravviene prima che tale presenza sia realizzata, la programmazione del periodo immediatamente successivo tiene conto della necessità che essa si realizzi entro il termine di presentazione delle candidature, ovvero, nel caso di consultazione referendaria, entro i quindici giorni dalla sua indizione.

6. La Rai programma le trasmissioni di comunicazione politica su tutte le reti radiofoniche e televisive, in orari che assicurino buon ascolto, e le organizza con modalità che ne facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare l'agilità della conduzione.

7. La Rai cura che alcune delle trasmissioni di comunicazione politica siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione nazionale e regionale dei messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è obbligatoria nei programmi della Rai. I messaggi sono trasmessi su richiesta dei soggetti politici che ne hanno titolo.

2. Nelle reti nazionali e regionali, i messaggi autogestiti sono predisposti per un tempo pari al quarto del totale delle trasmissioni di comunicazione politica di cui agli articoli 5, 6 e 7.

3. I messaggi autogestiti possono essere richiesti dai seguenti soggetti:

a) per i messaggi programmati su rete nazionale, dai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per i messaggi programmati in rete regionale, dai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 2, nonché da quelli, riconducibili ad una diversa forza politica, rappresentati con il medesimo simbolo in almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.

4. Le richieste di cui al comma 3:

a) sono presentate alla sede nazionale o alla relativa sede regionale della Rai;

b) se prodotte da forze politiche rappresentate esclusivamente in consigli provinciali o comunali, ai sensi del comma 3, lettera *b)*, dichiarano che l'ambito territoriale complessivo della loro rappresentanza corrisponde almeno al quarto della popolazione regionale, ed elencano le provincie o i comuni dai quali esso è composto;

c) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specificano se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai.

5. Entro il decimo giorno di ogni mese, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, in riferimento al mese successivo, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La Commissione valuta tali comunicazioni con le modalità di cui all'articolo 8, e, in rapporto alle esigenze prevedibili, fissa i criteri di rotazione per l'utilizzo dei contenitori nel mese successivo.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 11.

(Informazione)

1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti in Parlamento.

Art. 12.

(Consultazione della Commissione)

1. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'applicazione del presente provvedimento, valutando in particolare ogni questione controversa.

Art. 13.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente docu-

mento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

Art. 14.

(Pubblicità del provvedimento)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 11,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Audizione dell'onorevole Antonio Bassolino, Commissario delegato del Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, del dottor Massimo Paolucci, Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, del dottor Raffaele Vanoli e del dottor Giulio Facchi, Sub-commissari delegati del Governo per l'emergenza rifiuti
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonio BASSOLINO, *Commissario delegato del Governo per l'emergenza rifiuti*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, a più riprese, i deputati Paolo RUSSO, presidente, e Gennaro CORONELLA (AN), Riccardo VILLARI (MARGH-U), a più riprese Michele VIANELLO (DS-U), e Donato Renato MOSELLA (MARGH-U), ai quali replicano, prendendo più volte la parola, Raffaele VANOLI, *Sub-commissario delegato per l'emergenza rifiuti*, Antonio BASSOLINO, *Commissario*

delegato per l'emergenza rifiuti, Massimo PAOLUCCI, Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e Giulio FACCHI, Su-commissario delegato per l'emergenza rifiuti.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia, l'onorevole Antonio Bassolino, il dottor Raffaele Vanoli, il dottor Massimo Paolucci e il dottor Giulio Facchi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,35.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 12,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Audizione del dottor Mario Pasquale De Biase, Sindaco di Salerno
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Mario Pasquale DE BIASE, *Sindaco di Salerno*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, a più riprese il senatore Vincenzo DEMASI (AN), e il deputato Paolo Russo, *presidente*, ai quali replica, prendendo più volte la parola, Mario Pasquale DE BIASE, *Sindaco di Salerno*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia, il dottor Mario Pasquale De Biase, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

96^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore PASTORE riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo osservando che l'emendamento 1.36, in merito al quale propone di esprimere parere contrario, prevede una inappropriata equiparazione fra enti locali, forze economiche e sociali e parlamentari eletti nel territorio colpito dal sisma a proposito dei soggetti che devono essere sentiti nel procedimento di adozione delle decisioni contemplate dall'articolo 1.

Osserva altresì che, sebbene non comportino una formale violazione delle disposizioni di cui al titolo V della parte II della Costituzione, taluni emendamenti presentano elementi di disomogeneità rispetto al contenuto del decreto-legge in esame. Figurano fra questi gli emendamenti 1.0.100, 1.0.101 e 5.0.102, relativi al rapporto di impiego ed agli organici

dei vigili del fuoco, e gli emendamenti 2.0.1, 4.0.102, 4.0.106, 5.0.100 e 5.0.101, riguardanti il personale assunto con contratto a tempo determinato del dipartimento della protezione civile. Quanto agli emendamenti 1.0.100 e 1.0.101, che introducono il conferimento di una delega al Governo, propone di esprimere un parere contrario.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

Il senatore TURRONI condivide le proposte espone dal relatore.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al presidente relatore a redigere un parere in parte contrario, in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo, nei termini proposti.

(1745) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere su testo ed emendamenti alle Commissioni 10^a e 12^a riunite. Esame. Parere non ostativo sul testo, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore FALCIER illustra il disegno di legge in titolo che incide su materie di competenza statale esclusiva ed appare conforme con il diritto comunitario. Esso infatti è volto a recepire la direttiva 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, rispettando nel contempo gli obblighi derivanti da una serie di disposizioni internazionali applicabili alla stessa materia. Dopo aver rilevato che nel corso dell'esame svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento sono state apportate al provvedimento significative modificazioni, suscettibili di superare taluni profili meritevoli di rilievi – tra l'altro è stato infatti precisato l'apparato sanzionatorio – propone di esprimere sul testo un parere non ostativo.

Soffermandosi sugli emendamenti, propone di esprimere un parere contrario sull'emendamento 1.139, che prevede un inappropriato parere «vincolante» delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 1. Propone altresì di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione sulle proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 15,15.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

141^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 10,30.

(1805) Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 236 del 2002, recante proroga di termini in scadenza. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.100, 3.0.1 e 7.0.1, analoghi o identici ad emendamenti sui quali la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. L'emendamento 8.100 sembra invece determinare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Occorre inoltre valutare gli effetti degli emendamenti 2.0.4, 2.0.5 e 7.0.101, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 5.102, sembra necessario verificare se – posto che esso è comunque privo della quantificazione degli oneri – la copertura indicata risulti o meno congrua. Anche per l'emendamento 13.0.504 (testo corretto) andrebbe verificata la congruità della quantificazione degli oneri indicati e, conseguentemente, la sussistenza delle relative risorse nell'ambito del fondo per la protezione civile. Con riferimento agli emendamenti 13.0.501 e 13.0.506, segnala che, prorogando termini già scaduti per l'esercizio di una delega, fanno riferimento a risorse finanziarie che, a legislazione vigente, non dovrebbe più sussistere in bilancio; inoltre, il primo

emendamento, oltre ad estendere il contenuto stesso della delega, sembra consentire impropriamente l'utilizzo per il 2003 di risorse comunque stanziare per il 2002. Segnala, inoltre, che l'emendamento 13.0.512 dispone una ulteriore proroga dei termini per l'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali. Considerato che negli analoghi provvedimenti di proroga (da ultimo l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n.463 del 2001) era stata indicata una copertura finanziaria, con ricorso a pregresse autorizzazioni di spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla prosecuzione del vigente regime di riduzione tariffaria, anche la proposta emendativa in questione dovrebbe essere condizionata all'introduzione, dopo il primo periodo, di una clausola del seguente tenore: «Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni.» Con riferimento all'emendamento 13.0.511, osserva che, mentre il comma 1, lettera a), punto 2, sembra determinare minori entrate, occorre valutare gli eventuali effetti delle restanti disposizioni. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.100, 3.0.1, 7.0.1, 13.0.512 e 8.100. Esprime, altresì, avviso contrario sugli emendamenti 2.0.4, 2.0.5, 7.0.101, 5.102, 13.0.104 (testo corretto), 13.0.501, 13.0.502 e 13.0.511. Ritiene, infine, che a differenza dell'emendamento 13.0.501, la Commissione possa rendere un parere favorevole sull'emendamento 13.0.506.

Preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.100, 3.0.1, 7.0.1, 8.100, 2.0.4, 2.0.5, 7.0.101, 5.102, 13.0.504 (testo corretto), 13.0.501, 13.0.511 e 13.0.502.

Esprime, inoltre, sull'emendamento 13.0.512, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga introdotta, dopo il primo periodo, una clausola del seguente tenore: "Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni".

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Posta ai voti, la proposta del relatore viene, infine, approvata.

La seduta termina alle ore 10,40.

142^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Alì.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, facendosi interprete di un unanime sentimento dei membri della Sottocommissione per i pareri, esprime il forte disagio che deriva dal dover esaminare testi in una fase di particolare intensità dei lavori connessi con la sessione di bilancio.

Convieni la Sottocommissione.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile (Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 245 del 2002, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.48, 1.102, 1.108/8, 1.108 (limitatamente alle parole: «e dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002»), 1.44, 1.0.100, 1.0.101, 2.16, 4.11, 4.108, 4.4, 4.7, 4.100, 4.8, 4.9, 4.0.2, 4.0.100, 5.1, 5.102, 5.104 e 5.106, analoghi o identici ad emendamenti sui quali la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Segnala poi gli emendamenti 2.0.1, 3.102, 4.12/1, 4.12, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.106, 4.0.101, 4.0.102, 4.0.106, 5.100, 5.101, 5.103, 5.105, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102, Tit.1, Tit.100 e Tit.101 che sembrano comportare o indurre nuovi o maggiori oneri non quantificati, né coperti. Occorre quindi valutare gli effetti degli emendamenti 2.110 (con particolare riferimento alla possibile applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 4 ed alla congruità rispetto ai limiti di spesa indicati, a seguito del parere reso dalla Commissione sul testo), 4.0.108 e 4.0.109. Con riferimento inoltre agli emendamenti 4.0.103, 4.0.104 e 4.0.105 occorre valutare, oltre alla possibile estensione delle disposizioni di cui all'articolo 4, anche la capienza del fondo per la protezione civile relativamente all'anno di riferimento che, peraltro, non viene esplicitato. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, tra i quali, tuttavia, si osserva che non risultano proposte volte a recepire la condizione posta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso sul testo con riferimento all'articolo 5.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati ad eccezione degli emendamenti 1.48, 1.108, 1.44, 4.11, 4.108, 4.9, 3.102, 4.12 e Tit.1 per i quali non ha rilievi da formulare. Si rimette invece alla Sottocommissione con riferimento all'emendamento 1.0.100.

Il presidente AZZOLLINI, pur ritenendo condivisibile la valutazione fornita dal rappresentante del Governo (tranne che per gli emendamenti 1.44, 4.9 e 3.102, che sembrano effettivamente suscettibili di determinare maggiori oneri), rileva, tuttavia, che l'eventuale approvazione degli emendamenti 1.48, 1.108, 4.11, 4.108 e 4.12 dovrebbe essere condizionata ad una riformulazione della clausola di copertura del provvedimento nei termini indicati nell'emendamento 5.102.

Al senatore PIZZINATO che, con riferimento all'emendamento 1.0.100, ravvisa profili di illegittimità in quanto trattasi di norma di delega introdotta in un decreto-legge e riguardante materia riservata alla contrattazione tra le parti, replica il sottosegretario D'ALI, il quale, fatto presente che l'emendamento in questione nasce dall'esigenza di fornire adeguata sistemazione giuridica ed economica al Corpo dei Vigili del fuoco, invita la Commissione a valutarne i meri aspetti di competenza.

Prende quindi la parola il senatore VIZZINI che lamenta come una questione di particolare delicatezza, quale quella contenuta nell'emendamento 1.0.100, avrebbe dovuto risolversi nella Commissione di merito con l'individuazione, da parte del Governo, di una adeguata copertura finanziaria, senza investire di questa responsabilità la 5^a Commissione.

Al senatore MORO che chiede chiarimenti sull'*iter* dell'emendamento in questione, replica il presidente AZZOLLINI, ricordando che esso è stato presentato dal relatore del provvedimento in Aula.

Il senatore PIZZINATO insiste nel far rilevare l'assenza di legittimità del testo in esame sia nel merito che sotto il profilo finanziario, trattandosi di una disposizione che verrebbe adottata in violazione delle regole di contrattazione previste nel pubblico impiego.

Il senatore MARINO ricorda che nell'esaminare emendamenti privi di adeguata copertura finanziaria (come è quello in esame) la Commissione non può adottare soluzioni diverse dall'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Su tale questione prende di nuovo la parola il presidente AZZOLLINI che, pur dando atto che la Commissione non può pronunciarsi sul merito dell'emendamento in questione, ne rileva i meritori intenti che, tuttavia, andrebbero riformulati in maniera congrua da un punto di vista finanziario.

Dopo che il senatore PIZZINATO, giudicando corretta la copertura finanziaria individuata dagli emendamenti 4.0.103, 4.0.104 e 4.0.105, si è dissociato dalle valutazioni rese al riguardo dal relatore e dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, interviene il relatore FERRARA che, prendendo atto dell'andamento del dibattito, ritiene di poter formulare una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.102, 1.108/8, 1.44, 1.0.100, 1.0.101, 2.16, 4.4, 4.7, 4.100, 4.8, 4.9, 4.0.2, 4.0.100, 5.1, 5.104, 5.106, 2.0.1, 3.102, 4.12/1, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.106, 4.0.101, 4.0.102, 4.0.106, 5.100, 5.101, 5.103, 5.105, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102, Tit.100, Tit.101, 2.110, 4.0.108, 4.0.109, 4.0.103, 4.0.104 e 4.0.105. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 1.48, 1.108, 4.11, 4.108 e 4.12, a condizione, ai sensi della citata norma costituzionale, che venga approvato l'emendamento 5.102, sul quale il parere è di nulla osta. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Tale proposta viene quindi posta ai voti ed è approvata.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

38^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 10^a e 12^a riunite:

(1745) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa: rimessione alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori:

audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

audizione di rappresentanti della Confcommercio e della Confesercenti.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1712).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CUTRUFO. – Modifica degli articoli 9 e 32 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (1749).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» (n. 146).

- Schema di decreto legislativo recante: «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366»(n. 147).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale (1112).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.
- CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale (414).

- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
- II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Campania in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 9,30, 15 e 20,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis).

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2003 (n. 160).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» (n. 146).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti della Federcultura.

 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere:
 - Audizione del Direttore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d'Italia.

 - II. Interrogazioni.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 15,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento, sulle implicazioni per il settore agricolo della privatizzazione dell'Ente tabacchi italiani (ETI).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 9,15 e 15,30

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulla realizzazione dei cosiddetti parchi eolici.

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sul rischio sismico e sull'organizzazione della protezione civile: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge-quadro sulle aree protette: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 14

- I. Seguito della discussione sulla situazione generale della RAI ed esame di eventuali risoluzioni.
 - II. Seguito della discussione sulle modalità di attuazione della disciplina delle tribune politiche tematiche.
 - III. Seguito della discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria:

Audizione del ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, ingegner Lucio Stanca.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 13,45 e 14

ORE 13,45

Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

Audizione del professor Srdja Dimitrijevic.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 8,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilancio consuntivo 2000-2001 e gestione separata dell'INPGI.

